TECHE
UDINE

# MANOSCRITTI

# FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0893**

*Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.*

Collocazione:

**Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine**
*https://www.techeudine.it/fondo-principale*
*https://www.sbhu.it/*

Ducali
Parti Venete
1506-1626.

893

Sermo Divi Augustini Episcopi.

Index eorũ, quæ hoc in Codice continentur.


Commissiones Rectoribus Terræ firmæ. pag. 1.
Officia non possunt ab ijs Rectoribus conferri, quibus renuntiata sint, sed a success.^r p. 4. t.^o
Nullus stipendia &c. militibus concedat, nisi Generalis Maris &c. pag. 5.
Carcerati a Rectoribus in carceres Cons. X.^m nõ p.^t mitti, nisi hita prius licentia a Cons.^o p. 5. t.^o
De Monetarijs. pag. 7. et Moneta extranea. pag. 12. t.^o
Contra Blasphemantes deũ &c. pag. 15. t.^o
Juram.^tũ dandũ Hebreis. pag. 20.
De balottis a rotas. pag. 20. & 32. 57. 98.
De sicarijs, et bravis &c. pag. 30. t.^o 36. t.^o 63.
Cancellarij Rectorũ in casibus delegatis, vel Assumptis scribant, nõ alij Not.^i pag. 39. 78.
Quomodo intelligenda Clausula, ser.^s ser.^s, in l.ris Cons.^ij X.^m pag. 41. t.^o
Contra Hæreticos. pag. 47.
Rectores Civitat.^ũ adsint formationi Processus contra Hereticos. pag. 49. t.^o
Quod Fratres, Monachi, Presbiteri nullo ingrediantur Monast.^ia Monacharũ &c. pag. 51.
Contra rumpentes Argines, et vias pub.^cas pag. 55. t.^o
Collateralis præcedit Camerlingos &c. pag. 57. t.^o
Quæstuantes extranei repellendi pag. 59.
Quartesia solvantur, ubi consuetũ &c. pag. 61.
de Captis in fragranti pag. 64. t.^o
Casus proprij Cons.^i X.^m pag. 66. t.^o
Servientes Pub.^ci liberi nõ possunt, cũ lis nõ est inchoata. pag. 69.
De confiscatione Bonorũ. pag. 69. t.^o 72. t.^o
Contra homicidas præmeditatos &c. pag. 72. t.^o
De Delegationibus a Cons.^o X.^m pag. 74. t.^o
Præsentato pro uno delicto, si præsentatus novũ comittat delictũ, hẽt salvũ conductũ. p. 75. t.^o
Nobiles laborantes terrã ad Boariã solvant factiones rurales. pag. 76.
Pars, quod vendantur Bona ecclesiãs &c. pag. 78. t.^o
De Hebreorũ Banchos pag. 79. t.^o
Rubrica Statuti utini pag. 80. t.^o
Avia p.^t in testam.^to præterire nepotũ &c. Casus &c. pag. 82.
Fr. nõ p.^t obligare bona fris indivisa convivent is. pag. 84.
In præscrip.^ne 60. annor. sub uniformi possessione datur Conneatus &c. Casus &c. pag. 86.
De suffragijs, seu prorogis mensis unius a Rectore, unius mensis ab Advocatore Cõis tantũ et aliquando hnntur a Quarantijs, sed &c. vides hic pag. 92. &c.
Forma recipiendi Hæreticũ in Gremiũ ecclæ a P. Inquisitore. pag. 97.
Deliberatio Cons.^i X.^m super controversijs inter Feudatarios Forijulij, et utinũ p. 99.
De Investituris recipiendis pro Feudis Jurisdictionalibus &c. pag. 104.
De Investituris Feudorũ simpliciũ pag. 108.
Pars. 1586. de Feudis notificandis &c. pag. 112. et alia Feudalia &c. quæ vide.


Longa disputa-
Auxiliante non
sioni Conuenilli
tarum cui osv
sed solum ut
t audientes ope-
nimibus Duces
ustitia Zelatores
io, amore, p zelo
quæ diximus
, abhominari
, quæ Novercæ
atem nescit, male
r Judices non
m: pupillis et
demonstrare.
dignentur con-
despiciendo,
cet igitur
ta mente cultu-
. Decet etiam
cunctis benignos,
tere firmos, in
es sublimatos
iant. Decet

De Feudis alienandis a Principe, et a privatis &c. pag. 119.
Feudum concessum ex gratia, seu confirmatum Maniaco &c. pag. 123.
Quod Feudatarij ad initium Belli Gradiscani servitia militaria praestent &c. pag. 125.
Quod Investit.a Feudorum jurisdictionalium dent a Magistratu Feudor. &c. pag. 127. t.o
Gratia possidendi Feudum Curtio Stravoldo Can.co Aquil.si &c. pag. 128.
Exemptio Habitantium Palmae, ut inhabitatur, et donatio &c. pag. 129. t.o
Bulla Pauli. III. quod Judaei, haeretici &c. ad fidem conversi habeant bona paterna, et quae possidebant extra Fidem constituti &c. – pag. 131. t.o

Sermo Diui Augustini Episcopi.

...ro longa disputa=
...eo auxiliante non
...iseopi convenistis
...retorum curiosi
... sed solum ut
... et audientes ope:
...minibus Duces
...Iustitiae zelatores
...dio, amore, precio
... quae diximus
...m, abominari
..., quae honeram
...atem nescit, mane
...ur Iudices non
...os: pusillis et
... demonstrare.
...dignentur con:
... despiciendo,
...ecet igitur
...ta mente cultu:
... Decet etiam
... cunctis benignos,
...rtie firmos, in
...ons sublimatos
...os inferiores despiciant. Decet

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

## Sermo Diui Augustini Episcopi.

### Ad Iudices et Procuratores.

Rogatus a vobis o Iudices ince cum Fortunato Manicheorum Presbitero longa disputatione grauatus sermonem vestrae dilectioni facere Deo duce iance non distulimus. Ecce enim nunc congregati estis in domo episcopi concorditer omnes in unum, non ut sophismata audiatis, non ut poetarum curiositatem intelligatis, non ut beatos vos esse praedicem; sed solum ut quid pro vestra salute necessarium fuerit audiatis, et audientes operibus adimpleatis. Vos enim deputati estis ab hominibus Duces Populi, Iudices terrae, Orphanorum Patres, viduarum mariti, Iustitiae Zelatores Reipublicae amatores. Cauete ergo ne corrumpamini odio, amore, vel quaestibus, vel timore. Decet igitur Iudices non solum quae diximus adimplere, sed cum Dei adiutorio calcare superbiam, abhominari luxuriam, abhorrere folitatem, despicere auaritiam, quae econtra dicitur esse et summa inimica Iustitiae. Ipsa enim quae patrem nescit, matrem ignorat, amicos perdit et se ipsam relinquit. Decet igitur Iudices non auaritiam, sed largitatem sectari et amare pupillos: pupillis et orphanis faciem serenam non solum verbo, sed opere demonstrare. Non enim auertere faciem debet a Paupere, nec priores dedignentur conseruare fideles, nec ceruicem erigere debent quodam despiciendo scientes quod moritur pariter doctus et indoctus. Decet igitur Iudices gratiam, quam diuinitus receperant solicitata mente custodire, fidem ostendere, zelum rectitudinis conseruare. Decet etiam Iudices clementiae esse cultores, detestatores saeuitiae, cunctis benignos, ad iram tardos, ad misericordiam festinos, in aduersis firmos, in prosperis humiles et cautos, et quibuscumque dignitatibus sublimatos seipsos agnouerint caueant ne suos inferiores despiciant. Decet

enim Iudices sapientes esse et in lege doctissimos, ne si esse valeant tanquam legem sanctam ignorantes bonum malum, et malum bonum. Debet etiam Iudices plus Deum timere, quam homines, plus de salute animarum curare, quam corporis, plus honorem Dei, quam marsupia plena diligere. Sed vae vobis ô Iudices vae vobis in aeternum, et ultra quia non est in vobis veritas, non misericordia, non pietas, non Iusti-tia, nec Scientia Dei in vobis potest inveniri. Quid enim inter vos regnat? Avaritia, mendacia, clamor, apparentia, perversio sacrae legis dicentes malum bonum, et bonum malum. Ecce acceptio personarum. non est enim veritas in vobis. Diminutae sunt à vobis veritates. O Patres pauperum. ô vere non patres, sed Praedones. Quare non patres? quia ubique per vos opprimuntur: nec est qui misereatur populis Dei. Sed si Dives locutus fuerit mox tacuistis; causas suas usque ad nubes perduxistis. O Iudices Scientiam et Iustitiam mundi amantes, attendite quid agitis. Nam scientia mundi pleni estis: et in ipsa moriemini. Quae est enim Scientia mundi, nisi Thesaurum congregare, verum tenendo acquirere, decipere proximum, mendacium iurare, iustitiam cavere, semetteres et similia in cunctis agere. Ista enim est sapientia huius mundi. In istis fere quasi tota vita nostra consistit. Et ideo attendite qui iudicatis terram, quod sapientia huius mundi Stultitia est apud Deum. Sed dicitis, ô Episcope hanc scientiam non amamus, furtum non committimus, proximum non deci-pimus, nec offendimus. quare? quia nihil aliud recipimus, nisi quantum nobis donare voluerit. Ego autem dico vobis, quod tantum fecistis, quantum facere potuistis. non plus vobis datum. Ideo non plus recepistis. quantum potuistis fecistis. Leves causas magnas fecistis. Nam etsi viam non rapuistis et proximum in via non depraedati fuistis, latrones tamen esse potestis.

Latro

Latro enim timet malum, et ubi non potest, non facit, et tamen latro est. Deus .n. cor interrogat, et non manum. Lupus .n. uenit frequenter ad ouile et quærit rapere oues, quærit lacerare, quærit et deuorare: uigilant tn̄ Pastores, et sic Lupus timendo fugit. Numquid non tamen Lupum non esse dicimus? absit. Sic et uos fecistis quantum potuistis, si plura possetis plura faceretis. Eia igitur ô Judices, atendite ne cum falsis iudicibus Susanę confundamini. Suscitabit enim Dominus spiritum Danielis, et ponet spiritum eius in sapientia pueri sui Danielis in mentem alicuius iuuenis, sicut fecit in Susanę Judicibus, et confundet omnes falsos testes cum iudicibus, et tunc scient quid profuerit sibi sua scientia. Considerate ergo ô Judices Tenæ quid per Isaiam seruum suum loquatur. Attendite, uisitabo .n. populum meum et Judices et uias eorum, et cogitationes eorum reddam eis. ô quam horrendum est incidere in manus Dñi ô quanto ultio, quanta miseria malis erit in die nouissimo. Expellentur .n. mali uenatores: falsi Judices de domo Domini exulabunt à Domo Dei, expellentur à Paradiso, et ibunt in locum ubi semper erit fletus et stridor dentium. Ideo atendite ad consilium meum aperite cordis portas, surgite qui dormistis, legite Isaiam Prophetam sequimini eum non cras, sed hodie, non tantum hodie, sed et nunc. Ait .n. Propheta, derelinquet impius uiam suam et uir iniquus cogitationes suas, et reuertatur ad Dominum et miserebitur ei, quia misericors est. Currite Judices, ne iudicemini ad partem misericordię, quærite ueniam, reddite quod recepistis iniuste. Quærite ueniam, quoniam prope est omnibus inuocantibus eum in ueritate. Ipse est qui sanat contritos corde et humiles spiritu,

et corde tribulatos salvabit. Ambulate dum lucem habetis dum dies est. Ecce ô Iudices venit iam nox, quia venit iam mors, in qua non erit licitum ambulare. Cogitate quid eritis quo ituri estis. parentes .n. vestri praedicant mortui. Sepultura clamat, Infernus ululat, Demones expectant. Sacerdotes praedicant, quid superbis terra et cinis? O Iudex qui Deum non agnovisti, cum iuxta tumulos mortuorum transis, scias quod mortui clamant, terra es, et in terram ibis. Homines .n. fuerunt sicut et nos divitias possidendo, ubi modo isti sunt, sic et nos erimus. ubi superbia eorum, ubi scientia, ubi cathedra Magistralis, ubi honor discipulorum, ubi indumenta serico et pelle decorata. ô cinis, et pulvis. O Iudex quid es, et quid eris considera. non ergo tardes converti ad Deum, et ne differas de die in diem. Subito .n. venit ira eius, quia iuxta est dies perditionis et adesse quidem necesse est et festinant tempora. Nemo ex vobis tamen desperet, nemo diffidat de Dei misericordia. sed attendite, quia nulla culpa tam magna est, quae non habeat veniam. et ne aliquis desperet. Mariam illam peccatricem, Dominam luxuriae, Vanagloriae, matrem, sororem Marthae, et Lazari, exemplum assumite, quae postmodum Apostolorum Apostola meruit nuncupari. Adiuvet autem nos ipse Deus et homo, qui pro nobis nasci et mori dignatus est. Amen.

(Aug. in sermone Liiii. de communi vita clericorum.) Quicunque vult, exheredato filio, haeredem facere ecclesiam quaerat alterum, qui suscipiat non Augustinum, imo Deo propitio, nullum inveniat.

## Assit Principio Virgo Maria meo:

### In comissionibus DD. Rectorum:

Ordine circa il rispon= der alle suppliche.

Quando contiget tibi respondere supplicationibus alicuius petentis gratiam aliquam à Domino nostro, debes affirmare ita esse tuo Juramento, et subscribere manu propria supplicationi ipsi, et responsa huiusmodi debent esse separata à supplicatione, ut si fuerit dilaniata aliqua supplicatio, semper appareat in Cancellaria nostra Responsio ipsa; nec permittes aliquo modo ostendi dicta responsio tua alicui qui= cunque sit, nec posit aliquo exquisito colore dari in manibus partis; non permittendo etiam, quod earum continentia sciatur. Verum inclusam in tuis literis Domino Nostro mittes per caballarios, sive alios latores literarum publicarum.

Parte nella medesima materia.

### In Pregadi · 1506 · xxi · Agosto ·

L'Andarà parte, che per auttorità di questo conseglio sia firmiter statuito, che de cætero tutti li Rettori nostri, quali haveranno à far risposta di alcuna suppliatione, siano tenuti sottoscriverli di sua mano propria à cadauna di dette risposte, con affermar così esser per suo giuramento. Quali risposte debbano esser separate dalle supplica= tioni, acciò essendone squarciata alcuna, appari sempre nella cancellaria nostra esser risposta, et per tempora futura più fondatamente si possa proveder. Non permettendo, che per niun modo la sia mostrata ad alcuno, sia chi esser si voglia: ne possino, over debbino, quovis conficto colore, dar in mano della

parte tali risposte, ne permetter che sapino la continentia sua; mà incluse in Lettere sue le debbano mandar alla Sig.ria N.ra per cavallari, over altri, che portaranno le lettere publiche; acciò la Sig.ria N.ra deliberar possi maturamente quello, che ricerca il dover.

## In commissionibus DD. Rectorum.

Occorrendo che li Avog.ri di Comun comandino senza li Conseglij quid agendum.

Praeterea si Advocatores communis inveniret tibi aliquid sine consilio contra partes et ordines nostros cum consilijs tibi datos, non debes obedire illis Advocatoribus, si tibi scriberent, q. retractares, suspenderes, vel impedires aliquid, quod tibi mandatum fuisset cum nostro consilio.

Se comandaranno li Proved.ri sopra le Raxon Vecchie.

Quoties tibi per officiales nros Rationum aliquid scribetur, teneris et debes executioni mandare illud, quemadmodum si tibi per consilium Rogatorum scriptum fuisset.

Se commandarà l'ecc.mo collegio quid agendum.

Omnia quae tibi dicendo mandabimus attendes, et observabis bona fide et sine fraude: quae quidem si executus non fueris cum effectu et obedienter quoad poteris, et ad te spectabit, cadas de libris 200. solvendis per te infra mensem et mitteris debitor, et scriberis in libro et non poteris eligi una ad aliquam rem, nisi prius solveris, et contumatia tua etiam post recessum consilij valet in hoc casu contra te. Item officium Advoc. est solum ad puniendum te atrocius pro inobedientia tua sicuti gravitas casus inobedientiae tuae requiret. poteris tn sine poena rescribere si tibi videbitur, qualiter propter aliquod periculum, vel aliam legitimam causam non potest exequi mandatum tibi factum; sed si ipsum mandatum non revocabitur tibi, tu tamen debes prosequi ad obedientiam, et persequendum mandatum tibi factum sub eadem poena, cuius medietas dabitur accusatori. Si verò de

aliquo

aliquo mandato nostro aliquis se grauatum sentiet, saluam esse volumus libertatem Aduoc. communis, et etiam Auditorum sententiarum in causis Ciuilibus, quae ad eorum officium spectarent, sed nihilominus quousque mandatum nostrum steterit firmum, nobis debeas inuio=labiliter obedire, et de dicta poena non possit tibi fieri gratia.

Rettori non possano far mer=cantia, far incantar, ò com=prar possessioni &c.

Insuper mercationes non facies, nec fieri facies per te, vel alium ullo modo, vel ingenio, nec incantabis, nec incantari facies, nec emes, nec emi facies aliquid, quod pertineat comuni Venetiarum, aut terrae tibi commissae, nec etiam pro toto tempore tui Regiminis aliquam possessionem emes, nec emi facies in dicta Terra, vel districtu.

Non possano contrattar matrimonio, ne impetrar Beneficij.

Non potes sub debito sacramenti per totum tempus tui Regiminis, et per unum annum post contrahere, vel contrahi facere Matrimonium, nec impetrare, seu impetrari facere aliquam Prebendam, vel Benefi=cium in locis tui Regiminis pro te, filijs, vel alijs, nec procurare, aut tractare, quod haec fiant pro te, vel alijs ullo modo.

Terram tibi commissam reges, et defendes ad honorem nostrum, et comunis Venetiarum, et saluatione illius Terrae bona fide, et sine fraude.

Non recedes de Regimine, nisi successor tuus venerit, et nisi habueris à nobis licentiam.

Omni quaerenti rationem facies secundum usum illius Terrae, Ubi verò usus defecerit, secundum bonam conscientiam facies, et iudicabis. —

Jurasti honorem et proficuum Domini Nostri eundo, stando, et Redeundo.

1578 · à 4. marzo In Cons.° di X.ci con la Zonta.

Non si possa dar copia delle l.re secrete riceuute da Ven.a, ò scritte à S. Ser.tà et alli ecc.mi ss.ri capi.

Si vede, che ben spesso dalli cancellieri delli Rettori nri di fuori sono date copie de lettere secrete, così di quelle, che gli sono scritte de qui, come di quelle, che essi scrivono alla S. V. et anco alli capi di questo cons.° al che douendosi far provisione.

L'andarà parte, che sia scritto à tutti li Rettori così da terra, come da Mar, che debbano nell' auenire far tenir a parte tutte quelle l.re et comissioni, che gli saranno date in materie secrete così da questo cons.° et capi di esso, come dal senato et Sig.ria Nra. Facciano registrar à parte quelle l.re che essi Rettori scriuessero de qui in dette materie secrete tanto al ser.mo Principe nro, quanto alli capi di questo conseglio, i quali registri di lettere sopradette siano obligati quando ritorneranno dalli Regimenti presentar alli sopradetti capi, eccetto però quelle che douessero esser esseguite anco dalli successori, le quali siano consignate de successor in successor dopo finito il negocio siano portate de qui, come è predetto: Ne di tali lettere così scritte de qui, come da loro riceuute non si possa dar copia ad alcuno sotto pena al Rettor, che la facesse far de due cento da esser di essi mandato debitor à palazzo, et al cancellier, o altro, che le facesse di privatione dell' off.° suo et di nō poter più seruir per Cancellier in alcun luogo. Et sia posta la pnte parte nelle cōmissioni delli sudetti Rettori.

Ex registro Sue Canc.rie pretoriae Tarvisij sub Regimine cl.mi D. Jo. Michael Pottis et cap.nei ...

∴ 1557. Die v. Decembris. In maiori Consilio. ∴

Rettori nó possano andar à Ven.ª senza licenza del gran Cons.º, ne possano lasciar sustituti etc. Con pena à canillieri.

Se ben per altre deliberationi di questo cons.º è prohibito alli Nobili nostri, che sono in Reggimento il venir in questa Città prima che gionga il successor suo, ò vero senza licencia di questo Cons.º, si vede nondimeno esser introdutto, che alcuni contra la forma delle dette leggi, et commissioni loro vi vengono occultamente, e dopo fingendo di esser nelli Reggimenti fanno dimandar licencia di poter venir per suoi importanti negotij, e seben nella licencia, che à quelli si dà per questo cons.º si dica, che debba restar in luoco suo un' altro Nobile di esso Cons.º, occorre nondimeno spesse fiate che non vi vá alcuno, et il Reggimento resta in mano di Canillieri, ò vero di alcun' altro, oltra che alcuni hanno introdotto di venir in questa Città liberamente senza licencia alcuna di questo cons.º lassando il Luogo senza il debito governo et facendosi poi dar tutto il salario non altramente, che se fossero stati continuamente in detti Reggimenti, nonostante la parte in contrario, le quali tutte corruttele oltra che sono di mal essempio, apportano gran danno alle cose nře, et mala satisfattion alli fideli nostri, al governo de quali sono mandati: e però devendosi proveder ad un tanto disordine. L'Anderà parte, che se nell'avenir alcun Nobil nostro, che sia in Reggimento sotto qual titolo di Magistrato esser si voglia intendendosi etiam castellani e Proveditori sopra le fabriche, eccettuati solamente li Rettori del Dogado, quali restino nella condicion sua solita, venirà in questa Città senza licencia di questo Cons.º, oltra tutte le altre pene statuite dalle leggi nře, quali siano salve, e riservate incorrer debba in pena di non poter esser eletto per anni dieci continui

ad alcuna cosa, delli quali sia fatto debitor nel libro delle contumacie dal Nodaro à quelle deputato, et oltradicciò di perder immediate il Magistrato, che l'havesse, essendo tenuti li Conseglieri nostri subito havuta notitia di tali transgressioni far elettion d'un'altro in luogo suo, essendo obligati li Deputati delli luoghi, non vi essendo in quelli alcun'altro Rappresentante nro sotto pena di esser banditi per anni cinque del luogo, dove fossero, et li Rappresentanti nri, che vi fossero in pena di non poter esser eletti ad alcuna cosa per spatio di detti anni cinque, dar immediate avviso alla Sig.ria Nra del partir di quel tale dal Regimento senza licentia, ut supra. E per restringer la via, per la qual molti si moveno per poca cosa à dimandar licentia di venir in questa Città, Sia preso, che quando nell'avenir si concederà per questo Cons.o per qualche leg.ma causa licentia ad alcun Nobile, che sia in Regimento sotto qual titolo di Magistrato esser si voglia di venir in questa Città, non possa quel tale partir, se prima non giongerà quello, che sarà stato sostituito in luoco suo sotto le pene sopradette, et oltradicciò il salario del Principale, che havesse havuto licentia se intendi perso per tutto il tempo, che'l starà absente, et subito che sia ritornato al Reggimento sia mandato per il Nob., che sarà sostituito in luogo suo, ovvero essendo pagato dalla Communità dalli Deputati di quella all'off.o de camarlenghi de commun nella cassa delle occorrentie, non potendo si quello sarà sostituito, come il Principal esser provati ad alcuna cosa, ne andar à capello, se non portaranno una fede al Nob.o deputato alli debitori, dal qual sempre che si concederà licentia ad alcuno, ut supra sia fatto debitor di portar tal fede sottoscritta dal cancellier del luogo di haver essequita la pnte deliberation, il qual cancellier sotto pena di im=

mediata

mediata rinuatione dell'off.o suo, da esser dato all'Accusator, debba notar nella ditta fede la quantità de giorni, che quello, à che sarà stata concessa la licencia, sarà stato assente, et la esborsation del danaro, che per tal conto sarà stato mandato all'officio dè camarlenghi et alla medesima pena incorra quello, che fosse stato sostituito partendosi inanti il ritorno al Reggimento del Principale, et ogni sententia, terminatión, ò vero atto, che fosse fatto da altri, che dal Rettor, ò vero altro Nobile mandato in luogo suo da questo cons.o, sia di niun Valor come se fatto non fosse, et il Cavallier, ò ver altro, sia chi si voglia, che ardisse di far sententia, ò ver atto alcun contra la forma della p.nte Parte, incorra in pena di esser perpetuamente bandito della Città, ò ver luogo dove fossero et di non poter essercitar per anni dieci continui Cancell.a, ò ver altro officio nelle terre della S.ria n.ra, i quali Cavallieri, ò ver altri eccettuati solam.te li detti Nobili mandati da quello Cons.o in alcun tempo, ò ver occasion non possano far sententia, ne atto alcuno, qual sempre s'intendi nullo sotto la pena sop.ta. Dechiarando oltra di ciò, che nò si possano conceder simile licentie di venir in questa Città, salvo alli Rettori di Terra ferma, et da mar fino à Zara exclusive, et sempre che si concederanno tali licentie, sia espressamente detto con la condicion della p.nte parte, la copia della qual sia mandata in tutti li soprad.ti luoghi n.ri et all'officio dè camarlenghi di comun, la qual non si possi sospender, ne dechiarir, salvo con li cinq. sesti di questo Cons.o congregato da mille duecento in su, et sia Registrata nelle commissioni delli Rettori n.ri. Intendendosi etiam che siano eccettuati li camarlenghi n.ri delle Terre n.re di terra ferma, quali possano venir in questa Città per il tempo, che non li toccarà esser alla cassa solamente.

in materia delle renontie di Beneficij, ciò è. che li Rettori, in man de quali saran fatte le renontie, nò possino conferir li beneficij renontiati; ma la collation sia de successori.

1549.

M.D.XLIX. Die 3. Septembris in Rogatis.

Quanto più numero di fideli cittadini, e sudditi nostri participa delli officij e gratie solite concedersi dalla Signoria Nostra e da suoi Rappresentanti, tanto maggiormente si dimostra la munificentia e benignità del Stato nostro con satisfattione et universal contento di quelli, che si affaticano per farsi di simili beneficij degni, et benemeritevoli, perchè è necessario ouviar ad un notabil disordine introdotto da certo tempo in quà, che invero è di mal essempio; conciosiachè molti godendo da poi per longhi anni gl'officij concessegli dalla Signoria Nostra in mano delli Rettori, i quali poi immediate li conferiscono in persona di quelli, che da loro renontianti sono nominati, ciò è figliuoli, Nepoti, ò altri simili, et à questo modo gli offitij vengono à farsi hereditarij, la qual cosa havendo bisogno di provisione. L'Andarà parte, che de cætero sempre chi si faranno in mano delli Rettori nostri renoncie di officij soliti conferirsi da loro Rettori, quelli, in mano de quali sarà fatta la renontia, non possino à modo alcuno conferirli à qualsivoglia persona, ma la collatione loro sia et esser s'intenda riservata alli successori suoi, che si elegeranno dopo il tempo della renontia, e non altramente et ogni collatione, ò confirmatione, che fosse fatta nell'avvenire non servato l'ordine predetto, sia nulla et di niun valor. il che sia aggionto alle commissioni delli Rettori e Rappresentanti nostri; così da Terra, come da mar, à fine che si osservi così inviolabilmente.

M.D.XLviij. Die XV. Septembris. In Rogatis.

Che li Rettori con: ... (margin note, partly cut off): ...ano li Rettori con: ...niò, stipendio, au: ...to, ne compagnie ... cap. Gral. da ... tempo di guerra, ... et Prov. di G. T., dové: ...ino tal concessioni ... confirmate dalli ... consegli giusta le leggi.

Molti Rettori, Proveditori et altri Rappresentanti nri contra quello, che pos: sono e denno far per la loro auttorità, concedeno di giorno in giorno à diversi stipendiati nostri, et altri provisión, stipendij et Augumenti, et etiamdio permutano e concedono compagnie di cavalli; il che è cagione, che di continuo la Sig.ria Nrã vien molestata per la confirmatione delle dette concessioni et che essi stipendiati, et provisionati nri per venir in questa Città lasciano spesso le custodie, e luoghi, dove sono deputati; ai qual inconvenienti dovendosi al tutto proveder.

L'Andarà parte, che salve, e riservate tutte le altre parti in questa materia disponenti, et alla presente non repugnanti, per l' auttorità di questo Cons.o, sia preso, che de caetero non possa alcun Proveditor, Rettor, Proveditor di cavalli in Dalmatia, overo altro nro Rappresentante sì da mar, come da terra conceder sotto alcun color, forma, over pretesto ad alcuno, sia chi esser si voglia provision, stipendio, augumento, ne compagnie, ne altro cavallo, overo paga, eccettuando però i capitanij nostri Generali da mar et in tempo di Guerra li Prov.ri nri Grali da Terra ferma et le concessioni, che saranno fatte dalli detti cap.ni et Proved.ri non vogliano, senon saranno confirmate per i conseggli nri iuxta gl' ordeni, e leggi s.a ciò disponenti, e da mò sia preso, che tutte simil concessioni fatte fin hora da Rettori, Proved.ri et altri Rap: presentanti nri, come di s.a, le quali non fossero state confirmate per i conseggli nostri siano casse et annullate et se alcuna

se ne facesse de cætero, sia di niun valor, e non possa per alcun modo confirmata per questo Cons.o; Et la pnte parte sia mandata à tutti li Rettori, e Prov.ri nostri da terra, et da mar, e posta nelle commissioni de' successori, acciòche la habbia sempre la debita essecutione.

Non si possi mandar alle Prigioni de' S.i Capi Prision alcuno senza ordine, ma scriver ecc.

M.D.Lxiiij. Die 3.a Martij.
In Consilio X.m cum Additione.

Per deliberation di questo Cons.o di 18. del mese di 9bre 1532. è statuito, che li Capi di esso Cons.o non possino far venir in questa Città alcun Cittadin, ò altro suddito nostro etiam che per hé delli Rettori nostri fussero di ciò richiesti, se prima non haveranno lette le lettere in tal materia delli p.ti Rettori nel coll.o nostro, e che per balotatione di quello con intervento delli detti Capi sia deliberato di farli venir. Et perche si vede, che molti Rettori nri si fanno lecito di mandar di qua per diverse cause molti sudditi nri, et etiam alle presoni delli Capi di questo Cons.o con molto dispendio, e rovina di quelli, che sono mandati, e con universal discontento delli fideli nostri, e contra la intentione della detta parte, oltra che segue spesse fiate, che quelli, che sono mandati dalli predetti Rettori dopo lungo tempo à grave dispendio sono assolti dalle imputationi fatteli. Però essendo necessario proveder à tal inconveniente.

L'Anderà Parte, che de cætero non si possa per alcun delli Rettori nri, così da Terra, come da mar mandar alcuno in questa Città alli

Capi

capi di questo Cons.°, se prima non haverà dato notitia alli detti capi della causa, che lo moverà à ricercar ordine di poterlo mandar in essa città, et che da essi capi per ballotatione del collegio p.to non li sarà dato licentia di poterlo mandar; et se occorrerà, che alcuno delli p.ti sudditi nostri commettesse qualche grave eccesso, per lo quale paresse alli Rettori prefati, che quel tale meritasse la censura di questo Cons.°, et che per l'eccesso da lui commesso si dovesse sicurar ch'el non si absentasse, debba in tal caso farlo retener, e per sue l(ette)re dar aviso ad essi capi di quanto le occorrerà, e mandar copia di processi; over non li parendo di farli retener, possino intimarli per nome delli capi di questo Cons.°, che stiano in casa, ò non vadino fuora delle terre, ove saranno fino che habbiano ordine da essi capi di quello, che haveranno à far, dovendo poi aspettar detto ordine circa il mandar, ò non mandar quel tale alle Prigioni di essi capi, et della presente deliberatione ne sia data notitia à tutti li Rettori nostri et successori et notata nelle commissioni di quelli per intelligentia loro, acciò l'habbino ad esseguir.

Che non si debba mandar rei alli Ill.mi S.ri capi senza ordine publico.

PASCALIS Ciconia Dei gr(ati)a DUX Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Stephano Viaro de suo mandato Pot.ti, et cap.o Tarvisij, et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Da certo tempo in quà alcuni Rettori delle città et castelle nostre hanno introdotto mandar sotto loro lettere alli capi del conseglio n(ost)ro

di Dieci processi da essi formati sopra casi occorsi nelle loro
Giuriditioni senza publica commissione, la qual cosa segue con
molto disordine, et indignità della grandezza, et Suprema
auttorità del predetto Conseglio, al quale solamente spetta
il commandar le Delegationi, ò altro in materia de' processi.
Però vi commettemo con l'antedetto conseglio, che nell'avenire
non debbiate mandar mai alcun processo alli detti capi, ne
altrove senza ordine publico: mà occorrendo casi, che sian
degni della notitia di detti capi, gliene darete semplice aviso
et aspettarete poi da essi quella commissione, che nel parti=
colar de' processi parerà al detto conseglio di darvi.
Facendo registrar le presenti lettere nella nostra cancellaria
le quali saranno etiam poste nell'avenire nelle commissioni
de' nostri successori per la loro debita essecutione. —

Datum in nostro Ducali Palatio die 18. augusti indne 7.ma 1594.

Ill.mi consilij X.m secretarius
Bonifacius Antelmi.

Recepta die XX.ma augusti 1594.

Parte in materia di Monetarij.

1473. Die XX. octobris.
In consilio Decem cum Additione.

Manifestissima cosa è à tutti quanto indegna, et perfidamente la mo=
neda nra di cadauna sorte sia vitiata, et falsata da diversi
impiosi huomini, et in diversi luoghi, et in quanta summa,

et

et perseueranza sino à questo giorno la sia cresciuta; et se à questo inconueniente, et à tali maligni huomini non si prouede con opportuni rimedij, et con noue et formidabili leggi, potriano à qualche tempo esser inferiti al stato nostro grandissimi pericoli et incómodi; Però l'andarà parte, che fermamente per l'auenir sia statuito, et osseruato che qualunque falsificarà, ò uiciarà detta moneta nostra, così d'oro, come d'argento in grande ò poca quantità in questa nostra Città di Venetia, ò in cadaun'altra terra et luogo nostro così da mar, come da terra, sia Brusciato senza alcuna remissione et in questa istessa pena cascaino tutti quelli, che in cerco a liere hauerano falsificata, ouer uitiata detta moneta, uenendo nelle forze nostre, ò de nostri Rettori. Ne si facia differenza alcuna tra quelli, che batteranno moneta falsa, et quelli, che la batteranno in forma, mà tutti indiferentemente sottozasino ad una istessa pena, ciò è che i falsificanti siano Brusiati. A questa etiam pena del fogo sottozasinò tutti quelli, che ha: uerano fatto stampar, ò uero daranno fauore a quelli, che contrafaranno, ò uer falsificaranno la moneda nostra, ò a quelle parti saranno partecibi, aut quoqumodo conseij dell'una, et dell'altra cosa, ciò è far stampar, et falsificar, et uitiar la moneda nostra d'oro, et d'argento. Præterea se alcuni chi se sia così cittadin, et sudditi nostri, come forastieri scientemente hauerà mandato, ò uer hauerà condotto, ouer hauerà fatto condur, ouer mandar alle parti del soldan, et altre

parti petta alcuna d'Argento falso bollada della Bolla nostra di San Marco, over ducati d'oro falsi, over monede adulterine del conio nostro con cadaun Navilio così nostro, come forastier, et etiam che haverà mandato, over condotto, over haverà fatto condur, i mandar alle parti soprascritte con Navigli nostri moneda falsa di cadauna altra stampa, che della nostra, s'intendano esser incorsi tutti nella pena sopradetta di esser abbrusciati. Ne possa esser posta parte di punir questi Delinquenti, quali haveranno confessato, over saranno assenti di minor pena della soprascritta, sotto pena de ducati mille d'oro da esser scossa in danari contati da cadauno, che mettesse parte, over ballotte di minor pena che d'abbrusciar li delinquenti; et li Capi di questo conseglio, et Avogadori di Commun, et cadaun d'loro subito letta la parte, che desse minor pena alli sopradetti delinquenti che la sopradetta, ciò è da Brusciar li Delinquenti, scodano senza altro conseglio la pena predetta, la mità della qual pena sia sua, et l'altra mità di questo conseglio.

Et acciochè la radice, et la semenza di questi tali falsificatori, magistri di Stampe, partecipi, consiij, et fautori di tal abhhorranda, et scelerata arte siano del tutto estirpati, che non appariano in terra Viventium, sia per auttorità di questo conseglio statuito, et similiter ordinato, che chi in cadaun luoco amazzarà, over darà nelle forze nostre, ò delli nostri Rettori vivo ò morto alcun di questi Delinquenti, et così si trovi esser la verità, habbi dalla Sig.^ria^ Nostra £ 3000. di piccoli per cadauno

et

et oltre di questo se li detti interfettori, òver presentatori
Saranno Banditi di questa città nostra di Venetia per monete
false solamente, òver delle terre, et luoghi nri per delitto di
dette monede false, et per qualunq altro delitto eccetti Rebelli,
et Assassini, et condennati per questo conseglio di X siano
etiam assolti, et liberati dal Bando et se non fossero banditi
habbino le soprascritte L 3000. ut supra, et possino cavar
de Bando un Bandito delle terre, et luoghi nri, eccetti Rebelli
Assassini, et Banditi per questo conseglio, et per li Avogadori,
per cadaun di loro amazzati, òver presentati, Et se
saranno più di uno, quali insieme haveranno contrafatto, òver
falsificata la nra moneta, òver haveranno fatte stampe et
un di loro, òver più amazzaranno òver daranno vivo, òver morto
nelle forze nre, òver de nri Rettori alcuno delli compagni suoi, sia
assolto, òver assolti dalla pena, nella qual fossero incorsi, et habbino
le predette L 3000. per cadaun così morto, come presentato vivo,
òver morto, et oltre di ciò se'l fosse bandito, òver Banditi
di questa città nostra di Venetia per monede false solamente, ò
ver delle terre, et luoghi nri per detto delitto, eccetto Rebelli,
assassini, et condennati per questo conseglio, sia assolto, òver
assolti dal detto Bando, et se non fosse bandito, òver banditi,
possano cavar uno bandito delle terre, et luoghi nostri, eccettuadi
però li quattro casi soprascritti, et cadaun di loro amazzanti, òver

presentanti oltra incoreranno le sopradette £ 3000; ut supra.
A quelli veramente, che stronzaranno, ouer con aqua diminuiranno la nostra moneta, sia tagliata la man destra, et cauati tutti doi gl'occhi. Chi veramente accuserà alcuno delli sopradetti falsificatori, maestri di stampe, partecipi, consij, fautori, stronzatori, ouer che in aqua minuiscono la moneda nostra predetta sichè per la sua accusatiòn si habbia la verità, habbia dalla Sig.ria N.ra, peruenuto che sarà il Delinquente nelle forze nostre, ouer de nri Rettori, et hauuta la verità £ 100. de piccoli per cadaun accusato, et se sarà alcuno il qual sappia, che alcuno faccia, ouer commetta li sopradetti delitti, et non accuserà quello, et poi tal taciturnità venirà in nostra notitia, quel tal caschi alla pena de £ 100. de piccoli, et star debba un anno nella preson forte, della qual pena non possi esser fatta gratia, don, remission, ouer recompensation sotto le più strette pene di questo cons.o /
Sia oltre di ciò ordinato, che cadauno batterà, ouer butterà in forma alcuna moneda falsa d'oro, ouer argento, che sia sotto stampa, ouer forma d'alcuna moneta ethranea, ouer forestiera, cosi in questa Città di Venetia, come in cadaun'altra terra, ouer luogo nro, caschino alla soprascritta pena di esser abbrusciati li delinquenti con le strettezze poste nel capitolo di non punir li delinquenti di minor pena, che del fogo.
Ceterum sia ordinato, che cadauno, che per l'auenire comparerà

ouer

ouer mandarà ad alcun logo così nostro, come estraneo per comprar, ouer tuor alcuna quantità ~~di~~ parede, ouer piccola di moneda falsa di oro, ouer d'argento, et chi quella scientemente condurrà, ouero farà condur, ò spenderà, ouero farà spender così in questa città di Venetia, come in tutte le altre terre, et luoghi nostri terrestri, ouer maritimi, ouer à qualunque modo sarà causa di questo delitto, ouer dar alcuno fauor à detti portatori, caschi in pena di esserli tagliata la man destra, et di esserli cauati tutti doi gl'occhi, et oltre di questo pagar ducati mille, et sel sarà accusador habbi la mità della detta pena pecuniaria delli beni delli delinquenti, se si trouerano, et se non si troua=ranno habbi dalla S.N. L 1000. de piccioli, et se l'accusator sarà complice, ouer quoquomodo partecipe, et consio, sia assolto dalla pena, ~~del bando~~ nella quale fosse incorso, et habbi etiam la mità della sopradetta pena pecuniaria delli beni di colui, che l'hauesse accusato, se ne saranno et se non si trouaranno, habbi dalla S.N. lire mille de piccoli. Verum se alcuno saperà questo, et non denontiarà, ouer non accusarà li delinquenti, paghi L mille de piccoli et stia nella preson forte, nè li possa esser fatta gratia sotto pena, et strettezze sop. annotate, et à questa istessa condition sottozasino quelli,

che saranno messetti ò vero mediatori à far comprar tal monede false. Et acciòche cadaun sia certo di ricever, et haver le taglie soprascritte, sia preso, et ordinato, che li capi di questo Conseglio siano tenuti ogni fiata, che accaderà il caso far pagar le taglie sopraseritte di cadaun danaro della S.N. et non possi per alcuno esser impedito il pagamento di esse taglie sotto pena di Duc. 500. Et siano publicate al p̄nte tutte le cose sopraseritte sù le scale di Rialto et di san Marco, et similmente per l'avenire ogni quattro mesi; et siano tenuti li Nodari di questo conseglio commemorar alli capi di questo Cons.° che p i tempi saranno, la detta publicatione da esser fatta, ut supra sotto pena di privatione di Notariato di questo Conseglio. Li Rettori veramente cosi de terra, come de Mar, alli quali debba esser data notitia di questo n̄ro Decreto, il qual sia etiam posto nelle commission loro, acciò debbano quello al presente et nell'avenire ogni quattro mesi far publicar nelli suoi Regimenti, et osservarlo et punir li contrafacienti; ne possano punir di minor pena di quello, che si contiene nel sopradetto ordine li delinquenti, che haveranno confessato, ò ver saranno assenti sotto pena di Ducati mille da esser scossa per li capi di questo Cons.° et privation di tutti li officij, Beneficij, et Regimenti del Dominio n̄ro per anni cinque. Verum siome la materia delle provision fatte et da esser fatte

sopra

sopra la moneda nra per la somma sua importantia al stato nro
è trattata in questo nro cons.°, così è consono, conveniente,
immo necessario, che la punition et execution di essi fatta
contra li falsificanti et depravanti quella, etiam sia
in esso consiglio determinata, massimamente che tal delitto
capit crimen lese Maestatis. Però sia statuito et ordinato,
che formati de cætero li processi per li Avogadori de comun,
et espediti per il collegio del cons.° di X.ci li delinquenti,
et quoquo modo colpabili di questo delitto, la punition
da esser fatta contra di loro, sia trattata in questo conseglio,
nel qual si debba proceder giusta li ordeni di esso cons.°;

(Corettion della Parte sop.ta)

Andreas Vendraminus Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Significamus vobis, quod
hesterno die in cons.° nro X.m cum Additione ad removendam omnem
dubitationem, quæ quoquomodo oriri posset super exemptionem
bannorum contentorum in lege in eodem consilio cum Additione capta
die XX. octobris 1473. super monetis falsis, expressius declarando mentem nram, statutum et declaratum fuit, quod firmo remanente beneficio tali L 3000, parvorum, de quibus Rectores nri
seu eorum officiales essent præsentantes cognoscendi per capita p.ti
consilij nri Decem, præsentatores adulteratorum monetæ nostræ non
possint de cætero eximere se se, neque alios de banno nisi pro suo

homicidio cum carta pacis, non intelligendo de hac civitate nostra Venetiarum, et pro crimine monetarum falsarum iuxta formam suprascriptae legis dicti 20. octobris 1473., quae in reliquis in suo vigore firma remaneat. Item ut pecuniae talearum iuxta intentionem nostram dentur ipsis praesentatoribus. Captum quoque fuit, quod quotiescunque casus occurrerit Rectores nostri mittere teneantur pecunias talearum praedictarum sine aliqua omnino retentione Capitibus praelibati consilij nostri X.^m sub pena duc. 500. in suis proprijs bonis exigenda per ipsa Capita, quae in alia re quam in solutione ipsarum talearum disponere non possint sub pena praedicta; Quare mandamus vobis etc.

Data in nostro Duc. Palatio die 28. mensis martij indictione x. 1477.

Contra quelli, che Alterano le monede di rame

1494. Die 27. Augusti. In consilio Decem.

Quoniam in parte alias capta in hoc cons.º cum Additione die xx. octobris 1473. contra falsificatores monetarum nostrarum tam Argenti, quam Auri nulla fit mentio de pena danda illis, qui alterarent monetam nostram cum aliqua sorte pulveris artificiose vel alterius generis biancimenti ad finem, quod nostra moneta Aeraminis appareat et expendatur pro moneta nostra argentea sicuti modo occursum est in casu horum duorum condemnatorum. Propterea.

Vadit pars, quod auctoritate huius consilij captum, provisum et statutum sit, quod de caetero si quis vitiaverit monetam nostram Aeraminis mediante aliqua sorte pulveris artificiose,

vel

vel cuiuscunque alterius generis, vel sortis bianchimenti per aquam, vel quod appareat et expendatur pro moneta nostra Argenteis, incursus ipso facto intelligatur, et sit in penam amputationis manus dexterae et eruendi unius oculi, ad quam etiam penam subiaceant omnes participes et socij huiusmodi culpae, et si fuerit accusator, per quem veritas facti habeatur, habeat libras quingentas solvendas de bonis culpabilium, et si non erunt solvendo, solvatur de pecunijs Dominij: et si ipse accusator fuerit socius, vel particeps talis delicti ultra taleam suprascriptam, quam consequatur, remaneat etiam absolutus ab omni poena talis culpae et teneatur de credentia: et publicetur haec pars in scalis Rialti, et ponatur hic ordo in commissionibus omnium Rectorum nostrorum habentium criminalem et mandetur observari in casibus, qui sibi in locis Regiminum suorum occurrent. ÷

(Contra gl'Indoratori delle monede.) 1502. Die ix. martij: In Consilio X.^m

Quoniam in parte alias capta in hoc consilio cum Additione die xx. octobris 1473. contra falsatores monetarum nulla fit mentio de pena danda illis qui alterant monetam nostram, seu Lorensiam Argenteam, deaurando et expendendo illam, vel illas pro medijs ducatis, seu bonis ducatis, sicuti modo occursum est, et propterea sit de novo remedio, et penis contra huiusmodi malitias et

et fraudes providendum.

Vadit pars, quod auctoritate huius consilij captum et nova lege et provisione statutum sit, quod quicunque de caetero deaurabit seu deaurari fecerit monetas nostras, vel forensicas argenteas, vel alterius metalli incurrant in poenam amputationis manus et eruatur sibi oculus, ad quam etiam poenam subiaceant omnes illi, qui scienter expenderent, vel expendi facerent, participes et socij qui forent in illa huiusmodi culpa et si fuerit accusator, per quem veritas facti habeatur, habeat libras quingentas de bonis culpabilium et si non forent sol= vendo solvantur de pecunijs Dominij nostri et si accusator foret socius, vel particeps talis delicti ultra taleam suprascriptam, quam consequatur, remaneat etiam absolutus ab omni poena talis culpae, et teneatur de credentia. excludantur ab hoc ordine, et in illo non comprehendantur illae monetae nostrae argenteae, vel alienae deauratae hactenus, vel quae deaurarentur quae haberent in se duo foramina. Et publicetur haec pars in scalis Rivoalti, et ponatur hic Ordo in commissionibus omnium Rectorum nostrorum habentium criminale, et mandetur obser= vari in casibus, qui sub suis regiminibus occurrerent. addatur quoque in Matricula Aurificum tam huius Civitatis quam locorum nostrorum, ne quis possit praetextu ignorantiae excusari.

(Che non si spendino monete false.)

Leonardus Lauredanus Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et sapienti viro
Andreae

Andreæ Triuisano de suo mandato Potti et Capo Cremæ et succes-
soribus suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.
Intellecto eo, quod ad capita consilij nostri decem per litteras uras,
quas scripsistis circa abundantiam monetæ forensicis nuncupatæ
cavalotti, quæ illic expenduntur ad ratam et valorem marchettorum
octo et parvorum octo pro quolibet petio, et quod, ut scribitis, pro
maiori parte reperiuntur ex ipsis falsæ cum maximo consequenti
damno fidelium populorum nostrorum, cum consilio nro Decem cum
Additione declaravimus, quod moneta pta bannitur tam in hac
civitate nra Venetiarum, quam in omnibus alijs civitatibus, terris,
et locis nostris sub omnibus maioribus penis per partes predicti
consilij nri Xm statutis et appositis, tam contra expendentes
monetas falsas, vel aliquin prohibitas per ordines nostros. Volumus
propterea et cum pto consilio nro Xm cum Additione mandamus
vobis, ut dictam monetam in locis publicis civitatis bannire, et
pro bannitis publicari facere ad omnium notitiam, et intelligentiam.
in ipsa autem publicatione declarari debeatis, et faciatis penas
per dictas partes et ordines consilij nostri Decem pdicti statutas
esse illas, quod qui scienter conduxerit, vel conduci fecerit, aut
expendiderit, vel expendi fecerit aliquam quantitatem monetæ falsæ
auri, vel argenti magnam, vel parvam tam in hac civitate Venetiarum
quam in omnibus alijs terris, et locis nris terrestribus et maritimis, cadat
in penam amputationis manus dexteræ, et eruendorum amborum
duorum oculorum et ultra hoc solvendi ducatos mille. Expendentes
autem monetas aliquas prohibitas per ordines nostros, incurrant

in penam ammissionis earum; De receptione vero et executione penitus
resintari ad capita consilij nri xm. Has autem ad futurorum
memoriam in cancellaria nostra registrari fecit. ——
Data in nro Duc. Palatio die x. novembris 1506. Indne xma.

Contra quelli, che stronzano o con aque diminuiscono le monete forastiere.

1525. Die ultima Junij.
In consilio Decem cum Additione.

E deliberato in questo conseglio del 1473. sotto di 20. ottobre, che à quelli che stronzano, ouero con aqua diminuiscono la moneta nostra, gli sia tagliata la mano destra, et cauati tutti doi gl'occhi, il che è stato prudentissimamente fatto, et cosi osseruar sempre si deue nell auenir ubique locorum nostrorum giusta la dispositione in omnibus di essa lege: Et perche fin hora non è stata fatta prouision alcuna de stronzatori di monete forastiere, li quali sono hormai ancora tanto multiplicati, che ne seguono oltra li insoportabili danni uniuersalmente offensione et non picciola della Giustitia, è necessario prouveder all'indennità di cadauno et pariter contra la temerità di tali scelesti et però.

L'andarà parte, che per auttorità di questo consº sia statuito, che se alcuno de cetero stronzerà, ouero minuirà con aqua alcuna sorte di monete, si de Oro, come d'argento forastiere di qualunq stampa, si in questa Città nra, come in cadaun'altro logo del Dominio nro, siagli tagliata una mano, et cauato uni occhio. Chi ueramente accuserà alcuno di detti, che stronzassero ouero con aqua diminuiranno in questa nra città et in le altre terre et loghi nostri le ditte monete d'oro, ò d'argento forastiere tal che per la sua accusa si habbia la uerità, habbia questa

questa

questa taglia delli beni del delinquente (condotto che sarà nelle forze della S. N.) Lire seicento de piccioli per cadauno così accusato, come condennato se ne saranno, sin minus delli danari della S. N. ; et se alcuno farà concio et intenderà de tali sbronzatori et diminuitori di monete d'oro, ò d'argento forastiere, et non venirà, ò non andarà à palesarli, et manifestarli; cadano alla pena pecuniaria sopradetta de Lire seicento delli beni suoi. Et sia publicata la presente parte sopra le scale di Rialto à notitia de tutti, et mandata la copia alli Rettori nri, che così debbano osservare et esequire, da esser registrata nelle commissioni di cadauno. —— ——

(Che le pene corporali date à monetarij non si possano redimer con danari)

Andreas Gritti Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili et sapienti Viro Joanni Ant.° Venerio de suo mandato Potti et Cap.° Cremae et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Hauendosi veduto che in alcuna condannason fatta contra monetarij san posto, che potesse redimer con danari dalla pena di qualche membro oltre l'auttorità limitata per la leze de xx. ottobrio. 473. per il mal essempio da ciò procedente, Noi col cons.° nro di x.ci hauendo deliberato, che in ogni condennatione, che faranno li Rettori nostri contra Monetarij à pena corporal non possano apponer, che li condennati possano redimersi con danari per alcun modo non ostante statuto alcun in contrario. Pertanto conesso conseglio nro di x.ci vi commettemo, che dobbiate così osservare

sicche li condennati monetarij non possano redimerse con danari, come è predetto sotto la pena contenuta in la parte del 1473. prout iacet et tutte le altre parti, che parlano de monetarij, et siano le pnti lre registrate in quella canc.ª vostra, dando alli capi del cons.º nro di X.ci per vostra notitia del riceuer et essecutione.

Datæ in nro Duc. Palatio die ultimo martij 1535. Ind.ne octaua.

In materia delle monede et Danari forasteri.

Assai chiaramente per lettere scritte con li capi del cons.º nro di X.ci sotto il di 12. del passato, quali ordinassimo, che fossero registrate in quella vra canc.ª hauete visto qual sia la ferma intentione nra et de predetti capi, dependente dalla deliberation del cons.º nro di X.ci, che ne in quella camera, ne fra particolari in alcun pagamento hauessero à correr monete forastiere, anzi in tutto li hauesti à prohibir, come in dette nre particolarmente si contiene; il che intendemo minime obseruarsi con molta nra displicentia essendo hora uenuto à notitia nostra, che il capitolo et canonici di sant'Alessandro maior di quella città uoleno astrenger l'inventino da gradignano suo creditor à tuor per suoi pagamenti monete forastiere ouero altre monete per maggior precio de la limitation nra fatta con il cons.º nro di X.ci. Unde ne è parso fanui la pnte insieme con li capi del cons.º nro predetto et efficaciter ue impo=nemo, che faciate, che detti canonici et capitolo paghino il predetto inventino di ori et moneta nra alli pretij limitati per

el

el cons.° n̄ro antedetto et non altrimente, il che esseguirete omnino, facendo etiam osservar in quella camera città et territorio quanto per detta n̄ra del predetto ui scrivessimo, replicando le proclame per inanti fatte, sicche in ogni modo si estirpino le monete forastiere, et le n̄re si spendino giusta la limitation n̄ra. intendete la mente n̄ra, et del Cons.° n̄ro di Dieci. operate per modo, che nõ habbiamo causa di replicarui più in quella materia. ——

Data in n̄ro Duc.° Pal.° die 16. Julij 1555.

Nella medesima materia.) Alli cl.mi Rettori di Bergomo. ——

Intendemo, che in quella città corre delle monete forastiere, et massime quattrini forastieri in gran quantità et perche sopra ogni altra cosa desideramo la osservanza della parte presa nell'ecc.mo cons.° di X.ci et sopra circa il Bandir delle monete, si in questa città, come in tutte le terre della Ill.ma Sig.ria pero pregamo le MM. VV. quanto possemo, à far, che si osservi la parte predetta, et non permetter, che in quella città si spenda monete forastiere di sorte alcuna eccettuando quelle di soldi doi dell'Aquila, et non di altra stampa neuua, et se per commodità di quella città è bisogno d'alcuna quantità di quattrini, et di moneda da soldi doi di cesa, o di altra sorte di moneda la ne diano auiso, che nõ mancaremo al bisogno, et se alcuno hauesse qualche suma di dette monede forastiere

et che ne volesse riussire, le V.re Mag. saranno contente mandarne de
qui una summa per sorte de ditte monede, che si farà far i sazi
et si darà ordine et modo à chi ne hà da riussire, come si hà
fatto a Bressia, et in tal maniera V.re Mag.tie teniranno di quelli
modi, che hanno fatto i detti Rettori di Bressia, siome VV.MM.
da detti Rettori di Bressa potranno haver information et aspet=
tando risposta se le raccomandamo. ——

Di Venetia à di 22. Zugno 1546.

Zaccaria Vendramino
Thomaso Contarini. } Proveditori in Ceca.
Francesco Moresini.

Circa le monete d'oro, et d'argento.

1547. Die 19. Decembris.
In Consilio Decem cum Additione.

Che da mò inanti il Ducato Venetiano, si Vecchio, come di Ceca non
si possi spender per più de L 7 s 14. l'ongaro Thodesco et
Turco L 7 s 10. il fiorin d'ogni sorte rodolotto scotto aragonese
L 7 s 8, la Navicella L 7 s 7 il scudo Venetiano L 6 s 16, et
tutti li scudi forestieri siano banditi, ne si possano per alcun
modo spender per alcuno ne in questa città, ne in altre terre,
et lochi nostri, mà siano tagliati secondo la forma delle leggi, et
debbino i proveditori di Ceca à quelli li portaranno scudi forastieri
dar immediate la valuta loro in tanta buona moneta, ò vero,
ori non prohibiti et dovendo delli detti scudi forastieri far far
scudi Venetiani con ogni diligentia et tutte le monete forastiere
eccetto li bezzi buoni, et quelli da doi soldi, veneti da l'Aquila

siano

siano Bannite, ne si possano spender per alcuno, sia chi si voglia, ma siano tagliate, et perse secondo la forma delle leggi nostre, ne si possano tenir nelli Banchi, et Bancketti salvo che tagliate, et nel resto siano ferme, et valide le parti prese in questo conseglio alli 14, et 17. Decembrio 1545. in tal materia de ori, et monede, alle quali li Proveditori nri de cecca debbano far dar essecutione, cosi in questa nra città, à chi aspetta, come di fuori alli Rettori nri. Oltredicio sia preso, che quelli, che metteranno argenti in cecca fra termine di mesi otto prossimi siano essenti dal Pagamento delli tre grossi per marca, eccetto quel argento, che sarà condotto per conto del mercato de D. Zampaulo, et Zuane Lennico Lerber Alemani, contra il quale sia essequito quanto è stato preso in questo conseio, et quelli, che voranno li suoi danari dell'ammonrare degl'argenti, li sia dato immediate. Sia etiam deliberato, che alcuno, che tenga banchetto et che si essercita in banchetti, non possa esser contador delli officij nri sotto pena, se'l sarà principale di perder l'officio et se'l sarà substituto, et coagiutore di esser Bandito per cinq anni di questa città, essendo obligati li contadori et substituti sotto la predetta pena di tagliar tutti li ori prohibiti, che li capiteranno nelle mani et restituirli tagliati alli suoi Patroni et le monete forasthiere similmente tagliate. Le quali siano delli contadori et se in alcun tempo se trovarà in

alcuna delle casse delli Officij nostri, et Camere difuori alcuna quantità di ori, et monete prohibite, il danno de quali vadano à conto del cassiero, ò camarlengo, in tempo del quale saranno trovate, et delli Avogadori nostri di commun siano domandà mattina bollate le casse à tutti li cassieri delli officij di questa Città, et sia scritto alli Rettori nostri, che debbano far bollar le casse delli camarlenghi, acciochè non ricevano maggior quantità delli detti scudi forestieri di quello, che fin hora hanno, et acciochè debbano far esseguir la presente deliberatione. ——

Ex registro Canc.ri Bergomi fol. 181.

Contra li Biastematori.

Andrea: Gritti Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, et sapienti viro Gianni Antonio Venerio de suo mandato Potestati et cap.o Cremae et successoribus suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Vi significamo, come alli 18. del presente mese è stà presa l'infrascritta parte nel cons.o nostro di X: la qual vi commettemo per l'auttorità del detto conseglio, che dobbiate far osservar, et far publicar à notitia de tutti, et registrar in quella cancellaria, mandandone etiam la copia di essa à tutti li Rettori delle castelle à voi sottoposte, acciò etiam loro facciano il simile. Essendo conveniente, che sì come è stà provisto in questa città di punir li Biastematori del santissimo nome de Dio, della Beatissima Vergine Maria, santi, et sante, così osservar si debba in le città

terre

terre, et luoghi del Dominio nostro. Però.

L'andarà parte che per auttorità di questo conseglio sia scritto alli Rettori delle Città, terre, et luochi nri, et mandati li soprascritti ordeni, et pene statuite contra li Biastematori; et commessoli, che li debbano far publicar nelli luochi soliti, et detti ordeni et pene inviolabilmente osservare et esseguire.

1. Che non sia alcuna persona nelle città, terre et luochi nri, sia di che grado stato, et conditione esser si voglia, che ardisca biastemar, ne maledir il nome de DIO et S. Nro Giesu Christo, et la sua Gloriosa Vergine Maria, ne in vilipendio loro dir parole vituperose ne particolarmente, ne in genere sotto nome della corte celestiale ne espressamente, ne per alcun color, ò forma de parole per alcun modo, ò ver ingegno.

2. Che li contrafattori di questo santissimo ordine oltra altre pene contenute nelli statuti, et ordeni delle città, et Terre nostre, cadano ad irremissibil pena di pagar lire quattrocento de piccioli star anno uno in preson serrati, et essilio di queste Città nre, et distretti per anni cinq., et se saranno sudditi nri oltra la pecuniaria pena sopradetta, et oltra la prigion et essilio delle città, et distretto dove si trovaranno per detto tempo, siano etiam banditi dalle città, et Patrie loro, et de suoi Territorij per detto tempo.

3. Li forastieri veramente di alcuna conditione oltra la pena

pecuniaria antedetta, siano per detto tempo essuli di quella città, oue si trouaranno, et da tutte le terre et luoghi del Dominio nostro. .

4. Che se li Delinquenti saranno persone mendiche, et Vagabonde, che non hauessero da pagar, ne esser in speranza che altri pagasse per loro, sia in tal caso commutata la pena in qual altra corporale, che parerà alli Rettori nri, oltra a qual le altre pene ciò è preson, essilio, et taglie restino ferme.

5. Che da tutti li sopradetti, quali rompessero li bandi loro habbi chi li prenderà et condurrà nelle prigion tanta taglia, quanto saranno state le condannason loro pecuniarie et questi tali condannati stiano mesi sei in preson serrati; li qual compiti però non siano relassati, se prima non haueranno pagata la pena et taglia loro, la qual pagata et relassati, tornino al bando, et hoc toties, quoties etc.

6. Quelli ueramente, che fossero condennati contumaci et assenti non s'intendino hauer principiato il bando loro, saluo da poiche haueranno pagate le condannason loro pecuniarie predette.

7. Che parendo alli Rettori nri la preuarication commessa, et le persone preuaricate esser di conditione tale, che meritassero maggior animaduersion, che la sopradetta ordinaria punitione, non ostante le sopradette determinate pene siano condennati li delinquenti di più punitione per la grauità et enormità delle Biasteme per la condition della

persona

persona, per il luoco, et per il tempo, et altre circonstantie del delitto.

8. Che quelli, che saranno fra una volta condennati del sopradetto delitto, siano dupplicate tutte le pene sopradette, se in quello la seconda fiata recascassero, et se la terza volta recidivassero come incorrigibili, et impenitenti; tutte le sopradette pene siano dupplicate.

9. Che tutti quelli, che accusaranno tali scelestissimi delinquenti siano tenuti secretissimi sotto debito di sacramento con tutti quelli mezi, modi, et pene, che si osservano nelle materie secretissime di stato, se essi loro accusatori vorranno, et haver debbono per la parte à loro spettante la mità delle pene pecuniarie sopradette, sì nel primo, come nel secondo, et terzo caso, da esser pagati nelli beni delli delinquenti, se ne saranno, sin minus delli danari della Sig.ria nostra; et non si trovando beni delli delinquenti, essendo loro carcerati, non siano mandati al bando, ne quello mai comincij, se prima non haveranno pagato, come di sopra è detto, et se li accusatori fossero incorsi in delitto di Biastema, siano Assoluti fino al giorno dell'Accusatione, che facessero di alcuno altro Biastematore. Tutte le altre veramente Biasteme de santi, et sante siano punite dalli Rettori, sicome per consientia loro li parerà.

Datum in nostro Ducali Palatio die 23. Januarij 1533. Ind.ne 7.ma

Che si possano denontiar li Biastematori con denontie secrete, et che non se li diano le difese per procurator.

Petrus Lando Dei Gra Dux Venetiar etc. Nobilibus et sapientibus Viris Marco Mauroceno Doctori de suo mandato Potestati, et Hieronymo contareno capitaneo Brixiae fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Per ouviar alli scandali et inconvenienti già incominciati sentirsi nelle terre nre per non si servar nella secreta credenza, che si doveria nelli nomi di quelli, che accusano li Biastematori è stà presa parte nel conseglio nro di Dieci, che nelle terre et luoghi nri si possano denontiar li Biastematori con denontie contrasignate senza metterui il nome dell' accusador, come si fa in questa città nostra, con questa però espressa dechiaration.

Che in tal caso la denontia non s'intendi provata, salvo per tre testimonij almanco, possendo occorrer, che in quella il proprio accusator si habbia à notar per testimonio, nel qual modo sarà satisfatto alla Giustitia, et alla segurtà del denontiante, et perche talli accusati ut plurimum erano fatte le difese per procuratori sotto presto de statuti delle città, non essendo conueniente, che si habbino in consideratione doue si tratta dell'honor del nro S. DDIO, è stà preso etiam insieme, che non ostante tali statuti non possino de cetero esser admesse per procuratori le difese di quelli, che saranno accusati per biasteme, siche pretendendo tali attioni de difesa, le habbino à far personalmente,

però

però con l'auttorità del detto conseglio vi commettemo, che dobbiate far osservar, et che si osservi la continentia sob.ta della ditta parte, facendola publicar à notitia d'ogni uno, et registrar nella cancellaria le presenti lettere.

Datæ in nro Duc. Palatio die 9.o Iunij 1542. Indictione prima.—

1548. à 19. d'ottobre.
In conseglio di Dieci.

Contra li Biastematori.

Fu primamente provisto per questo cons.o del 1537. à 7. genaro, che non sia alcuna persona in questa città, et distretto di che grado, stato, et conditione esser si voglia, che ardisca Biastemar, ne maledir il santissimo Nome di Dio, et S. nro S.r Giesu Christo, et la sua gloriosa Madre Vergine Maria, ne in vilipenderli con dir parole vituperose ne particolarmente, ne in generale, sotto nome della corte celestial, ne espressamente ne per alcun color, ò forma de parole per alcun modo, ò per ingegno; et poi 1537. à 20. decembre furono creati tre essecutori, à quali fù commessa la sopradetta parte et per la loro diligentia si vede hormai quasi esser estirpato così detestando peccato, il che è stato, et è grande honor alla Republica nra. È vero che li tristi, et scelerati huomini, quali non per amor della virtù, mà per timor della pena si astengono dalle Biasteme espresse, et note ad'ogni uno, hanno trovato novi modi

di Biastemar il s. Iddio con parole scandalose et che cadono
in Vilipendio di sua Maestà, come è, che alcuni non vo-
lendo dir al Dispetto, dicono al conspetto et al conspettazzo
de Dio, ti romperò li Bralli, ti caverà il cuor, parola,
che è indubitata Biastema, oltra che la è causa, sicome
dali medetti essecutori ne è stato esposto, che molti quali
dicono al dispetto si comono con elle, che hanno detto al conspetto
et anco i testimonij hanno campo di metter in dubio li giu-
dici dicendo, non posso giurar che l'habbi più detto al dispetto
che al conspetto et così molti subterfugono la meritata pena
al che essendo necessario proveder à laude della Maestà
Divina et per dignità della Republica nostra.

Andarà parte, che tutti quelli, che de cetero usaranno questa
parola al conspetto, ò conspettazzo, che per le parole ante-
dette il susseguente cadessero in Vilipendio della Maestà
Divina et Beatissima Vergine Maria siano puniti dalli
essecutori nostri contra la Biastema di quella pena estraordinaria
citra ex nam ordinariam, che parerà alla conscientia de tutti
tre loro concordi meritar il delitto commesso, come possono
de quelli, che commettono tumulti in Giesia et altri magi-
stri per le lege di questo conseglio del 1546. a 15. febraro
remanendo però tutte le parti di Biasteme nel pristino
suo rigor et inviolabile essecutione. Et la presente
parte sia publicata sopra le scale de san Marco et di Rialto
ad intelligentia d'ogn'uno. /

Se li Biastematori si debbano absolver, ò condennare.

1555. Die 28. septembris.

In consilio Decem.

Principe Francisco Venerio.

Fù prouisto per parte presa in questo conseglio sotto dì 23. Zener 1535. che alcuno non ardisse biastemar il nome del nro S.r Iddio, ne della gloriosa Vergine Maria, et come in essa parte: il che si può creder, che sia stato di alcun merito appresso la Maestà Diuina et anchi alcuna laude appresso il mondo. et perchè nella parte prefata si contiene in fine di quella un capitolo dell'infrascritto tenore che dice - et se gl'accusatori fossero incorsi in tal delitto et Biasteme siano assolti sino al giorno dell'accusatione, che facessero di alcun Biastematore - onde che alcune volte si ha veduto dar sinistra interpretatione à detto capitolo contra la buona intentione et mente di quelli Religiosissimi senatori quali da zelo dell'honor del nome Diuino si mossero ad instituir tal santo et laudabil decreto - Perochè è occorso, che quando uno è stato accusato per Biastema, douendosi proceder contra di lui à condannason per impedir quella, ha accusato un'altro con tal mezo, et tal sinistra interpretatione della legge p(re)fata si ha fatto liberar, accusando, come si ha inteso per la maggior parte persone pouere, quali non hanno di ricolta et

differentia di star più in uno, che ni l'altro paese et Cosi
òvero acusando assenti, che non si hanno potuto haver nelle
mani per darli castigo; et accade con tal fraude de mille
che fossero accusati per Biastema, accusandosi l'un l'altro
et liberandosi l'un l'altro con questa indebita forma l'
ultimo solum veniria ad esser condennato et li 999.
liberati con infinita offensione della Maestà del nro S.
SIDDIO et dishonor della Giustitia et delusione di quella
santa legge, fatta con molta maturità et circonspet=
tione delli nostri maggiori contra le Biasfemie. Però ne-
scendo espressamente, et particolarmente se intenda
il sopradetto capitolo.

L'Andarà parte, che quando alcuno sarà stato accusato per
Biastema, si debba proceder contra di quello à expeditione
aut in condemnando, aut in absolvendo, siccome porterà la
Giustitia; et se quel tale accusato accusarà un'altro
di Biastema, non possa esser assolto per tal causa; ben
possa conseguir la taglia limitata dalle leggi. et il
capitolo sopradetto s'intenda haver luoco solum in
quelli, quali veniranno spontaneamente à denontiar
se stessi avanti che siano accusati et che simul, et semel
accusaranno un'altro di Biastema, seguita però
prima la condannason contra quello, òver quelli, che da
lui fossero stati accusati dapoiche si haveessero denontiati
se stessi. Ne altramente si possa intender, ne inter=
pretar detto capitolo per alcun modo, forma, ne ingegno. —

Giuramento da darsi agl'Ebrei.

Ego Judeus iuro per Deum Viuum, et uerum, et per Deum Abraam, Isaac, et Jacob, et per Deum, qui fecit Coelum, et Terram, et per illam Legem, quam dedit patribus nostris in Monte Synai in manibus Moysis, et per duas tabulas lapideas [illegible] o per Arcam foederis. Per Adonay, [illegible] per Patrem Abraa', si non deglutiat me terra, sicut deglutiuit Dathan, et Abiron, et si ignis nata non ueniat super me, sicut misit Deus in Monte Tabor, quod de his, quae a me quaeruntur, uera fide, et unanimiter in omnibus, quae scirero uerum dicam nella deseriatione fatta etc.

Parte in materia de' schioppi da roda.

1532. Die 25. sept.s In consilio Xcem.

Nouamente è stata excogitata una sorte di schioppi, che si fanno cō artificio, che butta fuoco da sua posta, et per esser piccoli si portano sotto le ueste che alcuno non s'accorge essendo stà morto ultimamente il fidelissimo nostro Antonio Bedernullo di Venzon, et etiam sono stà morti ultimamente alcuni altri in la Patria del Friul con uno tal schioppo, et essendo omnimoda cosa da proueder, tolendo uia del tutto tal perniciosissimo instrumento. Però.

L'andarà parte, che per auttorità di questo cons.o detti schioppi che si discargano con artefitio, che butta fuoco da sua posta siano in perpetuo banditi sì, che ne esser condotti

ne fatti, ne portar si possano in questa città, ne in altre terre, et luochi n(ost)ri così da terra, come da Mar, et sia chi esser si voglia, sotto pena à Mercandanti, ò altri, che li conducessero, ò vero facessero condur, et similiter alli Maestri, che li lavorassero, ò vero che ne tenessero, di star un anno nella preson forte, et di esser perpetuamente Banditi dalle terre, et luochi n(ost)ri, et incorrer debba in irremissibil pena de Lire cinquecento; dechiarando che se cadauno havesse di detti schioppi fra termine di giorni otto dal dì della publicatione sia obligato à presentarli alla cassa di questo conseglio, et quelli di fuori alli Rettori delle terre n(ost)re, li quali siano tenuti mandarli alla ditta cassa. passato il qual termine quelli: che portassero di detti schioppi, over li tenessero in casa, et sia chi esser si voglia, nemine excepto etiam che havessero licentia da questo Cons.^o di portar arme siano perpetuamente banditi dalle terre, et luochi n(ost)ri et incorrer debbano nella pena sop(radi)ta et sia commessa la essecutione della presente parte alli Avvogadori de comun, et alli officiali n(ost)ri di notte, alli quali prima sarà stà fatta l'accusa, li quali haveranno un terzo della pena sopradetta. Un terzo sia dell'Accusador et un terzo devenga alla Sig.^ria N(ost)ra. et sia scritto alli Rettori nostri da terra, et da Mar, che debbano osservar,

et

essequir la p(rese)nte parte, et quella far publicar à notitia de tutti; et debba parimente esser publicata sopra le scale di san Marco, et di Rialto.

Nõ si possa portar schioppi sopra le feste.

1541. Die 28. septembris.

In consilio Decem.

Commettendosi sceleri, et molti homicidij sopra le feste, in le Ville, et territorij nostri concitato il tumulto de risse per quelli, che si riducono à esse feste armati trà le altre sorte d'armi con schioppi, è da farne provisione, acciochè tali inconvenienti non habbino à seguire, la qual è bene, che etiam si estenda in le città, et terre n(ost)re per ouviar alli scandali, che in alcuna di esse per causa di detti schioppi facilmente potriano occorrere, et però

L'Anderà parte, che per auttorità di questo conseglio sia p(ro)hibito ad ogn'uno, et sia chi esser si voglia, ciò è che alcun nõ possa, ne ardisca riducendose alle feste portar ne haver schiopetto, ò schioppo di sorte alcuna cosi cargo, come non cargo sopra le feste in Villa, ò in loco alcuno dei territorij sogietti al Dominio n(ost)ro dove le se facessero. ne etiam per le Città, terre, et castelli nostri alcuno possa portar detti schioppi, ò schioppetti carghi sotto pena di squassi tre di corda, et de £ cinquanta de piccoli, la mità della quale habbi ad esser dell'accusador, qual sia

tenuto secreto, et l'altra mità de chi farà l'essecutione
la qual debba fare quel Rettore, ò Giusdicente, al quale
sarà data la denontia contra alcuno, che habbi contrafatto
nella Giuriditione sua immediate, sì quanto alli squassi
che da esserli dati, come che siano pagate esse lire cin-
quanta delli beni di quel contrafattore. Et se alcuno
fosse, che non havesse di poter pagar, debba quello star
serrato in preson mesi sei in luogo della ditta pena pe-
cuniaria; et sia scritto à tutti li Rettori nri da terra
che faciano publicar in le città, terre et castelle à
se commesse, et nelli Vicariadi, et in tutte le Ville, et
luoghi nri della Giuriditione sua la presente parte,
la qual debba esser posta etiam nelle commissioni di
successori di tempo in tempo Rettori, con ordine, che
al Principio de Regimenti suoi la faciano mede-
simamente così publicar à notitia di tutti. —

1545. die xxij. Septembris
In consilio decem cum Additione.

Li schioppi di roda et Balestrine siano prohibiti.

Che tutti li schioppi che si traheno con Artificio et buttano fuogo à sua posta, che la cana sarà di quarte tre, et di manco di tre quarte et similmente alcune Balestrine piccole, che da novo si è introdotto portar adosso siano in perpetuo banditi, sichè ne esser condotti, ne fatti, ne portar si possano in questa nra città, ne in le terre, et luoghi nri così da terra, come da Mar,

et

et sia chi esser si voglia, sotto pena à mercadanti, et altri, che li
conducessero, ò vero facessero condur, et similiter alli Maestri, che
li lavorassero, over li tenissero, di star un anno nella Preson forte,
et di esser in perpetuo Banditi di questa città, et di tutte terre,
et luoghi nri, et di pagar L 500 ṗ de pḋ., quali tutte siano dell'
accusator. Dechiarando che cadauno, che havesse de detti schioppi,
e ballestrine debba tra'l termine di giorni otto dal dì della
publicatione appresentarli alla cassa di questo conseglio, et
quelli di fuori alli Rettori delle Terre nre, li quali siano tenuti
subito mandarli alla ditta cassa. Passati veramente li giorni otto
se sarà trovato alcuno à portar detti schioppi ò ballestrine, ò vero
alcuno, che le haverà in casa, et sia chi esser si voglia, nemine
excepto, etiam che havesse licentia da questo cons.º di portar
Armi pagar debba L 500. de pḋ., star anno uno nella prigion
forte, et poi Bandito in perpetuo di questa città, et di tutte
terre, et luoghi nri, la qual pena sia tutta integra dell'accusa=
dor, et la essecutione sia comessa alli capi di questo conseglio, et
sia scritto alli Rettori nri de terra, et da mar, che debbano essequir,
et osservar la pnte parte, et quella far publicar à notitia de
tutti, et similmente sia qui publicata à Rialto, et à San
Marco. Et perche alcuni scelerati cominciano andar per
questa città con li schioppi et archibusi, si de dì, come di
notte, sia preso, che se sarà trovato alcuno con schioppo, ò Archibuso
star debba anno uno in preson serrado, et pagar L 100 de pḋ.

à chi lo prenderà. Se veramente il schioppo ò uero archibuso sarà
trovato carico, in tal caso gli sia tagliata la man destra, et
habbi chi quello prenderà £ 500. de suoi beni se ne saranno
se non della cassa di questo cons.o; et la essecutione sia com=
messa alli capi predetti. Eccettuati quelli di questa città, che si
essercitano il giorno in imparar à tirar di schioppo, quali
però non possano sotto le pene predette cargar schioppo salvo
al loco del Bersaglio, et eccettuati quelli di questa
Nostra città, che andassero per le lagune uccellando giusta le
proclame delli capi di questo conseglio, li quali come intrano
in questa città non possano portar schioppi, ò archibusi carichi
sotto le pene predette. Sia insuper prohibito à cadauno
sia di qual condition, et qualità si uoglia, nemine excepto
il poter uenir in questa città con schioppi, ò archibusi,
ne arme d'hasta di sorte alcuna sotto pena di star un
anno in prison serrado, di pagar duc. cento, et di
esser banditi per anni cinque di questa città, et de tutte
terre, et luoghi nri: Ne possa alcun Barcarol levar
alcuno, che habbia tali arme d'hasta, schioppi, ò archibusi
sotto pena di perder la Barca, la qual sia abbrusciata
immediate, et di esser banditi per anni cinque di questa
città, la qual pena di duc. 100. sia di quelli officiali
che trovaranno la detta Arma, et se'l contrafattore non
havesse beni, li sia pagata dalla cassa di questo cons.o;

et

et se alcuno accusarà chi sia venuto con tali armi in questa città, sichè per la sua accusa si habbia la verità, sia tenuto secreto, et habbi li cento ducati predetti; et se alcuno che venisse con tali armi accusasse il Barcarol, che l'havesse condotto, esso sia assolto dalla pena, et il Barcarol sia punito nel modo sopradetto. Et questa deliberatione sia publicata sopra le scale di San Marco et di Rialto, et alli tragetti, et sia fatta intimar à cadaun delli Gastaldi delle Banche de tutti li Viaggi, acciochè lo facciano intender à cadauno delli Barcaroli. Et la execution sia commessa alli capi predetti, ut supra. Eccettuando da questo ordine quelli, che veniranno à tirar li Palij li quali non possino portar li archibusi carghi in altro luoco, che sopra il Lido sotto le pene predette. Et eccettuati etiam li predetti della città nostra, che si essercitassero in imparar à uccellar nel modo però di sopra detto. Ne si possa per alcun forastiero, sia chi esser si voglia tenir in casa in questa città ne schioppo, ò arcobuso, ne arme d'hasta di sorte alcuna sotto pena di pagar duc. 200. et di star un'anno in preson serrado, et esser bandito per anni dieci di questa città, et di tutte terre, et loghi nostri. Et li accusadori, li quali siano tenuti secreti, habbino li detti duc. 200. delli beni delli contrafacienti, se ne saranno, se non duc. 100. della cassa di questo cons.o; et à questa

Istessa pena cadaro quelli delli Habitanti di questa città che tenisse alcuna delle dette armi de forastieri in salvo, et sia dato termine a quelli delli detti forastieri, che havessero di tal armi de giorni otto ad haverle mandate fuori di questa città sotto la pena predetta. Et la presente parte sia publicata sopra le scale, ut supra, et la essecution commessa alli capi predetti; Non si possa far gratia ad alcun delli contrafacienti; Don, ò remissión, ò alcuna recompensation, salvo se la parte non sarà presa per tutti sei i consiglieri, et tre capi di questo conseglio, et presa con e cinque sesti delle Ballotte di esso cons.° congregato al numero perfetto.

1542. Die 24. sept.ᶦ Publicata super scalis Rivoalti per Antonium Tagliapiera Praeconem.

1561. Die 19. Febmarij.

In Consilio Decem.

Prohibition delli archibusi: Balestrine, Pistoletti, et altri simili instromenti:

Per deliberation di questo conseglio del 1532. et 1543. furono prohibiti sotto gravissime pene gli archibusi da Rode, et altri instrumenti, che si trazeno con artificio come arme et Instrumenti detestandi, et diabolici. Dopo sono state fatte diverse esecutioni, et dechiarationi delle dette cose, in modo che a poco, à poco crescendo l'audatia degl' huomini sono state del tutto interrotte esse leggi, et intanto è stata

grande

grande la licenza di tali inobedienti, che si veggono per tutta questa città, et di fuori nelli luochi publici, et privati, et per le strade, et sopra le feste huomini mascherati, et scoperti con doi, et tre archibusi per uno nel seno, et nelli calzoni, et attaccati alli arzoni con spavento, et pericolo delli buoni, et quieti sudditi nri, delli quali si sentono ogni di qualch'uno esser ferito, et amazzato con tal sorte d'armi: Alli quali inconvenienti perniciosi, et da non esser per alcun modo tollerati, e da proveder con nove et severe pene. Però.

L'andarà parte, che salva, et riservata la legge fatta contra quelli, che scaricano archibusi contra alcuno etiam che non lo ferissero, che vuole, che siano appicati per la gola, et quella, che dà pena di esser tagliata la man destra à quelli, che portano archibusi carghi, et salva ogni altra legge in questa materia d'Archibusi alla presente nõ repugnante; sia fermamente statuito, e deliberato, che tutti i schioppi over archibusi, che si trazeno con artificio, che siano di quarte tre di canna, et da li in giù, Balleschine et certe spade con ponte longhe acute, che si chiamano franco: pini, pontaroli, et altri instromenti da novo ritrovati, che si portano adosso, et agl'arcioni per ferir, et amazzar gl'huomini etiam armati, siano del tutto prohibiti, et banditi

Si che non possano esser portati, ne fatti, ne acconciati, così in questa nra Città come in qualunq altra Città, et luogo nro, così da Terra, come da Mar sotto pena à quelli, che li conducessero, ò ver facessero condur, et similmente alli Maestri, che li lauorassero, ò vero tenessero per vendere, ò per acconciar, di star anno uno in prigion serrati, et di esser in perpetuo banditi di questa Città et di tutte terre, et luoghi nri, et di pagar £ 500. de pri. prima che escano di prigione, le quali siano date all' accusator, da esser tenuto secreto. et sia fatto publicamente proclamar sopra le scale di S. Marco, et di Rialto, et di fuora per tutti i Rettori nri, che ciascuno, che hauesse detti schioppi, ò vero archibusi, balleshine, et altri simili instromenti, debba in termine di giorni otto all' hora prossimi presentarli alli capi di questo conseglio in questa Città, et di fuori alli Rettori delle terre nre, i quali debbano subito mandarli alli detti capi: passato veramente il termine delli giorni otto: se sarà ritrouato alcuno hauer delli detti schioppi et altri instromenti di sopra specificati, in casa, ò uer in altro luoco, se sarà Nobile, sia priuato per anni cinq continui di tutti gl' officij, beneficij, Regimenti et Conseghi nri, et etiandio del nro maggior conseglio, et

detti

delli officij, Regimenti et conseghi, che l'hauesse, ò al qual eletto fosse; et essendo cittadin, sia bandito per anni cinq di questa città et del Ducado et priuo d'ogni officio, et beneficio, che l'hauesse; et non essendo Cittadin, nè di altra qualità, se sarà presente, sia posto à vogar in Galia de' condennati per anni doi, et non essendo atto alla Galea, star debba anni tre in prigion serrato; et le medesime pene di bando delle città, et territorij, et di Galea e carcere, secondo la qualità delle persone, siano date per li Rettori nri di fuora alli transgressori del presente ordine, con taglia alli banditi, che romperanno li confini de lire seicento de picioli, da esser pagata dalli suoi beni à quelli, che li renderanno, se ne saranno, se nò delli danari deputati alle taglie – et all'hora questi tali Preti debbano star anno uno in prigion serrati, et poi ritornino al Bando, il qual all'hora li habbia à cominciar et hoc toties quoties. Et quelli, che accuseranno alcun di coloro, che hauessero delli detti schioppi, et arme, che non hauessero presentate, ut supra siano tenuti secreti; et habbino lire seicento delli beni dell'accusato, se ne saranno, se non delli danari delle taglie, ut supra – et li famegli, et seruitori, che sapessero i patroni loro hauer delle dette sorti d'armi, et non ueniranno à

manifestarli vivamente che lo sapranno, incorrino nelle pene medesime statuite, ut supra, contra li Principali transgressori; Mà venendo ad accusarli siano tenuti secreti et guadagnino lire seicento, da esserle pagate, ut supra. Et se alcuno di alieni Paesi venisse nelli nri con tal sorte d'armi, siano tenuti di lasciarle al primo luoco nro, oue arriuaranno et alle prime palate, le quali al ritorno loro poi gli siano restituite, acciochè le portino fuora, il che sia à loro fatto intender per li custodi delle porte delle città, et palatiesi nri. Et l'essecution della pñte parte sia commessa in questa nra città alli capi di questo Cons.° senza altro conseglio, et di fuori alli Rettori delle città et luoghi nri, non potendo alcun di loro minuir, ne alterar le pene sopras.ritte, mà inuiolabilmente et adunguem debbano essequirle contra ciascuno; et non possa delle pene sopraste, ouer alcuna di esse esser fatta gratia, ò alteration alcuna alli contrafacienti, saluo per tutte le ballotte di questo Cons.°

Et se alcuno sarà ritrouato nell'auenir hauer adosso schioppi carghi, ò altre arme della qualità soprascritta, oltra le pene soprascritte, star debba anni doi in prigion serrato, ò vero gli sia tagliata la mandestra secondo la qualità delli transgressori, et suspition di alcun delitto, che ue'hauessero commettere et essendo ritrouati mascherati con tali armi

gli

gli sia dupplicata la pena, non li possendo esser fatta gratia. Et la presente parte sia publicata sopra le scale di San Marco et di Rialto ad intelligentia di ciascuno, et mandata alli Rettori nostri di fuora, acciochè medesimamente la facciano publicar nelli luochi soliti. Siano però eccettuadi dalla presente parte i soldati nostri descritti nelli libri publici quando solamente saranno nelle fattion publiche. ∴

Contra quelli, che scaricano gl'archibusi.

1553. Die xx. octobris.

In consilio Decem cum Additione.

Se ben per molte leggi, et ordeni nostri sono stati prohibiti sotto gravissime pene li archibusi da roda, et altre simil arme; nondimeno si vede, che quasi tutti li homicidij sono commessi con detti archibusi, ò schioppi, dalli quali difficilmente si può guardarsi. Però essendo necessario far sopra di ciò, più gagliarda provisione.

L'andarà parte, che salue et riservate tutte le leggi, et ordeni, che devedono il portar, et tenir le dette armi secondo la continentia loro, sia aggionto, che se alcuno nell'avenir discargarà, si in questa città, come in alcuna terra, ò luoco del Dominio nostro schioppo, ò arcobuso di sorte alcuna contra alcuno, oltra ancora che non lo ferisse, se'l si potrà

haver nelle mani, sia immediate apiccato per la gola, et tutti li suoi beni siano confiscati, et se'l non si potrà haver sia, et s'intenda bandito di questa città, et de tutte le terre, et luoghi nri si da terra, come da mar, et de navilij armati, e disarmati, et tutti li beni suoi siano confiscati et se romperà il confine, et sarà preso sia apiccato per la gola, con taglia à quello, ò quelli, che lo prenderanno et daranno nelle forze nostre de lire mille, et à quelli, che lo amazzaranno nelli confini de L 800 [illegible] et in questa città sia commessa l'essecutione alli Avogadori nri di commun et fuora alli Rettori nri, non gli potendo esser diminuita la detta pena ad alcuno, ne fatta gratia di sorte alcuna, senon per parte posta per tutti li conseglieri, et capi, et presa con li cinq sesti delle Ballotte di questo conseglio. et in caso, che da quelli, che hanno da esseguir la pnte deliberatione non gli fosse data la debita et compita essecutione in ogni sua parte, si possa dar la denontia alli capi di questo cons.°, li quali debbano sotto debito di sagramento farli dar essecutione integramente senza altro conseglio. Et la pnte parte non si possa sospender revocar, ne interpretar, salvo con parte posta per tutti li conseglieri et capi, et presa con li cinq sesti delle Ballotte di questo conseglio et la parte sopradetta sia publicata in questa città et nelle altre terre et luochi nri, si da terra

come

come da mar per inteligentia di cadauno, et mandata all'
officio dell'Avogaria, et alli Rettori per la sua debita
essecutione.

Prohibition degl'archibusi di manco misura di tre quarte.

1558. A di 2. Zugno.
In consegio di X.ci con la Zonta.

È stato provisto per questo conseglio in diversi tempi, che nõ si possano tenir
ne portar schioppi da roda curti sotto pena di bando, et pecuniaria
come nelle parti sopra ciò prese, et alli 21. di ottobre 1550.
fu statuito per questo cons.o, che chi scaricasse schioppi così in
questa Città, come in cadaun luoco del Dominio nro contra di
alcun altro, ò ferendolo, ò non ferendolo fosse immediate appiccato
per la gola, et tutti li suoi beni confiscati, come nella parte
sopra ciò presa; Nondimeno si vedono multiplicar tanto
li delitti, che si commettono nel stato nro con schioppi, per la
libertà, che si ha da tenerli, et portarli con offesa de Dio
et della Giustitia, che è necessario farli maggior provisione per
la quiete et salute de sudditi nri. Però.

L'anderà parte, che salve, et riservate tutte le leggi, et ordeni
fatti in questa materia alla presente parte non repugnanti;
tutti i schioppi, et archibusi da roda così longhi, come curti;
et anche quelli da fogo, la canna de quali non eccede la me:
sura di quarte tre, et tutte le balestrine picciole siano in perpetuo

banditi, et prohibiti, sichè niuno, sia di che stato, grado, ò condition esser si voglia, nemine excepto, ardisca porse, ne farsi fare portar, ne tenir in casa in questa città, ne in alcun luoco del Dominio n̄ro Schioppi ne archibusi ne balestrine prohibite, ut supra, in pena, se sarà nelle forze di star un'anno in prigion serrato, et di esser confinato al remo in Galia in vita sua, et della confiscation de tutti et qualunq. suoi beni, et se nō sarà nelle forze, sia bandito in perpetuo di tutte le terre et luoghi; et Navilii armati, e disarmati del Dom: n̄ro con confiscatione de beni, et se venirà nelle forze caschi alla pena predetta. et chi accusarà, ò presentarà nelle forze alcuno, che de cetero haverà fatto ò farà, ò che portarà, ò tenirà in casa schioppi, ò ballestrine prohibite ut supra giustificando legitimamente la verità guadagni lire mille de piccoli da esserli pagati de beni delli Delinquenti, se ne saranno, et non essendoui beni de Delinquenti, habbia lire cinquecento de danari della cassa di questo Cons.° deputati alle taglie, et ogn'uno possa esser accusator, ò captor de predetti contrafacienti, alla qual pena caschino etiam li Hosti, che alloggiaranno forastieri, che habbino questa sorte d'armi prohibite, et caschi nella pena predetta ogn'uno, che farà, ò farà fare, ò tenirà serraglie di schioppo, ò rode da schioppi, ancora che fossero separate.

Habbia

Habbia tempo ogn'uno di giorni otto doppo la publicatión della pñte parte à di mandar le armé, se taglie, et rode prohibite, ut supra, fuori del stato nro, ò di presentarle alla cassa di questo conseglio quelli della città; et alli Rettori nri delle terre quelli di fuori, li quali siano tenuti mandarli alla detta cassa: il qual termine passato la pñte parte habbia la sua essecutione. Et non possi esser fatto gratia, ne diminuita la pena alli contrafacienti, senon per parte presa per tutti li conseglieri, et presa con li cinque sesti delle ballotte di questo Consº. — Et la essecution della pñte parte sia commessa in questa città alli Auuogadori nri di commun et fuori alli Rettori nri. Mà in caso che per quelli che hanno da essequirla non gli fosse data la debita, et compita essecutione in ogni sua parte, si possa dar la denontia alli Capi di questo Consº. li quali debbano sotto debito di sagramento farli dar essecutione integramente senza altro conseglio. Eccettuando da quest'ordine li soldati stipendiati nri, li quali li possano portar nelle fattioni solamente et non in altro tempo sotto le pene sopradette; et la pñte parte non si possa sospender, reuocar, ne interpretar, saluo per parte presa per tutti li conseglieri et capi et presa con li cinque sesti delle ballotte di questo conseglio. ——

Sospensione della parte cop.^ta)

1558. Die 28. Novembris.

In consilio Decem cum Additione.

Hoggi col conseglio nro di X.^ci et Zonta havemo deliberato, che la parte presa in esso cons.^o alli 2. di zugno prossimo passato circa gl'archibusi da roda sia sospesa fin che sarà deliberato altro per il detto cons.^o, restando ferme le deliberationi in materia degl'archibusi da roda da tre quarte di Canna in giù, et circa coloro, che spa=rassero archibusi contra alcuno, et le altre parti in questa materia. Di che havemo voluto, che sia dato aviso à li Rettori nri per intelligentia, et acciochè sia fatto publicare essa sospensione dove fu publi=cata la parte di 2. zugno predetta.

Prohibition degl'archi, et frezze.)

Ex commissionibus DD. Rectorum virtute partis captae in excelso Consilio Decem.

Quod gestio et usus Arcuum cum sagittis ferratis omnino bannitus sit et interdictus districtualibus, et siquis repertus fuerit cum arcu, et sagittis in itinere, aut in aliquo festo, vel alibi, cadat qualibet vice, qua contrafecerit ad penam quattuor squassorum funis sibi dandorum immediate per rectores nros, et solvendi libras centum, ac standi in carceribus annonum, et accu=sator habeat dimidiam partem pene pecuniariae, et teneatur de credentia et quod mittatur praesens

pars

pars ad omnes Rectores nr̃os cum mandato, quod publicare illam faciant de p̃nti non solum in ciuitatibus nr̃is et Territorijs, uerum et in omni Vicariatu, ut ad notitiam omnium perueniat, et nemo per ignorantiam ualeat excusare.

1570. Die 19. Maij. In Additione.

Che salue, et riseruate tutte le parti in materia d'archibusi, et particolarmente quella, che prohibisce l'uso degl'archibusi da roda eccetto che alli soldati al tempo delle fattioni solamente, et quella, che prohibisce di portar archibusi carichi, sotto pena di perder una mano, et similmente quella, che mette pena della forca à chi discarica archobuso contra alcuno, etiam che non lo ferisca, le quali tutte siano inuiolabilmente osseruate et esseguite, sia ad esse aggionto, che chi prenderà in flagranti crimine, et darà nelle forze della Giustitia, ò uero amazzarà chi hauerà scaricato archobuso contra qual si uoglia persona, se ben non l'hauerà ferita, conseguirà lire 600. de piccioli della cassa di questo Cons.o delli danari deputati alle taglie, da esser poi reintegrati con li beni delli delinquenti, se ue ne saranno, quali siano confiscati; et se colui, che amazzarà tal delinquente sarà soldato, oltra la taglia sopradetta hauerà dalla Sig.ria nr̃a doppia paga sino che starà alli seruitij nr̃i. Et la presente parte sia publicata sopra le scale di san Marco et di Rialto, et per tutti li sestieri della città sia fatta

intimar alli Capitani de soldati, che sono à pñte in questa città, et à quelli, che vi veniranno per l'avenire per i Rasonati nri, quali la debbano registrar nelli suo libri; et sia mandata alli soprastanti delle Barche, con ordine che sotto pena di perder l'officio suo, ne faciano avvertiti tutti li Viandanti, et tamen fatte, ò non fatte le sopradette intimationi, habbia questa parte la sua essecutione. la qual sia commessa alli Avogadori nri di Commun et cadauno di essi senza altro Cons.°, ne contra la dispositione della pñte parte si possa mitigar, permutar, ò differir la pena, ne far alcuna gratia, dono remissione, sospensione retrattatione, ò alteratione di qual si voglia sorte senon con parte presa con li cinque sesti di questo Conseglio. ——

Augustinus Gratiabona Duc. Not.^s

1571. à xxij. marzo. In Cons.° di X.^ci

Si sarà trovato con archibusi da roda, ò con stoppino impiciato, sia impicato per la gola.

Se salve et riservate tutte le parti, che parlano in materia d'Archibusi, et arme, sia preso, che tutti quelli che ardiranno nell'Avenire portare per questa città cosi di giorno come di notte archobuso da roda, ò con il stoppin impiciato di qual si voglia sorte, grande, ò picciolo, cosi se sara soldato, come altra qualità di persone, eccetto solamente i soldati quando saranno chiamati alla mostra, ò vero quando smontaranno di Barca fino che andaranno all'

alloggiamento

alloggiamento, cadano à pena di esser appicati per la gola, et habbino chi prenderà cadauno di questi lire 600. de picioli delli suoi beni, se ne saranno, se non delli danari della cassa di questo conseglio deputati alle taglie: et se passata un'hora di notte saranno trovati più di tre insieme con arme di qual sivoglia sorte, ò con licentia, ò senza, ò siano soldati, ò altri, eccetto che quando dismontassero di barca sino all'andar all'alloggiamento, come è detto di sopra, cadano à pena di esser condennati in Galea al remo con li ferri à piedi per anni tre, et habbia chi li prenderà lire 300. de picioli nel modo detto di sopra. Et la presente parte sia publicata sopra le scale di S. Marco, et di Rialto, et per tutte le contrade di questa città, et data alli Rasonati Ducali, che la debbano intimare à tutti li colonelli et capitani dè soldati, che sono al presente in questa città, et che veniranno nell'avenire, facendo nota di tempo in tempo di tale intimatione, et sia mandata alli Soprastanti delle palade, che la debbano intimare à tutti quelli, che veniranno in questa città sotto pena, non lo facendo, di perder l'officio suo: et tamen intimata, ò non, habbia la sua ~~data~~ essecutione.

Joannes Franciscus Marcellinus Duc. Not.

Parte In materia de Forestieri et Bravi.

1577. 26. April In Cons.o di X.ci
con la Zonta.

Li molti homicidij, et altri atrocissimi delitti, che ben spesso s'intende esser commessi nel Stato nro sono causati per la maggior parte, et passano per mano di huomini sicarij, et sanguinolenti forestieri, i quali venendovi, et essendovi anco condotti da diversi particolari per questo solo effetto di operar male, et cavandone con tal mezo il viver, et altre molte commodità si mettono à fare ogni sorte di sceleratezze, restandogli massimamente assai facile la strada di salvarsi col ritornar (si puo dir) senza pena alle patrie loro, poiche sebene sono posti in bando, li bandi per tal causa non li vengono ad esser di alcun castigo; però dovendo questo conseglio provedervi di quel modo, che sia conveniente alla Giustitia et alla sicurtà de fedeli nri, alla quale si deve attender con ogni diligenza à Gloria del S. Iddio, et ad honor della Republica nra, vedendosi, che le parti prese in questo Cons.o li anni 67. 20. febraro, et 74. XV. aprile in proposito di vagabondi, et bravi non possono haver la sua debita essecutione per le fraudi, che sono usate alla Giustitia da questa sorte di huomini, et da quelli, che si vagliono di loro; perciochè quando sono denontiati, ò Inquisiti, provano con facilità, che stanno per servitori et non per bravi; alla qual fraude dovendosi

rimediar

rimediar, come è predetto, con ogni mezo, et via possibile.

L'andarà parte, che salue, et riseruate le parti in materia di arme, sia à quelle aggionto et fermamente statuito, che alcun forastier di aliena ditiòn non possa per lo tempo, che starà al seruitio de particolari ordinariamente habitanti nel stato nro sotto qual nome si sia, anco che fosse tenuto fuori di casa, portar così in questa città, terra, ò luogo nro, ne solo, ne accompagnato con il patron arme da offesa di alcuna sorte, neanco sotto pretesto di esser ministro de i patroni sotto pena al contrafaciente, uenendosi in cognition della contrafattione ò per denontia, ò per inquisitione, ò per altra uia, hauendosi nelle mani di esser posto in galea de condennati al remo in catena con tutti li ordeni, che sono in tal materia per anni doi continui, et non essendo buon da galea, di bando di anni quattro di tutte le città, terre et luoghi nri da terra, et da mar, nauilij armati, et disarmati, et anco di questa città nra, et suo distretto, et habbi chi l'accusarà, et giustificarà l'accusa lire 400. de piccioli delli suoi beni, se ne saranno, se non delli denari della cassa di questo cons.° deputati alle taglie, et quello, ò quelli, che lo prenderà, et darà nelle forze della Giustitia, se saranno ministri publici habbino lire 400. de piccioli et non essendo ministri pub.ci lire 800. da esserle pagate, come di sopra, douendo in tal caso il Reo

continuar à servire al Remo oltra li doi anni sopradetti tanto di più, quanto importarà la taglia, che sarà stata pagata per lui se veramente il Reo non si potesse hauer nelle forze, sià publicato bandito per il sudetto tempo di anni quattro di tutte le terre, et luochi in tutto, come di sopra: il qual se contrafarà al confine, et sarà preso, incorra nella pena della Galea per il tempo sopradetto di anni doi, ò vero non essendo buon da Galea di stare in una prigion serrata per anni quattro, li quali finiti, ò della Galea, ò della prigione debba ritornare al bando, che all' hora s'intendi principiare, et questo tante volte, quante contrafarà, et chi l'hauerà preso, e dato nelle forze della giustitia habbi lire 600. de piccoli de suoi beni, se ne saranno, se non delli danari di questo conseglio Deputati alle taglie; dechiarando, che se alcun mio suddito, che stia à servitio di particolari, come di sopra, commettesse nella città, terra ò luoco dove servisse qualche delitto, per lo quale meritasse bando, possa quel Rettor bandirlo anco dalla città, terra, ò luoco, del quale egli fosse. ——

La prohibition dell' archibusi fatta per Venetia sola sia osservata per tutto 'l stato.

Che la parte 1571. 22. marzo, per laquale è prohibito à portar per questa Città così di giorno, come di notte archibusi da rota, ò con il scoppio impiedrato di qual si voglia sorte grandi, ò piccioli, et come in essa, debba nelli auenire esser osservata anco per tutto il resto del stato

nostro

nostro, et così le parti pure in proposito di schioppi, archibusi, et altre arme prohibite di 19. Febraro 61. et 19. marzo 70. lette à questo conseglio, le quali insieme con quelle di 20. Febraro 67. et xv. aprile 74. in proposito di vagabondi, et bravi similmente lette, et con la presente siano stampate, publicate qui et per tutte le città, terre, et luoghi nostri et rinovata la publicatione di tre in tre mesi à notitia di cadauno; et nondimeno publicate, ò non publicate habbino la sua debita essecutione, della quale, et della publicatione, che sarà fatta di tempo in tempo debbano li Rettori delle città, et terre nostre, che hanno criminal, ò quali fuori di questa città s'intendano dette parti commesse, darne aviso alli capi di questo conseglio et far registrar nelle loro cancellarie à memoria de' successori questa et le altre sopradette parti; le quali siano anco poste nelle loro commissioni; dovendo li detti Rettori al loro ritorno in questa città portare una fede al secretario deputato alle voci di haverle esseguito quanto di sopra, senza la qual fede non possa esser lassiato andar à capello, ne esser eletto ad alcuna cosa; ne possano li conseglieri ò altri (sia chi si voglia) ordinar in contrario.

Che tutte le taglie sopradette, come quelle, che sono state imposte fin hora, ò che si metteranno nell'avenire siano pagate intieramente à quelli, che per giustitia le doveranno havere; ne possa alcuno

delli capi di questo Conseglio sotto debito di sagramento dar ordine in contrario, ne li Secretarij notar.

Sia in questa città commessa l'essecution della p̃nte parte et di tutte le altre in essa nominate alli capi di questo Conseglio et Auogadori di Commun. ——

Hieronymus Pulverinus Duc. Not.

SEBASTIANUS VENERIO DEI Gra DUX Venetiarum &c. Nobb. et sapientibus Viris Joanni Michaeli Potti. de momo et cap. Tarvisij, et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis heri in consilio nostro decem cum Additione fuisse captam partem tenoris infrascripti. V3.

Sia concesso alli soldati stipendiati et à quelli delle cernide portar archibusi da roda, et da fogo di mesura.

Fu deliberato à 22. marzo 1571. per li rispetti, che conteniano all'hora, che non fosse alcuno, che ardisse portar archibuso da roda, o col stoppin impiccato di qual si voglia sorte grande, ò picciolo, se ben fosse Soldato, eccetto che quando fosse chiamato alla mostra, sotto pena della vita &c. come in essa parte è dechiarito, la quale à 26. d'aprile prossimamente passato fu poi dechiarita per questo Conseglio che si estendesse anco nelle Città, et luochi nri da terra ferma; Mà perche questa deliberatione, quando non fosse meglio dechiarita apporteria seco questo impedimento, che li soldati nri non potendo adoperar archibusi, veniriano à dismenticarsi et perder l'uso di tal arma tanto neces=

saria

sarà nelle fattioni è conveniente dechiarir qual sia intorno ciò la mente nostra. Però.

L'andarà parte, che salua et riseruata la sopradetta parte di 22. marzo 1571. et 26. april 1577. in tutte l'altre sue parti, in questa, che parla dè soldati sia dechiarata nel modo, che segue, ciò è.

Che li soldati, che si atrovano al stipendio nro, et parim.te quelli delle cernide non possano portar archibusetti curti da ruoda, che siano manco della misura ordinaria, se non sopra le fattioni, mà ben che possano portar archibusi longhi di mesura, così da roda, come col stoppin impiciato per potersi essercitar in adoprarli, secondo che fà bisogno, mà ben dovendo esser sottoposti alla parte di questo Conseglio di 19. marzo 1570. in materia di quelli, che discaricano archibusi contra alcuno, se ben non lo ferissero. et la pnte. parte sia mandata à tutti li Rettori nostri da terra ferma, perche così da loro sia osseruato, et fatto osseruar; la qual sia publicata nelli luochi soliti ad intelligentia di cadauno. —— –

Data in nro Duc. Palatio die xx. sept. Ind.ne sexta 1577.
Recepta die x. mensis oct.s 1577. et eo die Pub. Tarvisij loco solito &c.

Prohibition degl'archibusi anco à soldati

1591. à dì 12. di Xbre.

In conseglio di Dieci.

Il ser.mo Principe fa saper, et di ordine dell'Ill.mi et ecc.mi ss.ri Capi dell'Ill.mo Cons.o di X.ci per essecution di deliberatiõ di detto Ill.mo Cons.o di 29. novembre passato si publicano le parti, et ordeni di detto Ill.mo Cons.o infrascritti per la sua debita essecutione.

1574. adì 31. ottobre.

In Cons.o di X.ci con la Zonta.

Li molti homicidij atroci, et assassinamenti, che seguono in diversi luoghi dello stato nro, vengono per il più commessi con archibusi da roda, che molti si fanno lecito di portar attorno. Onde dovendosi prohibire del tutto ad ogn'uno l'uso, et la commodità di così detestanda, et diabolica arma.

L'anderà parte, che salve, et riservate tutte le parti di questo conseglio in materia d'archibusi alla presente non repugnanti, et particolarmente quella del 1561. 19. febraro, la quale in tutto quello, che non contravenga alla deliberation presente sia inviolabilmente osservata; sia prohibito così in questa città, come in ogni altra città, terra, ò luoco del stato nro ad ogn'uno, sia di che qualità et condition esser si voglia, non eccettuato alcuno, et compresi anco li capitani, li soldati, li bombardieri, et l'ordinanze nre, non ostante la parte del 19. settembre 1577. il portar archibusi, ò veri

schioppi

schioppi da Roda, cosi longhi, come corti, sotto le pene conte:
nute nelle parti di questo Cons.o à chi li portasse, et alli Maestri,
che li fabricassero, ò accomciassero, ò li facessero condurre, ò
vendessero, ò facessero vendere, et con li premij medesima:
mente agl' accusatori, che nelle dette parti si contengono:
Ben possano li nostri huomini d'arme, et leggieri nelle
fattioni solamente portar li sudetti archibusi da roda, che
però siano alla misura limitata dalla legge. Et la presente
parte sia publicata in questa città sopra le scale di san
Marco et Rialto, et messa in stampa ad intelligentia d'ogni
uno, et mandata alli Rettori nostri da mar, et da terra con
ordine, che la facciano publicar nelli luochi consueti, et
osservar inviolabilmente. et nondimeno publicata ò non
publicata, habbia, et haver debba la sua debita essecutione.
Item che medesimamente niuno debba portar arme prohibite,
che sono crosette, stilo, fusetto, Balestrine, stranzopini,
pontaroli, et altre simili prohibite per le parti di esso
Ill.mo Cons.o del 1540. 18. Zener, et del 1561. 19. Febraro,
non farne sotto tutte le pene in esse statuite, le quali
saranno inviolabilmente esseguite contra li transgressori.
1591. Adì 17. Decembre. Publicata sopra le scale di san Marco
per Francesco Bonaldi commandador, et sopra le scale di
Rialto per Zen Bragadin commandador.

Che li huomini d'arme, et li descritti come li loro primi piatti possino portar archibusi da roda.

# Parte presa nell'Ill.mo Cons.o di X.ci

A di 13. April 1592.

Essendo bene mantenir con quell'ordine et con quell'honorevolezza, che conviene, la Militia nra di Genti d'Arme. L'andarà parte, che essendo essa inclusa nella parte di questo conseglio di 31. d'ottobre 1578. in materia di non poter portar archibusi, et publicata da novo essa parte à 17. di Decembre prossimo passato sia espressamente dechiarito che non ostante qual si voglia parte in contrario possano solamente li nri huomini d'arme portar per ogni loco archibusi cosi da roda, come col stoppin impizzato, che non siano però di manco mesura di tre quarte di canna. Et medesimamente possano portar detti archibusi tutti quelli, che sono descritti come li nri primi piatti, giusta la terminatione del 1590. 19. April del q. Dilettissimo Nobil nro Alvise Grimani fu Proveditor General in Terraferma. Della quale ne sia mandata copia à tutti li Rettori per la sua debita essecutione, et contrafacendosi ad essa terminatione in alcuna parte, giustificato che sia, cada in pena l'huomo d'arme di Ducati trecento, da esser dati la mità all'accusator, che sarà tenuto secreto et l'altra mità alla fabrica delle preson nove. Et dovendo in quanto alle

trasgressioni

transgressioni, et altro esser sottoposti essi huomini d'arme in tutto, et per tutto alla predetta, et altre parti in proposito d'Archibusi.

## Tenor della Terminatione.

Che le licentie d'Armi, che saranno per l'avenir concesse sopra li primi piatti, li quali s'intendano esser della medesima auttorità quanto agl'archibusi longhi solamente, che sono quelle degl'huomini d'arme, nè possano esser impedite per modo alcuno dalli Clar.^mi ss.^ri Rettori, non habbino à valere senon in persona di Padri, ò figliuoli, ò fratelli, ò germani, ò Barbani, ò nepoti, ò cognati degl'huomini d'arme, et di alcuno, che sià della medesima loro fameglia, ò pure servitore, et che stià à loro spese, et in casa loro propria, il quale sia suddito del Ser.^mo Dom:, le quali licentie tutte, così le concesse per l'adietro, come quelle, che si conce:deranno per l'avenire, et così quelle, che si danno per li cavalli sopranumerarij delli condottieri, come quelle, che si danno per li primi piatti, habbiano ad esser rinonate di guarnigione in guarnigione, et ridotte secondo la forma del pnte ordine, et sottoscritte dalli Cl.^mi ss.^ri capitanij di Padoa, et di Verona respettive, et dell'Ill.^mo S.^r Collateral Generale, altrimente non siano di alcun Valore. ——

Ill.^mi consilij Decem Secretarius.
Franciscus Girardus.

Nessuno possa portar per le città in tempo di notte archibuzi d'alcuna sorte, salvo i stipendiati.

PASCALIS CICONIA DEI GRA DUX VENETIAR. &c. Nob.
et sapienti Viro Benedicto Mauro de suo Mandato Cap.o
Brixiæ fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.
Il rispetto, che vi ha mosso à far il proclama, che ci
denotate con vre lre driciate alli Capi sotto li 4, del
mese pnte, che non sia alcuno di che grado, stato, et condi=
tion esser si voglia, etiam huomo d'arme, ovvero piatto,
soldato, Bombardiero, ò altro, che ardisca di notte in
qual si voglia hora dopo sonata l'Ave maria portar in
quella Città archibuzi di sorte alcuna &c. come in esso
si come è stato prudente, così è stato inteso da noi con
satisfattione, vedendo che tende immediatamente alla quiete
di quei fidelissimi nri, conforme al bisogno, et desiderio nro:
et però col conseglio nro di X.ci ve ne laudamo grandemente
dicendovi, che se ben chiara cosa sia, che la parte di 3
aprile prossimo passato nominata in dette vre lettere,
ancorche permetti alli huomini d'arme, et ovvimi piatti
senza eccettuatione di luoco, ò di tempo il portar
archibuzi non interdi, che da essi sia usata questa
licenza di notte nelle città, al qual tempo si può più
presto con ragione sospettar mala operatione, che bene;
tuttavia per la intiera sua essecutione, secondo la vra
richiesta, in quanto sia bisogno, ne contentamo di approbarla,
et confirmarla, come facemo, col predetto conseglio, giudicando

noi

noi, che sia con universal beneficio, et insieme con servitio, et dignità publica che così sia osservato. —— ——

Dato in nro Ducali Palatio die 8. Junij, Ind.ne 5.ta 1592.

Ill.mi consilij Decem Secretarius
Dominicus Vicus.

Recepta die xi. Junij 1592.

Publicata fuere suprascripta hac mandato Ill.mi D. Cap.nei eo die de mane sub Lodia Plateæ Brixiæ, sono tubæ præmisso, ut moris est, per publicum præconem, legente D. Marco Antonio Cesareno not.o canc.æ Præfectæ, magna populi multitudine ad audiendum astante etc.

Segue il Proclama soprascritto.

Che alcuno, sia di che grado, stato, et condition esser si voglia etiam huomo d'arme, primo piatto, soldato, Bombardiero, ò altro provisionato, ò non provisionato di notte in qual si voglia hora, cominciando subito dopo sonata l'ave Maria sino al far del giorno, non ardisca portar per questa Città archibusi di sorte alcuna ne grandi, ne piccioli, ne di misura, ne pistolle ne da stoppino, ne da roda, eccetto che nelle publiche fattioni, sotto pena irremissibile della forca, ò vero Galea, ò prigione per anni dieci secondo la qualità delle persone, con taglia alli captori

de ducati cento delli beni de' Delinquenti; se ne saranno
senon delli danari deputati alle taglie; et non essendo
retenti, se saranno denontiati, sauuta la uerità, cascaranno alla pena di Bando perpetuo di tutte le terre,
et luoghi, et altre maggiori pene ad arbitrio, considerata sempre la qualità de' delinquenti; douendo
pagare de' loro beni Ducati cinquanta al denontiante
il qual, uolendo, sarà tenuto secreto et ciò intendendo alle
leggi dell'ecc.mo Cons.o di X.ci disponenti sopra la materia
di portar arme prohibite. ——

In materia di Braui et Vagabondi.

1574. à di XV. aprile.
In Conseglio di X.ci et Zonta.

Per li molti disordeni, et inconuenienti grauissimi, che erano comessi
dagl' huomini Vagabondi, che seruono à particolari per Braui;
fu prouisto per questo conseglio à 20. febraro 1567. nel
modo, che per essa parte si lege; ma perche dalli ministri,
et officiali nri non ueniua ad essa parte data quella
essecutione, che era di mente di questo conseglio, fu deliberato del 1572. à 12. genaro, che la taglia delle 200.
lire specificate in essa parte del 1567. fosse ridotta à
lire trentauna, et per quelli Vagabondi, che dalli Proued.ri
sopra l'Armar fossero posti à seruir in Galea, dal che

è

è causato, che non si vede quel beneficio, che si aspettava dalla detta provisione. Onde continuando più che mai in questa città, et nelle altre del Dom.nio le violentie, homicidij, et insolentie comesse dalle sudette qualità di huomini, è conveniente provederli di quel modo, che si ricerca alla quiete, et sicurtà delli buoni. Però.

L'anderà parte, che sia publicato in questa Città di Venetia et in tutte le altre città, et terre del Dom. suo, che in termine di giorni doi immediate seguenti al Proclama tutti li huomini Vagabondi, che nō cavano il viver loro, et vestir ò da sue intrade, ò da qualche honesto essercitio et arte; et specialmente quelli che servono per bravi, accompagnando particolari con le armi debbano esser usciti dalla città, et poi in termine di doi altri giorni di tutto il stato suo, sotto pena à quelli, che nō obediranno di vogar nelle Galere de condennati con i ferri ai Piedi anni cinq. continui; et nō essendo buoni da Galea, di star in prigion serrati anni dieci; et quelli, che li accusaranno, et faranno venir nelle forze della Giustitia dopo che li Rei saranno stati posti in Galea, conseguiscano tutte le armi, così da difesa, come da offesa, et tutti li danari, che si trovaranno haver adosso li retenti, et di più per cadauno di essi lire dosento de p.li delli suoi beni, se ne saranno, se non delli danari della cassa di questo cons.o deputati alle taglie, et il Reo debba continuar à servir al Remo oltra li cinq. anni tanto di più quanto importaranno li danari esborsati per lui. Et oltre di ciò quelli che denonciaranno, e faranno venir nelle forze alcuno

delli Bravi sopradetti conseguiscano Facoltà di liberar un Bandito di questa Città, ò vero di alcun'altra delle Città nre à tempo: et se tali huomini Vagabondi et Bravi havessero commesso alcun delitto, siano, oltre la sopradetta pena, castigati, come meritasse la colpa loro: quelli veramente, che si servissero di tal sorte di huomini per Bravi, tenendoli in casa, ò vero in camera locanda, ò vero altrove à loro spese con sallario, ò senza, siano per anni dieci banditi da questa città, et territorio d'onde fossero, essendo sudditi, et non essendo sudditi, mà forastieri di aliena Dittione, siano per detto tempo banditi di tutte terre, et luochi del Dom.nio nro con quelle taglie, che parerà convenir alli Rettori, che li condanneranno: cadano similmente all'istessa pena di Galea, prigion, ò bando tutti quelli, che alloggiassero simil sorte di huomini Vagabondi in casa loro, et che non dessero immediate aviso alla Giustitia, cioè in questa città all'officio delli Avvogadori di commun, et fuori alle cancellarie delli Rettori delle città nre da parte da terra, quali siano obligati anco per via d'Inquisitione usar ogni diligenza per venir in cognitione di tali Vagabondi et Bravi per essequir contra di loro quanto è sopradetto, sicche del tutto venga ad esser scacciata dal stato nro tal qualità di scelerati: Et debbano di più essi Rettori ogni sei mesi far publicar la pnte parte nelli luochi soliti, et tamen publicata, ò non publicata haver debba la sua essecutione, della qual di tempo in tempo debbano essi Rettori darne aviso

Alli

Alli capi di questo cons.°, facendola registrar nella loro Cancellaria in memoria de successori et sia posta nelle loro commissioni, et in questa città la essecutione sia commessa alli Avogadori nri di commun, Prov.ri all'Armamento, alli Officiali di notte al criminal, à quali prima sarà data la senontia et fuori alli Rettori delle città et terre nre, come è predetto. –

1577. A di 27. aprile publicata sopra le scale di san Marco per Agostin Cavallin et di Rialto per Giacomo Mossaniol commandadori. ——

Fabricius Vignonus Duc. Not.s

Nella medesima mate in. /

1567. à di xx. Febraro.

In conseglio di X.ci con la Zonta.

Seno stati scacciati dal stato della Chiesa et di quelli del ser.mo Re Catolico in Italia tutti gl'huomini Vagabondi, et ociosi come publica peste, che non può apportare alle provincie et città altro, che contaminatione di vitij et male operationi; et perche tal sorte di gente si è ridotta per il più nello Stato Nro, et particolarmente in questa città, d'onde nasce, che si sentono diverse violentie, furti, homicidij, et altre sceleritá, è a proposito per quiete, et sicurtà delli buoni, per satisfattion della Giustitia, et per espurgar le terre, et luoghi nri delli huomini tristi farghi gagliarda provisione: Però

L'andarà parte, che sia publicato in questa città di Venetia, et in tutte le altre città, et terre del Dominio Nro, che incomincie di

giorni otto immediate seguenti al proclama tutti li huomini Va-
gabondi, et Otiosi, così terrieri, come forastieri, che non cavano
il loro vivere, et vestire ò da sue entrate, ò da qualche
essercitio, et arte, debbano esser usciti dal Stato nro, sotto pena
à quelli, che non obediranno, et saranno accusati, ò retenti,
trovata che sia la verità, servatis servandis secondo che
si conviene alla Giustitia, di Vogare in Galea con i ferri ai piedi
anni tre continui, et non essendo buoni da Galea, stiano il detto
tempo in prigion serrati. Et quelli, che li accuseranno, o
prenderanno, seguita la condennatione, et posti in galea,
conseguiranno lire ducento de piccioli dei beni del delin-
quente, se ne saranno, se non delli danari della cassa di questo
Conseglio deputati alle taglie; et essendo il Reo posto in galea
debba continuare in essa al remo oltra li sopradetti anni
tre tanto tempo, quanto importaranno li danari, che
saranno esborsati per lui; Mà se tali Vagabondi haves-
sero commesso alcun delitto, oltre la sopradetta pena gli
sia dato quel maggior castigo, che meritasse; et se alcuno
dopo la predetta condennatione fosse tanto ardito, che
continuasse à star nel Dominio nro essendo accusato, ò
retento, gli sia duplicata la pena, et alle medesime pene
cadano quelli, che allogiassero tal sorte di persone senza il
bollettino delli sette Savij secondo la forma della parte di questo
conseglio di 3. settembre 1545. quanto spetta à questa
Città

città, et fuori senza un Bollettino delli Rettori et che poi nō
si dessero in nota alli Avvogadori di commun in questa Città,
et fuori alle cancellarie de' Rettori in termine di giorni tre
dopo che saranno andati alle case loro per allogiar. Et l'esse-
cution della p.nte parte, quanto aspetta à questa città, sia
commesso alli Avvogadori nri di commun, overo alli officiali
nri di Notte al criminal, à chi prima sarà data la denontia
senza altro conseglio et fuori alli Rettori delle città
Principali con la loro corte. Et sia publicata la p.nte
parte ogni anno così in questa città, come fuori al principio
del mese di Genaro, et tamen publicata, ò non publicata,
habbia la sua debita essecutione.

Petrus Nannius Duc. Notarius.

In materia di Delegati criminali li Consiglieri delli Rettori.

Petrus Lauretano Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobb.
et Sapientibus Viris Paulo Georgio Pot.ti et Hieronymo Mauroceno
Cap.o Verona et successoribus etc. Significamus vobis die 28. Junij
proximè p.terit in consilio nro X.m cum Additione captam fuisse
partem tenoris infrascripti. Videlicet. Occorre alcune volte, che
per cause diverse, et importanti rispetti è delegato da questo
cons.o, et anco dalla Sig.ria nra alli Rettori nostri di Terraferma
qualche caso criminale da esser per detti nri Rettori giudicato

ciò è dalli Podestà et capitani delle Città et Terre n^re insieme con le corti di essi Pod^ri, ouero alli C^ti Pod^ri e loro corte, e questo acciochè sia data espeditione ad essi casi quanto prima essi ricercando l'importantia loro, mà occorrendo alle uolte che li Nodari delli collegij delle C^te Città et terre n^re pretendono uoler essi scriuere in detti processi, e ui sono stati admessi qualche fiata, il che è con non poco trauaglio degl'interessati in essi processi, e specialmente dalle parti offese, e sopra ciò nascono molte fiate differentie trà essi Nodari et canzellieri delli C^ti Rettori n^ri, non si die mancare di far sopra ciò prouisione conueniente. Però l'andarà parte

Che in tutti li casi, che saranno delegati da questo conseglio, ò uero dalla Sig^ria N^ra da esser giudicati dalli Rettori n^ri, e sue corti, ò da essi Rettori soli, et anco in quelli, che già fossero stati delegati e non ancora espediti, debbano nelli processi di essi scriuere li canzellieri delli detti N^ri Rettori, e non altri per modo alcuno, et così sia osseruato nell'auenire. E la p^nte parte sia registrata nelle commissioni delli Rettori n^ri per intelligentia di cadaun di loro. quare etc.

Dato in n^ro Ducali Palatio die 19 Julij, Ind^e 12, 1569.

Signano anco li Canzellieri N^ri casi auanti con auttorità sumaria et straordinaria concessa dall'ecc^mo Senato.

Nicolaus De Ponte Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobb. et sapientibus Viris Hieronymo Moresino de suo mandato Potestati, et Antonio Theupulo Cap^o Brixiæ fidelibus dilectis

salutem

salutem, et dilectionis affectum. Si hanno doluto dinanzi li capi del cons.° n.ro di X.ci gl'interessati per li cancellieri nostri, che da alcuni mesi adietro li nodari del maleficio di quella città s'ingeriscono nella formatione di processi nelli casi, che sono da noi Rettori assonti et giudicati coll'auttorità summaria, et estraordinaria, datani dal senato n.ro à XX. di marzo 1580., quali processi di ragione spettano ad essi cancellieri, stante massime la parte presa nel cons.° n.ro di X.ci et zonta sotto di 9. luglio 1569: per la quale vien disposto, et espressamente ordinato, che in tutti li casi delegati, come veranno ad esser quelli, che sono levati dal giuditio ordinario di noi Podestà, et sua corte, e transferiti à quelli di noi Rettori solamente, servano li cancellieri predetti; non havendo li nodari da ingerirsi nelli atti suoi mà solamente in quelli di noi Podestà, et sua corte. ricercando però l'interessati sudetti douer esser proveduto all'indemnità di quelle cancellarie. La qual dimanda parendoci giusta, et honesta, vi commettemo con li predetti capi, che non dobbiate in alcun modo permettere, che nell'avenire li nodari del maleficio formino simili processi, essendo n.ra intencione, che siano formati dalli cancellieri

Voti, à quali spettano, giusta la dispositioni della parte sudetta di 9. luglio 1569. siome sono ancor ordinariamente formati tutti li atti nelli casi, che sono giudicati da noi Rettori soli. La copia della qual parte ad abundante cautella vi mandamo nelle pnti. —

Dato in nro Ducal Palatio die 15. martij, Jnd. xa 1582.

Ill.mi Consilij X.mi secretarius
Franciscus Girardus. —

Pro spp. DD. Cancellarijs Recepta die xviij. martij 1582. et pntata per sp. D. Philippum de Peritis cl.mis DD. Rectoribus Ambobus esistentibus in camera fiscali.

Nelli casi delegati, ò rimessi dall' ecc.mo Cons.o di X.ci senza le parole di servatis servandis formano li Cancellieri.

PASCALIS CICONIA DEI GRA DUX Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus Viris Justiniano Justiniano de suo mandato Potestati et Nicolao Gussono Cap.o Padue fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Significamus vobis, heri in cons.o nro X.mi captam fuisse partem tenoris infrascripti, V3. Essendo bene non differir più la espeditione della controversia vertente tra li Nodari della città nostra di Padoa, et li cancellieri delli Podestà di detta Città in materia delle formationi de Processi Criminali delegati, ò dependenti da questo cons.o. sopra di che sono state udite le parti dalli capi in contraditorio giuditio con li loro Avocati et si è inteso appresso quanto dalle scritture presentate da cadauna di esse parti, Con lettere ciò che particolarmente hanno voluto produrre à favor

delle

delle ragioni loro. Però l'andarà parte, che per decider
ottal ogni altercatione, sia fermamente deliberato, che
per l'auenire in tutti quelli casi, che quomodocunq. saranno rimessi,
ò delegadi per questo cons.° doue sia ampliata l'auttorità
ordinaria alli Rettori, et doue non siano dette le parole di semale
fermandi, debbano scriuer li cancellieri delli Podestà di Padoa
di quella maniera, et con quella secretezza, che sarà conue:
niente. In tutti quelli casi poi, che saranno quouismodo
delegati, ò rimessi dal detto cons.° con le parole di semale
fermandi non habbino ad impedirsi in alcuna maniera
li cancellieri, ma li Nodari del Ç.to collegio di Padoa habbino ad
attenderessi alla formatione, et espeditione di tutti detti processi.
quanto poi all'espeditione delli casi per li processi nella materia
delle biave, questo sia rimesso alla Prudentia de' ss.ri Rettori
predetti, li quali secondo che conosceranno l'importantia
delli negotij, possano essi ordinar, che sia scritto, ò nelli
Cancellieri, ò uer delli Nodari predetti di Padoa. Et della
presente deliberatione sia dato auiso alli Rettori nostri
di Padoa per la sua debita essecutione.

Data in nro Duc. Palatio die ig. augusti Ind. 5ta 1593.

Ill.mi Consilij X.m secretarius
Franciscus Girardus.

Praesentata die xx. augusti 1593. per D. Jo.m Baptam camerinum

nomine collegij Notariorum Paduae &c.

Copia d'una simile presentata nella cancellaria Ducal à 17. febraro 1590. per m. Giulio Ferrella per nome delli sp.li Nodari collegiati di Padoa nella causa, che hanno inanti li ecc.mi ss.ri Capi dell'Ill.mo cons.o di X.ci con D. Paulo Basile canc.r del cl.mo S.r Podestà di Padoa.

Sì come il m.co S.r Canc.r dell'Ill.mo S.r Podestà di Padoa conoscendo non poter sostentar le lre impetrate da questo ecc.so Tribunal contra il collegio de Nodari di quella città, hè lassiato intender con voce, et in scrittura lui non haver parte in dette lre, et che ad inst.a sua non sono state cavate, così non doveva opponersi alla revocatione di quelle, vedendo come in esse sia pregiudicato alle antichissime ragioni del detto collegio tante volte per auttorità di sua ser.tà stabilite, et confirmate, et massime ultimamente dall ecc.mo Coll.o de cl.mi ss.ri X.ci savij del senato in contraditorio. Mà quando persista in opponersi, come già conoscerà la Giustitia l'artifitio suo, et come cerca coprir il proprio interesse con la dignità publica, ne comporterà che à malefitio di esso collegio rimano le dette lettere, le oppositioni delle quali tutto che si scuoprino chiaramente dalle scritture presentate, onde non si occorrerà dir più altro per ottenner la revocatione. Nondimeno acciochè la grandezza di questo ecc.to Tribunale conosca come cerchi il detto mag.co Canc.r far strada alla destruttione

destruttione di esso coll.° se gli ha voluto dire . che non crediamo, che in esse h'e intendi metter mano nelle cose di Padoa e suo distretto ne quali se bene da questo, ò altri ecc.mi conseglii vien data maggior auttorità, si procede però secondo il modo ordinario servatis servandis, publicando i processi, e dando le copie agl'interessati, perche sa bene, che ciò per alcuna maniera non gli potrà succedere, aspettando questi come materia decisa, e chiara con le altre ad essi Rodari, coi quali mai è stata posta differentia.

Sicome anco devono esse lettere esser rivocate, massime riguardo con il modo di quelle pretendasi impedir il giuditio pendente avanti l'Ill.mi SS.i Rettori sopra la citatione del predetto coll.° de di 7. agosto prossimo passato, sopra la quale restino salve le ragioni d'ambe le parti: contentandosi anco, quando detto S. Canc.° voglia, che tal difficoltà sia decisa, e terminata da altri Giudici, non recusare qual magistrato, ò conseglio, che à VV.SS. Ill.me paresse. Dechiarando di più, che non intendono gl'Intervenienti per essi Rodari metter mai in difficoltà, che ad esso S. Canc.° non aspettino li casi seguiti in aliena Giurisdittione, e delegati à Padoa.

Et così anco meritano di esser rivocate nell'ultimo capo in materia di biave si per le ragioni, che a bocca saranno discorse per esser materia decisa insieme con le altre dagl'

Ecc.mi ss.ri x.ci Savij predetti coll'auttorità dell'ecc.mo senato per essecution di quali giuditij hanno gl'intervenienti per detti Nodari havuto l'ire sotto li xi. maggio passato, et per la revocatione di esse sono stati citati ad instanza dell' Aversario — sopra le quali si contentano essi interve=nienti, che siano salve le ragioni delle parti avanti li Ecc.mi ss.ri Presidenti di detto coll.o, avanti de' quali, come di sopra, pende giuditio etc.

Fabricio Vignon Nodaro Ducal.

Sebastianus Venerio Dei Grã Dux Venetiarum etc. Nobb. et sapien=tibus Viris Lazaro Moceniro Pott. et Franc.o Barbadico Cap.o Verone etc. Habbiamo veduto, e ben considerato tutto quello, che da voi cap.o per lettere di 9. settembre prossimo passato è stato scritto alli capi del cons.o nro di x.ci in risposta di l'ire nre di 5, del detto mese scrittevi con essi capi d'in=torno al processo formato contra il capitan Ottavian Vanelli da Angubbio, che vi fu rimandato con ordine, che doveste amministrar Giustitia servatis servandis, nel qual caso acciochè vi sia ben chiara l'intention nra, sichè non possiate dubitar se quelle parole servatis servandis si deb=bano intender nel modo, che si osserva, e deve osservarsi in terra ferma, ò pur nel modo usitato qui dal detto cons.o, sicome pare, che voi cap.o più tosto intendiate, mettendo quello

Come s'habbia d'intender la clausula di servatis servandis nelle l'ire delli Ill.mi ss.ri capi.

caso

Caso à comparatione di quello del Monte, se ben non è da noi medesimo, sicome dite in esse uolte, stimato di molta importantia, et è ueramente molto diuerso, sicome è molto differente anco la lrã, che ui fu scritta nel caso del Monte da quella, che ui è stata scritta in quella del Vanelli: Vi dicemo, che essendoui stato rimandato il processo, e detto solamente, che dobbiate amministrar Giustitia seruatis seruandis sono da noi intese, e deuono intendersi nel modo, che si osserua, e deue osseruarsi in quella città secondo li statuti, e consuetudine di essa città, e cosi con li capi del suddetto cons.° ui commettemo, che al tutto dobbiate osseruar nel presente caso.

Dat. in nrõ Duc. Palatio die ult.° Nouemb.s Ind.e VI. M.D.LXXVIJ. —

(Uso seguido nella medesima materia.)

PASCALIS CICONIA Dei Grã Dux Venetiarum etc. Nobili et sapienti Viro Stephano Viaro de suo mandato Potà et cap.° Tarvisij fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Habbiamo inteso la mala qualità delli casi, che li sono denotati lettere di x.p. del pñto scritte alli capi, e parendoci essere grauissimi, ne siamo contentati, come uoi ci ricercate, di darui auttorità, come facemo col cons.° nrõ di x.ci, che per uenir in cognitione di tutti li rei, di essi possiate far proclamar, che chi uenirà à denontiarli alla Giustitia, si che la ne habbia la uerità, hauerà di

beneficio di liberar un bandito in perpetuo di questa città di Venetia, et di tutte le altre città di Venetia, e di tutte le altre città, terre et luoghi del Dom.nio nostro terrestri et maritimi, navilij armati, e disarmati. et se fosse uno dei complici, pur che non sia il principal auttor, oltre il predetto beneficio anco la impunità. Essendo veramente in cognitione, et non si potendo haver nelle mani, et proclamati restando assenti, vi damo libertà con esso cons.o di poter quelli et cadaun di loro bandir diffinitive, et in perpetuo di questa città di Venetia, e distretto, et di tutte le altre città, terre et luoghi del Dom.o Nro da mar, et da terra, navilij armati, e disarmati, con taglia a chi cadaun di loro prenderà dentro li confini et anco in terre aliene, o vero amazzarà, fatta legitima fede dell'interfettione, di lire mille de piccoli delli suoi beni, se ne saranno, quali restino confiscati secondo le leggi, se non delli danari della cassa del pred.to Cons.o deputati alle taglie; et della sententia che farete mandarete copia all'officio delli capi del pred.to Cons.o, havendo li condennati da voi gli detti casi ad esser alla conditione delli condennati per esso Cons.o,

Data in nro Duc. Palatio die xxiij. augusti ind. x.ma 1597

Ill.mi consilij x. secret.

Recepta die 24. augusti 1597. / Dominicus vicus. /

Die

Die 12. septembris 1594. mane.

Comparsero auanti l'Ill.mo S. Podestà, e cap.o antescritto esistente nella sua camera d'audienza, li sp.li D. Aluise santanon Gastaldo dell'Ecc.o collegio de Nodari di Treviso, D. Francesco Corona, D. Angelo Tone dal tempo con diversi altri Nodari d'esso collegio, et presentate per esso D. Angelo nel sudetto collegio, et presentate per esso D. Angelo nel sudetto coll.o lettere delli Cl.mi ss.i Presidenti del coll.o de s.i Savij dell'Ill.mo et ecc.mo Senato, dimandorono in virtù di esse lettere essergli dato, et restituito il processo formato sopra li casi contenuti nelle lre Ducali antescritte, come di esso collegio spettante in virtù de loro Privilegij allegati in esse lettere sua presentate. Le quali cose intese, et viste le lettere come di sopra presentate il Cl.mo S. Podestà et cap.o antedetto deliberò di rappresentar questo negotio alli Ill.mi ss.i capi dell'ecc.so cons.o di X.ci; à fine che da essi sia dato quel ordine intorno ciò, che gli parerà conueniente, se ben per parte del sp. Ant.o Pictorio sia stato assai chiaramente giustificato, che la difficoltà sua sopra di ciò è stata già decisa contra li collegij delle città, et però à lui spettanti il processo predetto.

Seguitano le lre presentate, come di sopra.

Presentate die 12. septembris 1594. per D. Angelum Turinum

à templo Notarium et nomine sp. collegij Notariorum Tarvisij clsmo S. Poti et cap.o /

Mag.ce et Generose carissime Fratres Eccell. Sono comparsi q.ti Intervenienti del coll.o di Nodari di quella città et ci hanno esposto che per decisione del collegio nro di XL.ta savij à questo delegato fino l'anno 1552. furono decise e terminate le contro-versie che vertivano fra esso sp. collegio da una, et D. Geronimo Alberto secretario Ducale per nome di Gaspar suo figliuolo, al quale era stata concessa in vita la Cancellaria di quel Regimento dall'altra, per occasione del scriver, et annotar i atti occorrenti alla giornata et formatione dè Processi, onde ad esso collegio dè Nodari furono concesse le cause rimesse di tempo in tempo al Podestà et cap.o di Treviso in contraditorio, et contra la dimanda sua, in essecution del qual giuditio essi Nodari hanno continuamente scritto, et formato i processi criminali, quando li Rei non sono sottoposti al foro del Cant.o, sicome facevano anco avanti essa Giudicatura. Par mo, che hora il cancilliero deputato alla cancellaria per il nro Regimento contra la forma di esso Giuditio intende voler scriver, et haver auttorità in alcuni processi formati per essi Nodari sotto pretesto, che à noi per il cel.mo cons.o di XL.ta sia

stata

stata data maggior auttorità di proceder contra i rei dell'ordinaria, il che non essendo giusto, ne conueniente. Noi Presidenti di esso collegio ricercati di opportuno suffragio et per essecutione delle cose giudicate. Vi commettemo con le più, che dobbiate conseruar essi fidelissimi nostri Nodari nelle antiche loro consuetudini, non permettendo, che siano spogliati delli loro processi, et seruatie contra la forma di esse giudicature, mà debbano continuar nel detto loro carico, non ostante che gli fosse concessa maggior auttorità dell'ordinaria, et cosi esseguirete. Ma se alcuno delle parti si sente grauato citata parte compari auanti di noi che non se li mancara di giustitia, et vi Raccomandamo. /

Di Venetia à x. settembrio 1594.

Quane da Molin et collega Presidenti sel. collegio di x.ci Sauij dell'Ill.mo Senato. /

A tergo; Mag.co et Generoso D. Stephano Viaro dig.mo Pod.tà et cap.o Tamisij tanquam Fratri honorando

Seguitano le lettere scritte alli Ill.mi et ecc.mi S.ri Capi dell'ecc.so Cons.o di x.ci nella materia sop.ta /

Ill.me et Ecc.me SS. Co.mi

Diedi conto i giorni passati à V.re S.rie Ecc.me di due sceleratissimi latrocinij seguiti questo mese di maggio prossimo passato in tempo di notte alle case di Antonio fanciullo da san Zorzi sotto san Polo, et di Zuane Maschietto da croce vicino à fossetta intervenendo molti huomini di Archibugi e pistolle con barbe finte, e postille, et con molte altre atrocissime qualità; et atesa la sceleraggine di così enormi delitti piacque alle sig.rie V.re Ill.me con quel ecc.mo cons.o deliberare, che se dovessi proceder alla formatione di esso processo con la suprema auttorità di esso eccelso conseglio; dandomi ancor facoltà di prometter notabile beneficio à chi palesasse i malfattori, et anco l'impunità ad alcuno de' complici purche non fosse il principale, et come nelle ducali di 13 agosto prossimo passato. In questo processo, prima che per il debito mio scrivessi à V.V. SS. Ecc.me, et che mi fosse concessa la sopradetta auttorità, haveriano scritto ... do l'ordinario i Nodari del collegio di questa città; et pretendendo ancora di continuar à scriver, non ostante l'auttorità concessami, in virtù della quale intendo, et debbo proceder con secretezza et con quel modo à punto che è solito proceder quell'ecc.mo Cons.o; Il mio cavalliero poi mi ha fatto conoscer, questa contesa esser stata

diffinita

diffinita tante uolte, quanto è uenuta opinione à Nodari di moponerla. Pur per sodisfattione di essi Nodari mi hauero contentato di rappresentar la sudetta difficoltà à VV. SS. ecc.me, acciochè da esse udite le parti fosse terminato quanto al loro sapientissimo giuditio hauesse parso conueniente: se ben, quanto à me, questo punto è già deciso e terminato, come hò detto di sopra. Et mentre doueuano comparer à Piedi suoi per tal effetto, non hauendo io uoluto terminar cosa alcuna, se ben da loro mi era fatta molta instanza, essi hanno preso risolutione di declinar il giuditio di VV. SS. Ill.me, leuando una lettera dalli cl.mi Presidenti del collegio de x.ci sauij del corpo del senato del tenore, che si uede dall'inclusa copia, in uirtù della quale pretendono di uoler loro nell'auenire, et hora seruere nel processo sopranotato; il che a giuditio mio hanno fatto, tenendo per cosa ferma di non poter ottenir l'intento loro comparendo dauanti VV. SS. Ill.me. Io ueramente con tutto che habbi opinione di proceder secondo il rito di esso ecc.mo cons.o, et che non ostante la sud.ta lettera serua il mio cancelliero, conforme à quanto si osserua, et è deciso, hò uoluto darne conto riuerentemente à VV. SS. ecc.me di tal negocio à fine che da loro sia dato quell'ordine particolare

che le sarcia esser giusto, et conveniente, come altre volte è stato fatto in simili casi. Gratia etc.

Di Tremisi li xvij. settembre 1594.

Stefano Viaro Podestà et capitanio etc.

Risposta e decisione della sopranominata difficoltà.

Receptæ die xv. septembris 1594.

PASCALIS CICONCIA DEI GRATIA DUX Venetiarum etc.

Nobili et sapienti Viro Stephano Viaro de suo mandato Potestati et Cap.o Tremisii fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Se bene con ragione voi eravate per continuar la formatione del processo delli casi, che vi furono delegati coll'auttorità del conseglio nostro di X.ci sotto li xxiij. del mese passato, facendo scriver al cancellier vostro; nondimeno essendone caro d'intender tuttavia qual sia stata la nostra Intentione, e volontà in essa delegatione, col detto conseglio vi dicemo, che non potendo noi in consideratione qual si voglia impedimento, che vi possa esser fatto, dobbiate far continuar la detta formatione di processo ad esso cancellier vostro con la debita secretezza, et essercitar co'la predetta auttorità et rito del detto cons.o nostro di X.ci nelli detti casi quella giustitia che stimarete conveniente.

Datæ in nostro Duc. Palatio die 13. sept. inditione 7.ma 1594.

Ill.mi Consilij X. Secret. Franc. Giradus.

Parte presa nell' eccelso cons.º di X. e Zonta
Contra Heretici à di 7. Aprile 1564.

(Contra Heretici)

Alcuna cosa non può esser più grata al n.ro S. Giesu Christo, ò di maggior sodisfattione, che purgar quanto più sia possibile questa n.ra Città di Venetia, e tutte le altre città, e luoghi n.ri da quella mala sorte di huomini, che seguono le false opinioni in materia di Religione, li quali non possono esser altro che di scandalo delli buoni, e catolici christiani, e di perturbation grande dell'animo della Sig.ria N.ra. Però seguendo l'antico, pio, e santo instituto, e desiderio della Sig.ria n.ra fu data libertà da questo conseglio per parte di 23. del mese di X.bre prossimamente passato alli Rettori n.ri, che quando per li tribunali della Inquisitione fosse declarato heretico alcuno assente, e rimesso foro secolare, essi Rettori nel medesimo tempo potessero bandire tali heretici assenti rimessi, ut supra, non solam.te delle città, e Territorij à loro commessi, ma etiandio da tutte le terre, e luochi n.ri, di Navili Armati, e disarmati, et anco di questa n.ra città, se così alle conscientie loro paresse, la qual deliberatione havendo bisogno di esser riformata per maggior beneficio del stato n.ro et essendo anco necessario aggionger delle altre provisioni per tenir purgata questa città, e stato

da così pestifero e contagioso morbo.

L'anderà parte, che alla sopradetta deliberatione di 23. Xbre prossimo passato sia aggionto, che dove in essa si dice che possano i Rettori nostri Bandir tali Heretici assenti rimessi etc. si debba dire. Debbano li Rettori nostri Bandir diffinitivamente, ò vero per quel tempo, che parerà alle conscientie loro delle Terre e Territorij à loro commessi e di tutte le altre terre e luoghi del Dom: nostro terrestri, e maritimi, navili armati, e disarmati et etiam di questa nostra Città di Venetia e suo distretto. Sì che chiaramente s'intenda, che alcuno, che sia Bandito per Heresia non possa nel tempo del suo bando stare, ne pratticare in alcun luogo del Dom: nostro, come di sopra, restando ferma e valida la sopradetta deliberatione nelle altre parti di quella. Et perche si conviene medesimamente fare l'istessa provisione in questa città nostra di Venetia, sia etiam preso, che alli Tre Nobili nostri Deputati sopra l'heresia sia data l'istessa libertà et obligatione di Bandire per la maggior parte di loro quelli che sono dechiariti heretici assenti e rimessi al Tribunal secolare servatis servandis, che è data alli Rettori delle città nostre, come di sopra: E questa medesima autorità et obligatione habbiano essi tre Nobili per quelli ancora, che dal dì di 23. Xbrio prossimo passato

che

che fu presa la detta parte sono stà condannati assenti, e rimessi, ut supra. Et perche anco spesse volte occore, che per lo detto Tribunal, et altri Tribunali delle città nře sono condennati ad carceres in perpetuum, ò vero ad tempus gli conosciuti Heretici, i quali poi fuggono di Prigione, et non hanno altra pena, come in molti è avenuto: il che non è da tolerare, però quelli tali, che condennati alle carcere fuggiranno, et che dal dì della p.ta parte fin hora sono fuggiti, debbano li predetti tre Nobili nři, e gl'altri Rettori delle città nostre darli quei Bandi, che alle conscientie loro parerà convenire alli delitti delli p.ti fuggiti.

Oltra diciò intendendosi, che molti di aliene Ditioni banditi per causa di Heresia dalle terre, e luoghi loro vengono ad habitare in questa nřa città di Venetia, et nelle altre terre, e luoghi della S.ria nřa, delli quali è grandemente da temer, che alcun suddito nřo sia per apprender di quelle male qualità di Heresia, per li quali essi sono stà scacciati dalli paesi loro, e si bene però à Gloria del S. Dio, e per far quello, che conviene ad un Dominio Catholico, come, per gratia di sua Divina Maestà, è il nostro, proveder, e non lassiar alcuna via intentata per levare

questi tali totalmente dal Stato N(ost)ro. Però sia etiam de=
liberato, che sia fatto publice proclamar sopra le scale di
Rialto in questa Città, et di fuori in tutte le altre città
terre e luoghi n(ost)ri, così da terra, come dal mar, che tutti
quelli, che sono Banditi nominatamente da Principi
alieni, ò da loro Giusdicenti per causa di heresia dalli
Stati loro, ò vero da alcuna città, ò logo di essi stati
siano, et esser s'intendino licentiati in termine di
giorni quindese dopo la publication della p(rese)nte Parte
di questa Città et di fuori medesimamente giorni
quindese dopo la publication sop(radet)ta sotto pena, essendo
ritrovati, di star per tutto il tempo del Bando loro ser=
rati in una prigion sicura e forte, la qual sia appar=
tata dalle altre prigioni, che sono per altri delitti, e
di più di pagar d(ucati) cento de piccoli da esser date à quelli
che li prenderanno [struck] daranno nelle forze della Giusti=
tia, e giustificaranno con fedi autentiche, che siano
Banditi per Causa di heresia, ut supra, la qual
taglia sia pagata delli beni delli sop(radet)ti heretici
se ne saranno, se non delli danari della Sig(nori)a N(ost)ra
Deputati alle taglie. Et la essecution della p(rese)nte
parte sia commessa alli tre Nobili N(ost)ri deputati al
Tribunal della Inquisitione in questa città, sotto

essequita

esseguita per la maggior parte di loro et di fuori alli Rettori delle città Itali.ne, nelle quali vi sono Tribunali contra l'Heresia, li quali Rettori habbino medesimamente à far le essecutioni contra gl'Heretici, ò banditi ut supra, che si trovassero nelle castelle delli loro Territorij, giusta l'ordine sopra scritto.

Che li Heretici non si possano condannar alla Galea.

Laurentius Priolus Dei Gra Dux Venetiarum &c. Nobilibus et sapientibus Viris Nicolao Mandelo de suo mandato Poti, et Andreæ Cornelio Cap.o Bergomi, et successoribus fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Havemo deliberato col cons.o Nro di xci, e Zonta, che de cætero non si possa metter più sopra le Galee nre de condennati alcuno, che sia condennato per heresia. il che con li capi del detto cons.o vi denotamo per intelligentia, e perche lo facciate intender à chi ciò pertiene in quella città, facendo registrar le presenti in quella Canc.a à memoria de successori.

Data in Nro Duc. Palatio die 4. februarij Ind.e 2.a 1558.

Hieronymus Priolus Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobb. et sapientibus Viris Jacobo Salamono Pott. et Bernardo Venerio Cap. Bergomi fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Facessimo intender alli Precessori vostri e successori con lettere nostre fino dell'anno 1555. la risolution, che col cons.o nostro di X.ci havevamo fatta nella materia dell'Assistentia nelli casi di Heretici, la quale si era trattata con l'eletto di Montefiascone mandato à noi da sua santità per questo effetto, ciò è, che nelle cause di Heretici nelle terre del Dom: Nostro si osservi quello che si osserva in questa nostra Città, che li Rettori nostri siano presenti al formar delli processi et à tutto quello, che operaranno li R.di Vicarij et Inquisitori, in libertà delli quali Vicarij, Inquisitori e Rettori sia secondo la qualità delli casi, chiamar quelli Dottori, che li pareranno convenienti, sicome si fà in questa città; e che occorrendo caso alcuno nelle Castelle, ò Ville esso caso sia trattato et espedito nelle città Principali con gl'ordeni sop.ti: che li p.ti Rettori un giorno almeno della settimana si riduchino con li sop.ti R.di Vicarij et Inquisitori per attender à questa materia.

Che li Rettori intervenghino alla formation de processi contra Heretici.

Il che

Il che al p.nte havemo voluto far intender e replicar ancora à voi, commettendovi coll'auttorità del p.to Cons.o che dobbiate così esseguire, intendendovi bene con quei ecclesiastici, che hanno questo carico. ——

Data in n.ro Duc. Palatio die 18. maij Ind.e 3.tia 1575.

Hieronymus Priulus Dei Gra Dux Venetiarum etc. Nobb. et Sapientibus Viris Jacobo Salamono de suo m.to Pot.ti et Bernardo Thiepulo Cap.o Bergomi et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Che li Heretici si possano Bandir da tutte terre et luochi con taglia.

Havemo deliberato col cons.o n.ro di X.ci et Zonta, et coss ve commettemo col detto Conseglio che dobbiate esseguir, che quando saranno formati i processi servatis servandis per lo Tribunal dell'Inquisition di quella città n.ra à voi commessa con l'assistenza v.ra contra li assenti imputati di Heresia, et che contra di loro sia pronontiata sentenza, et dechiarati heretici e lasciati al Braccio secolar pur coll'assistenza v.ra et dell altri dalle leggi ordinati, possiate voi simul, et semel Bandir questi tali Heretici condennati assenti, e rimessi al Tribunal secolare, non solamente di quella città e Territorio, mà anco da tutte le altre terre e luoghi nostri terrestri e maritimi, Navili armati e disarmati et dalla

Citti vostra di Venezia, e suo distretto, se così per conscientia, et per Giustitia vi parerà, con taglia fino de 2000. se vuole in caso di romper i confini. E facette registrar le presenti a memoria di Successori, et acciochè essi ancora le habbino ad osservar.

Datum in nostro Ducal Palatio die 9. Januarij ind. 6. 1563.

Recepta die xv. dicti mensis.

1568. alli v. Novembre.

In conseglio di X. con la Zonta.

Che li Heretici si possano condennar in Galia.

Perche sotto li 3. Febraro 1558. fu prohibito, che non potessero esser posti in galia li condennati per Heresia, è avenuto che sono condennati in prigione, ove hanno più commodità di sparger il suo Veneno, che non haverebbero in Galea. Però l'Andarà parte, che nonostante la sopradetta deliberatione possano li predetti condennati per heresia esser posti in Galea, acciochè con tal mezo patiscano la pena delli demeriti loro, e siano liberate le prigioni da simil sorte d'huomini. Et della presente parte sia data notitia alli Rettori delle città, ove sono Tribunali d'Inquisitione

THOMAS MOCENICO DEI GRA DVX Venetiarum etc. Nob. et sapientibus Viris Donato da Porto de suo mandato Potestati et capitaneo Justinopolis

Parte delle Monache.

et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis
affectum. In nostro Maiori consilio praeteritis millesimo et
Indictione, die vero nono praesentis mensis augusti capta fuit
pars infrascripti tenoris quam cum dicto consilio nostro vobis
mandamus, quod in locis solitis vestri Regiminis publi=
cari facere debeatis i.e. die solemni semel in anno et
ipsam inviolabiliter facere observari, faciendo insuper
eam inde registrari in actis cancellariae vestri Regimi=
nis ad futurorum memoriam, ac scribi faciendo et mittendo
copiam ipsius caeteris Rectoribus Istriae et districtus, ut
eam similiter registrare, publicare et observare inviola=
biliter faciant in Regiminibus eis commissis, &c.

Quoniam continue per antiquos nostros maxima cum diligentia
provisum fuit tales et tam graves poenas adhibere delin=
quentibus et maxime in his, quae honori Creatoris nostri
Dei pertinent et per quae ipsi Deo fit iniuria, ut quosdam
reverentia et virtutis amor a talibus abstinere non facit,
saltem poenae timor abstinere compellat, et bonum sit ipsorum
progenitorum antiquorum nostrorum sequi vestigia, qui
nostri progenitores zelantes cultus et honoris Dei et nostri
Dominii summa cum providentia providerunt, quod ali=
quis frater, vel monacus, seu alius clericus cuiuscumque

Religionis et conditionis existat non audeat ire, nec intrare in aliquo Monasterio Monacarum Venet, nec Ducat, seu nec super suo circuitu um Bana, nec per terram suo certis gravissimis poenis, dando ordinem quod Dñi Religiosæ male starent sine prædicatoribus et pænitentiariis qui ordine servari debet per superiores ipsarum Monacarum et Ordinum Religiosarum, ut ipse habeant Prædicationes et pœnitentias et alios suos ordines necessarios tam in vita quam in morte, dando insuper ordinem de pænis canonis Monialibus quæ committunt inhonestatem aliquam, necnon fratribus, Præsbiteris, Plebanis, Diaconis et clericis, qui in ipsis Monasterijs auderent intrare, et inhonesta committere sicut continetur in quadam parte capta in maiori consilio M.CCCLXXXV. Inditione viij. die 16. Julij. quæ pars Deo grata est, et honesta, sed quia pars ipsa vigorem non habet nisi in Venetijs et Ducatu, et per ea, quæ referuntur, multa inhonesta et abhominabilia peccata commissa fuerunt et quotidie committuntur per fratres et Moniales aliarum Civitatum nostrarum in abhominationem Dei et opprobrium civium nostrorum, ubi talia committuntur, et bonum sit superinde providere, ut tantæ inhonestates cessent, et ne tanta iniuria fiat creatori.

Vadit pars in bona gratia, quod dicta pars 1385. die xvi Julij sicut solum habet vigorem in Venetis et Ducatu ita de cætero vigorem habeat, et debeat observari in ... 

terris

terris et locis subiectis communi Venetiarum. Tenor partis talis est, V3, Quod ad tenorem et formam presumentium contrafacere ordinetur, q aliquis frater, vel monacus cuius cumque religionis et conditionis existat non exeat, nec ponat se, nec intrare in aliquod Monasterium Monacarum terrarum et locorum nostrorum, nec super eo circuitu per terram, nec per aquam, nisi sicut inferius declaratur et specificatur sub penis infrascriptis. Ceterum quia dicte Religiose sine Predicatoribus et penitentiarijs male starent, ordinetur, quod per superiores suorum Predicatorum eligatur unus frater de antiquioribus pro quolibet Monasterio, ??, de annis lx, et inde supra, qui vadat ad Predicandum eis non possendo secum ducere aliquem socium, qui non sit dicte etatis annorum lx.ta, vel inde supra, aut a duodecim annis infra et si aliquis contrafaciet, subiaceat in totum penis illorum, qui per alium modum reperti fuerint ire ad dicta Monasteria, ut infra dicetur: et non possint ullo modo dicti tales predicatores cambiari nisi de anno in annum. Verum ut cessent inhonestates, que hactenus commisse sunt ante predicationes, et post in sacrastia et post altaria, ordinetur, quod pergolus predicationis sit extra chorum vel super murolo chori, et non audeant dicti Predicatores nec eorum socij intrare Parlatorium, nec coram dictarum

Monacarum, nec sacrastiam sub poenis infra descriptis, et sicut superius dictum est de praedicatoribus, ita de poenitentiarijs debeat observari; Item, quod superiores sui possint deputare et mittere duos solum de fratribus antiquioribus aetatis maturae, et vitae supra pro quolibet Monasterio qui cadant et subiaceant ad paenas, ad quas caderent Praedicatores si intrarent in Chorum, vel Parlatorium pro alia causa, quam pro infirmitate, quam pateretur aliqua de Monacabus; Et quia sunt multa sepulturae in dictis Monasterijs et quandoque ad exequia convitantur fratres possint ipsi fratres convitati ire ad ipsa exequia, sed non audeant ullo modo intrare Chorum, vel Parlatorium sub poenis, ad quas subiaceant eundo per alium modum ad ipsa Monasteria sicut inferius describetur, [illegible] ac inferantur a contrafacientibus per superiores [illegible] et Religionum suarum in hunc modum, Item, quod quicumque frater, vel Monacus cuiuscumque Religionis, [illegible] repertus fuerit, vel probatum alicui de nostris Rectoribus qui iverit, vel intraverit in aliquo de Monasterijs nostris Monacarum ultra modos supra nominatos, vel contrafecerit praedictis, vel alicui praedictorum, debeant omnino stare uno anno in nostris carceribus loci illius ubi contrafecerint, et si commiserint modo aliquo aliquam inhonestatem cum Monacabus, vel earum aliqua, stare debeat in ipsis carceribus

ribus duobus annis ad minus. Verum quia nos non sumus
Superiores Fratrum, nec Monacorum debeant dicti Frates et
Monaci, qui deliquerint, primum per superiores suos suorum
ordinum, sicut eis notificabitur per Rectores Locorum nostrorum
ubi talia enormia commissa fuerint. Non observantibus vero
Superioribus suis prædicta contra illos, qui contrafacerent
ordines suprascriptos; ex nunc sit captum futurum remedium, scilicet,
Quod Rector illius nostri Loci ubi fuerit contrafactum teneatur
subito, et omnino cridari facere in locis solitis, quod nullus
secularis tam masculus, quam foemina audeat modo aliquo
intrare Monasterium, Locum, vel Ecclesiam, de quo, vel qua
erit ille Frater, vel Monacus, qui contrafecisset, nec etiam
audeat comunicare, loqui, vel participare cum aliquo, vel
aliquibus de fratribus, vel Monacis illius Monasterij, vel Loci,
nec dare, vel dari facere illis nec aliquibus ex eis Elemo:
sinam, vel subventionem aliquam sub aliquo colore, vel
forma, nec per aliquem alium modum dare et recipere aliquid
ab eis sub pena librarum centum, et standi uno mense in
carcere pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, quas
pœnas pecuniarias exigant Rectores illorum Locorum nostrorum
habentes partem, ut de alijs sui officij commissis, et si accu=
sator fuerit, per quem sciatur veritas, habeat tertium pe=
cuniariæ pœnæ et teneatur de credentia, Rectores tertium,
et commune Reliquum; Et insuper aliquis noster

Officialis, vel Rector non possit, nec debeat illo modo eis dare rem aliquam nec sibi justitiam ministrare donec per modum predictum processerit contra illum fratrem, seu fratres vel monacum, seu monacos, qui contrafecerint, ita quod in rato nostra contenta remaneat. Item declaretur, quod si ius exequiarum, vel mortuorum sit concessum nostris Laicis, seu ad illum locum, vel ecclesiam, qua subiacetur dicte contumatia, non cadendo tunc ad aliquam penam, et quicumque superiores dictorum ordinum et religionum processerint ad penam carceris contra illum et illos fratres, vel Monacos qui contrafecissent, ut superius per ordinem dictum est, tunc sit revocatum et annihilatum totum, et quicquid factum et nocessum fuisset contra illud Monasterium, fratres vel Monacos, et sic de tempore in tempus continue observetur quando per aliquem, vel per aliquos fratres, vel Monacos fuerit contrafactum, declarando tamen, quod si propter aliquam legitimam causam fratres, vel Monaci, vel eorum aliquis ire vellent ad aliquod Monasterium Monacarum ultra fratres et Monacos deputatos pro jam dictis supra specificatis non possint ullo modo ire sine licentia Rectoris Locorum nostrorum, sub quorum iurisdictione Monasteria ipsa erunt; et de contrafacientibus servetur sicut superius per ordinem dictum est, ut omnino servetur nostra intentio supra. De Monialibus vero provideatur in fine vocum .13. quod si aliqua Monialis reperta fuerit

comiss[e]

commisisse inhonestatem, uel probatum fuerit modo aliquo uel ingenio: Tunc Abbatissa, seu Priora illius Monasterij seu Monacarum, teneatur depriti et sine dilatione aliqua procedere contra eam ad pœnam carceris, uel alterius maioris pœnæ, sicut procedetur, uel processum foret contra laicum, uel fratrem, uel Monacum, uel clericum secundum formas pœnarum, quæ habebarent, ita quod pœna talis monialis transeat alijs ad exemplum. Et si aliqua Abbatissa, uel Priora alicuius Monasterij contrafaceret, et non obseruaret prædicta cum effectu, ex nunc sit captum, quod Rectores illorum locorum nostrorum, sub quorum districtibus erunt dicta Monasteria teneantur subito recurrere ad remedium et fieri facere in locis solitis cridam prædictam per illum modum, et sicut de fratribus et Monacis superius per ordinem dictum est et in omnibus et per omnia facere obseruare. De Præsbiteris uero, Plebanis, Diaconis et clericis cuiuscunque conditionis et status existat, ordinetur quod in totum subiaceant ordinibus suprascriptis, sicut de Monacis, et fratribus dictum est, non intelligendo in prædictis capellanos dominarum Monialium ætatis annorum sexaginta, uel inde supra, et si prædicti Præsbiteri, Plebani, et alij clerici, ut dictum est, qui contrafaciunt prædictis, uel alicui prædictorum esset, officiales nostri communis

sint privati perpetuo omnibus officijs et Beneficijs, quæ haberent et de poenis &c., nec aliqua earum alicui contra:facienti cuiuscunque conditionis existat, non possit fieri gratia aliqua, donum, remissio, suspensio, declaratio, seu revocatio sub pena ducatorum mille pro quolibet ponente, vel consentiente partem in contrarium, et de dictis mille ducatis similiter non possit fieri gratia ullo modo neque in infinitum sub pena &c. Et prædicta omnia addantur in capitulari consiliariorum Capitum de XL.ta Advocatorum Com., qui ea per sacramentum observare debeant et facere inviolabiliter observare et si cons.m est contra sit revocatum./

Datum in nro Duc. Pal.o die penult.o mensis aug.ti Ind. XV. M.CCCCXXij

1503. Die 13. marcij. In Maiori Consilio.

Quod quilibet, qui de cætero vocatus erit per D. Ducem et suum Consilium, quod infra certum tempus, debeat comparere dando ad minus terminum octo dierum ad excusandum se pro homicidio, furto, maleficio, seu pro alijs maleficijs contra commune Venetiarum, et ipso in dicto termino non comparente, non possint postmodum testes pro eum introduci, nec audiri, ipsi testes introducti de nunc, sed procedatur in facto secundum quod ante habeatur, et non possit revocari pars prædicta, nisi per quinque consiliarios viginti quinque de XL.ta et duas partes maioris cons.ij

Et si consilium est contra sit revocatum quantum in hoc./

Che i proclamati assenti non si possa ammetter giustificationi. Et che li debbino esser dati almeno otto giorni a scusarsi

Ch'à ss'enti legitimam.te citati, e cond.ti criminal.te nó siano alldi ne dagl'Avogadori, ne da Sindici.

1482, 24. Martij. In Maiori consilio. —

Pro euitandis et corrigendis multis inconuenientibus, quae quotidie occurrunt in ciuitatibus et locis nr̃is ob intromissiones, quae fiunt quotidie per Atuoc. et Sindicos nros de sententijs criminalibus, quae fiunt per Rectores nros contra absentes et legitime citatos ob scelera et maleficia per eos commissa, qui cum propter timorem penae comparere non audeant, expectant donec Rectores, qui contra eos processerunt compleant et exeant ex ipsis Regiminibus, et postea à Sindicis nostris habito saluoconductu uagant licentiose in ipsis locis ubi sunt banniti, et ciciti fuerunt cum illorum fidelium nostrorum murmuratione, et habito modo uidendi processus querunt multis medijs et cum nouis testibus sententias [illegible] et [illegible] factas contra eos [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad consilii [illegible] [illegible] ubi [illegible] [illegible] per Rectores [illegible] [illegible] omnes ipsae sententiae [illegible] aliqua [illegible] cum [illegible] [illegible] incidantur et annullantur [illegible] omnem [illegible] et equitatem, qui bannitj postea [illegible] redeunt ad ipsas ciuitates, quotidie noua committere scelera [illegible] [illegible] maxima et continuo rancore illorum [illegible] offensi fuerunt, et murmuratione aliorum [illegible] nostrorum beneuiuentium; et sit bonum utile et necessarium, ut in ciuitatibus et locis nris id seruetur, quod iuste et sanctissime

in nostra civitate observatur. Vadit pars, quod Advocatores, vel Sindici nri, tam a parte Terre, quam a parte Maris non possint, neque valeant de caetero audire aliquem conquerentem de sententijs criminalibus factis per Rectores nros contra absentes et legitime citatos, sub poena ducatorum mille, et privationis omnium officiorum et Regiminum nostrorum per annos quinque, qua poena secretaria per Advocatores exigatur vel per capita de x.tem sine aliquo consilio.

## 1568. à xxiv. d'Agosto.

## In Pregadi.

Contra quelli, che rompeno Argeri, e strade publiche.

Fu preso in questo conseglio à ... di Genaro 1550. che sotto pena della vita non si potesse tagliar ò altramente romper li Argeri delli fiumi maestri et publici; ma perche nella detta deliberatione non è fatta mentione alcuna di non potersi tagliar, ò romper le strade publiche, per li tagli delle quali succedono da succedere delle inondationi à grave danno de particolari: e al proposito proveder anco per beneficio et utile universale à quei inconvenienti, che potriano occorrer per dependerci da la conservatione di detti Argeri, et strade nel commodo de le cose nre, et per la navigationi delli fiumi,

come

come anco accio li fedeli nri possano pacificamente goder il frutto, che producono le loro possessioni, senza che da vicini, ò altri, siano à loro aggionte inondationi, ò maggior aque di quelle, che per ordinario corro[no] nelle terre: Però l'Anderà parte, che per auttorità di questo conseglio sia commesso à cadauno delli Rettori delle città, terre, et luoghi nri di Terraferma presenti et futuri, che una volta all'anno debbano far proclamare nelli luoghi soliti, che se alcuno sarà così ardito, che habbi à romper, tagliar, ò far tagliar gl'argeni et strade publiche in qual si voglia luoco della giurisdition con danno d'alcuna terza persona, conosciuta la verità del fatto, sarà irremissibilmente punito di pena capitale, della quale non gli possa esser fatta gratia, ne remissione alcuna per qual si voglia via, modo, forma overo ingegno che dir, over imaginar si possa. Se secretamente saranno rotti, tagliati, ò fatti tagliar essi Argeni et strade publiche di notte, ò altrimente sì che non si possa venir in cognitione delli delinquenti, habbino essi Rettori à far medesimamente proclamare come di sopra, che se alcuno accusarà essi delinquenti, ò alcuno di loro, sì che per la sua accusatione si habbia la verità, venirà a conseguir lire trecento de piccoli, et

sarà tenuto secreto, et se uno delli complici accusarà il principal auttore, ò mandante, conseguirà la istessa taglia, et sarà assolto da ogni pena, nella quale potesse esser incorso per tal delitto. Et quando alcuno di detti nri Rettori sarà venuto in cognitione di tali sceleratì, et quelli proclamati, e non compatienti nel termine à loro prefisso, debba quelli, et cadaun di loro Bandire perpetuamente da la Giurisdittione à lui commessa, et quindeci miglia oltre li confini, et etiandio di questa città di Venetia, et del suo distretto, con taglia à chi quelli, ò cadauno di loro prenderà dentro delli confini, e consegnerà nelle forze della Giustitia, de lire ottocento de piccoli, le quali siano tutte pagate delli beni delli delinquenti, se ne saranno se non delli danari della Sig.ria nra, à fine che con questo modo si possa rimediare alli inconuenienti, che con tanta insolentia, e temerità potessero essequirsi in danno universale. ——

Francicus Griffalconus Duc. Not. exemplavit.

Die xiiij. Junij M.D.L. In cons.o X.mo

Contra quelli che hanno licentia di portar le armi se le snudano senza esser provocati.

È stà concesso, et in dies si concede, come à tutti è noto, molte licentie d'arme per questo cons.o, sì in questa città n(ost)ra, come in tutte le altre Terre e luochi n(ost)ri; et oltre le licentie date per questo conseglio sono infiniti, che portano arme, chi per causa de Datij, chi per esser in servitij del Dominio n(ost)ro et per diverse altre cause; di modo che sono pochi quelli, che non le portano. Et acciochè questi tali non habbino causa di commetter scandalo, ò mancamento alcuno.

L'anderà parte, che se alcuno di questi tali ardirà snudar le arme senza esser provocato da altri et non per sua difesa oltra la pena, che s'incorrerà per il delitto che'l commettesse, sia privo de mai più portar arme nè di quelle haver licentia, et più sia bandito per anni tre della Terra, dove l'havesse snudato l'arme et della Terra, che lui habitasse quando le havesse snudate in altro luoco; et se 'l sarà servitor di alcuno, sia mandato in Galea de condennati a servir al remo per ditto tempo di anni tre. Li accusatori di questi siano tenuti secreti, et se per la sua accusa si haverà la verità, guadagni L 300. et se l'accusato sarà servitor L 100, e non havendo il servitor da pagar, debbia servir tanto più in galia fin che l'haverà scontato le lire cento,

le quali siano pagate de danari deputati alle fabriche: ma in executione della presente parte (?) commetta in questa città al collegio delle arme, et di fuori alli Rettori soli gl'altri (?) done fossero sfudate le arme: ma per il delitto che commettessero siano puniti ordinariamente secondo sono puniti li altri. Et la pnte parte sia publicata sù le scale di Rialto, e di san Marco, et mandata a tutti li Rettori da Terra et da mar.

In materia di precedenza de camarlenghi et li collaterali generali

1550. fu scritto per l'ecc.mo coll.o alli cl.mi Rettori di Verona che pretendendo il mag.co m. Gioanni Alberto camarlengo di questa città preceder al mag.co m. Francesco da Sesto (?) coll.le gnale (?) e merito, e volere la sua ser.tà, che il collateral gnale doppo li Rettori e Proved. preceda a tutti li camarlenghi castellani, pagatori et simili altri ministri.

1552. per l'ecc.o di 8. giugno. fu dechiarito il medesimo alli istessi cl.mi Rettori di Verona.

1557. per l'ecc.o di xix. decembre fu dechiarito il medesimo alli cl.mi Rettori di Bergamo e mandata copia delle lre di 20. agosto 1550.

Non si portino arme nelli conseggi.

1559. Die 26. maij.

In consilio x.^m cum Additione.

Perchè nelli conseggi delle città, castelli e luoghi nri. spesse fiate seguono tumulti et scandali fra gl'huomini d'essi conseg.li il che massimamente par che avvenga, venendo molti portando arme nelli detti conseggi, per le quali si fanno più insolenti et audaci; ne i Rettori et altri Rappresentanti publici possono prohibire, che non si portino, havendo molti di questi tali licentia da questo conseglio di portarle. e gl'altri ancora non volendo esser inferiori di alcuni mettono ostentare in quelli, e si fanno lecito di portarle: il che è contro di molto prodigalità e perturbatione della quiete delli fidelissimi nri.

L'Anderà parte, che ciascun Rettor nro. e Rappresentante publico etiam che non fosse eletto e mandato da qui, et che esercita quomodocunq giurisditione, e medesimamente i sindici delle Vallade, e ville, nelle quali si ordinano conseggi possano, e debbano essi Rettori e Rappresentanti publici, e sindici delle dette Vallade, et ville vedar et inhibir a qualunq. sia chi esser si voglia di essi conseggi, nemine excepto, etiam che havessero licentia di portar le arme per questo cons.o che non le debbano portar in essi conseggi per modo alcuno

sotto pena alli contrafacienti, o tra quelli che nei proclami si contien
li saranno espressi, di ducati 200 per ogni fiata, che contrafa=
ranno e di privation di consegli per anni cinque continui,
la qual pena per mità sia dell'accusator e
quello, che farà l'esecution e non essendo accusator, la
parte sua pervenga nella Signoria Nostra: non si potendo di
dette pene far gratia alcuna per alcun modo e quelli
inobedienti delli consegli, et altri, che non havessero giurisdition
siano tenuti sotto pena di pagar del suo, di denontiar li
contrafacienti alli rappresentanti nostri alli quali fossero
sottoposti li quali siano obligati ad esequir et scuoder le pene
come di sopra è detto. Et del presente ordine sia data
notitia a tutti li Rettori nostri e successori, li quali lo
debbano far publicar, e mandandosi esso copia dove farà
bisogno e registrar nelle cancellarie delli luoghi à me=
moria de successori per più certa esecution di quello: dando
la autorità alli Rettori nostri et a' suoi giudicenti oltra le
cose predette di proceder contra quelli, che oltra il
portar delle armi commettessero nelli detti consegli
alcun tumulto, ò eccesso, come li parerà per qualità
de' casi. ———

Hieronymus Priolus Dei Gra Dux Venetiar. etc. Nob. et sap. Viris
Jacobo Salamono de suo m.to Pot. et Bernardo Tiepulo Cap.
Verona et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis
affectum. Intendemo, che alcuni vanno questuando per il
stato n.ro per la redentione di schiavi fatti nel Regno di Napoli
e particolarmente in Surento l'anno 1558. et anco per conto di
Santa Catterina del Monte Sinai e luoghi simili, sublicandosi et
con licentia delli ordinarij delle città, overo loro suffraganei
di gente e persone per tal causa; et havendo grave
[illegible], che questi tali facciano operationi tali con delle
furbarie in vituperio della Religione, non senza scandalo
delli Popoli. Vi commettemo co i capi del cons.o n.ro di X. che
dobbiate usar diligentia per intender se in quella città e
territorio à voi commesso si attrovano de tali questuanti, e che
in alcuna chiesa, over in mano di particolari siano danari
posti per tal conto et havendone, li farete tenir in sequestro
fino ad altro ordine n.ro et di più admonirete quel R.mo
Vescovo, overo suo Vicegerente, che nell'avenir vadano più
ritenuti in conceder licentia di andar cercando per
conto di forastieri, potendosi, come vedemo, facilmente [illegible] di
esser ingannati, et che quando li capitasse alcuno, che li
paresse meritar tal licentia, non ne debba dar alcuna,

Che non si lassi questuar ai forastieri.

accioche voi possiate farlo intender alli capi ... per haverne notitia, senza il quale non permetterete che li sudetti capi ... armando per conto di forestieri, come è predetto, et cio e seguirete inviolabilmente, dando aviso ad essi capi del ricever et essecutione delle presenti. ——

Dat. in nro Duc. Pal.º die 9 aprilis ind. 7ª 1514.

M.D.lviij. Die xiv. Januarij.

In Rogatis.

Sono molte fiate per li Rettori et altri Rappresentanti la Sig.ria Nra, così da terra ferma come da mar, condennati nelle galee nostre in catena alcuni delinquenti, li quali contuttoche sappino non esser habili ad essercitio di remo per diverse sue infirmità che patiscono, pur tenendo quelle occulte si lasciano condur in questa città, essendo certi, che quando palesaranno l'inhabilità loro, restaranno privi di qualche membro, over saranno confinati chi in vita et chi à tempo nelle prigioni, li quali condotti, che sono de qui, et volendoli metter sopra le galee per essequir le loro condennationi, palesano all'hora le loro infirmità, per cagion delle quali li cinque savii sopra li ... sopra le galee de condennati, non essendo quelli conosciuti buoni per vogare, convengono rimetterli alli Giudici suoi ordinarij che gli commutino la pena della galea in qualche

altra

Materia de condennati alla galea, che li sia commutata la pena in carcere, ... ...

altra pena, che gli parerà giusta, le leggi nelle siterna (?) in grandissimo maleficio della sig.ria n.ra, à spesa de laquale vengono condotti essi condennati in questa città di Venetia, convenendo ancor far loro le spese nelle prigioni senza ricever da essi servitio alcuno, oltre che quando sono condotti ..... si conviene pagar coloro, che li conducevano alli giudici, che li hanno condennati, altrimente moreriano nelle prigion, infermando li altri, il qual mal effetto non succederia quando le condennationi fossero fatte à termine. Però per provveder à tali inconvenienti, et che la giustitia habbi il suo luogo.

L'andarà parte, che sempre, che de cetero sarà condennato alcuno nelle nostre terre da Remo in ferri per qual si voglia n.ro Rappresentante, così da Terra, come da mar, sia dechiarito per essi rappresentanti in caso che esso condennato non fosse buono per Galea, qual altra pena debba haver per li misfatti suoi in luogo della Galea, alle quali sententie il collegio n.ro sopra i condennati debba dar la debita essecutione, eccettuando però quelle sententie, che conveniessero pena di sangue, le quali sotto debito di sagramento siano fatte essequir per li sig.ri di notte al criminal in termine di giorni quindese dopo che sarà stato dechiarito li condennati non esser habili ala Galea, non possendo alcun condennato in luoco della Galea esser confinato in queste n.re prigioni di Venetia, essendo

tenuti li Rettori di mandar alla camera nra dell'Armamento insieme con li condennati la copia dell'Inquisitione et tutte le sententie come stanno, acciochè quelle siano debitamente esse-
guite et se dapoi fatta la sententia et non condotti ancora de qui li condennati, fossero discoperti non esser buoni per Galea, debbano li Rettori dar subito essecutione alla sententia senza mandarli altrimente de qui. et non essendo conveniente che quelli condennati a tempo, i quali havessero servito parte delle sue condennationi, et divenuti poi inutili senza havessero a patire tutta la pena destinata nella sua condennatione: sia preso, che li predetti cinque nri Proveditori con la maggior parte di loro possano modificar quella parte di condennatione, che gli parerà per giustitia, havendo rispetto al tempo, che haveranno servito. Et la pnte parte sia registrata nella camera et mandatane a tutti li Rettori e giudicenti del Dom: nro, essendo tenuti tutti li cavallieri, coadiutori e substituti sotto pena di esser privi per anni cinque di non poter essercitar, ne far esser-
citar alcuna cancellaria, leger la pnte parte a tutti li Rettori in presentia delli Reggimenti avanti il far della sentia, registrandola nelle cancellarie, et sia posta nell'avenire nelle commissioni delli Rettori nri et mandata al consi-

delli SS.ri di notte al criminal et altrove, dove sarà bisogno la qual non s'intenda presa, senon sarà etiam presa et presa nel nro maior. cons.o /

1558. Die 13. Januarij capta fuit sup.ta pars in collegio d.re mini condemnationi.

1558. Die 22. Januarij. capta fuit sup.ta pars in maiori consilio.

Hieronymus Priolus Dei Gra Dux Venetiarum etc. Nobb. et sapientibus viris Laurentio Bragadeno de suo mandato Potestati, et Petro Villamarno cap.o Bergomi et successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis, quod die 2da augusti 1555. in consilio nro Rogatorum capta fuit pars tenoris infrascripti: V3. Essendo conveniente, che la deliberatione et decreto fatto per questo cons.o sotto di 21. febrio dell'anno passato circa il pagamento de quarteri da esser fatto da quelli del territorio nro di Trevisio sia osservata etiam nel resto del Dominio nro, dove si sogliono pagare delli quarteri. Però l'Anderà parte, che per auttorità di questo conseglio sia preso, che la sudetta deliberatione osservar et esseguir si debba in tutto lo Dom: nro, dove si soglion pagar li detti quarteri, della qual ne sia data notitia a tutti quelli Rettori nri et successori che sarà bisogno; acciò che

Che si osservi di quarteri sotto [illegible]

secondo il tenor di essa la debbino mandar ad essecutione.

Quare auctoritate predicta mandamus vobis, ut suprascriptam partem observetis, et ab omnibus inviolabiliter observari faciatis, et in cancellaria registrari. /

Data in nostro Ducali Palatio die xi. Februarij Ind. 3a. M.D.LIX.

1559. die xi. Xmbris. in Rogatis.

Essendo conveniente et necessario metter fine alle differentie, le quali da certo tempo in qua sono occorsite nel Territorio nostro di Treviso, et nel Trevisano per causa del pagamento de quartesi. L'anderà parte, che le lettere del collegio nostro scritte di 8. marzo 1551. al Podestà et capitano nostro di Treviso et successori sono lette per auttorità di questo Cons.o siano approbate et confirmate in omnibus come stanno, con questa però dechiaratione che quelle terre et possessioni, che sono state solite di pagar per il passato il quartese, debbano continuar a pagarlo, siccome li Ambasciatori della Communità di Treviso insieme con li Agenti del Reverendo clero Trevisano hanno concertato alla presentia delli Savij nostri dell'una et dell'altra mano; et con quell'ordine espresso, che le cause et differentie che per causa di detti quartesi nascessero, espedir si debbiano summariamente secondo la forma delli statuti della città di Treviso et che le appellationi delle sentenze che si faranno

m

in tal materia di Quarteri, onde per il Podestà et cap.o di Ramiz, come delli Rettori delle altre hebbaro esser spedite ordinaria= mente secondo la dispositione delle leggi et ordini nostri./

Litre supra subsequuntur.

Potestati et cap.o Ramitij et successoribus.

Più fiate vi havemo scritto in materia di quarteri, che s'havessero à pagar à quelli ecclesiastici, che sono soliti di scoderli; et perche il R.do Legato et molti di essi ecclesiastici da novo si sono doluti avanti della Sig.ria nostra, che nelli Pagamenti di detti quarteri li vien posta più difficoltà, che mai. Per la presente vi replicamo et commettemo, che dobbiate proveder, che quei, che sono soliti di pagar detti quarteri, li paghino anche nell'avenir, et che in ciò non sia fatta novità, ne difficoltà; ma se alcuno pretendesse di ragione no esser tenuto a pagarli, voi lo aldirete e ministrarete giustitia, facendo però, che in questo mezo si continui nelli soliti pagamenti.

M.D.LXXij. à xxiij luglio.
In cons.o di x.ci con la Zonta.

È tale la dilatione, che si pone nel riscuoter il danaro delli Dacij della S.N. per la molta difficoltà, che hanno in particolar i Datiari in ritrovar

Che li conduttori di Datij si obligano far a ndiuta corrente co grosso uno d'oro per ducato.

ualute per questo effetto secondo la forma delle parti, et ordeni nostri, che oltre che li sudditi nostri [illegible] e Datiari sentono in ciò esser lo più molto interesse, la S. N. non può servirsi in tempo opportuno del danaro spettante à lei; D'intorno à che dovendosi far conveniente provisione.

– andarà parte, che tutti quelli Nobili, cittadini, sudditi nostri, et altri, che haueranno à pagar datij in questa città, e tutto'l stato nostro, quali si pagano con ualuta da Datio, possano pagarli ò con la detta ualuta da Datio, ò con le ualute correnti, quali si pagano in questa città le Angarie, e fuori li sussidij; douendo però quelli, che pagheranno à ualuta corrente unitamente esborsar [illegible] uno à oro per ogni ducato di più di quello, che pagheranno di Datio; et l'istessa commodità habbiano li Datiari nel far le loro paghe. Et acciò che si ueda in ogni tempo detta essattione [illegible] e particolare, sia preso, che li cassieri degli officij, oue si conta il danaro riscosso per conto de datij siano tenuti cadauna uolta, che riceueranno danari da li cassieri delli Datij, ouer Rettori, far espressa mention nella [illegible] ta se la ualuta sarà da Datij, ouer corrente à modo [illegible], et essendo al corrente, debbano unitamente farsi sborsar il danaro ~~[illegible]~~ per detto conto de [illegible] rosso

[illegible]

somma, però quanto importasse il dinaro contato per detto conto: Non potendo essi cassieri menar la partita del dinaro per conto delli datij, senon meneranno immediate la partita dei groppo predetto, del qual debbano tenir conto à parte: con espressa declaratione, che tutto il dinaro, che si riscoderà di detta ragione in valuta de datij alla parte, sia consignato per essi cassieri alla cecca nostra, da la quale li sia immediate esborsato l'equivalente in tanta moneta al corrente della città. Et della presente parte sia mandata copia agl'offitij, ove si scodono datij in questa città, et fuori alli Rettori per la sua debita essecutione.

Parti prese nell'ecc.mo cons.o di X.ci et Zonta in materia di Vagabondi, è bravi, et di quelli, che vengono ritrovati in flagranti crimine.

1574. A di XV. aprile.

Contra Vagabondi, Bravi et quelli, che vengono presi in flagranti crimine.

L'anderà parte, che sia publicato in questa città di Venetia, et in tutte le altre città, et terre del Dom: Nro, che in termine di giorni doi immediate seguenti al Proclama, tutti gl'huomini Vagabondi, che non hanno il viver loro, è vestir ò da sue entrate, ò da qualche honesto essercitio et arte, e specialmente quelli, che servono per bravi, accompagnando

particolari con le armi, debbano esser usciti della città et di'suo in termine di doi altri giorni di tutto il Stato suo ~~sotto~~, sotto pena a quelli, che nò obediranno, di vogar nelle galee dè condennati con li ferri alli piedi anni cinque continui e non essendo buoni da Galea, di star in prigion serrati anni dieci; et quelli, che li accusaranno, e faranno venir nelle forze della Giustitia, dopo che li rei saranno posti in galea, conseguiranno tutte le armi, così da difesa, come da offesa, e tutti li denari che si trovassero haver adosso li retenti, et di più per cadauno di essi lire cinquanta de piccioli delli beni delli delinquenti, se ne saranno, se non delli danari della cassa di questo consº deputati alle taglie, et il reo debba continuar à servir al remo oltre li cinque anni tanto di più, quanto importaranno li danari esborsati per lui. et oltre di ciò quelli, che denontiaranno e faranno venir nelle forze alcuno delli bravi sopradetti, conseguiscano facoltà di liberar un bandito à tempo, di questa città, ò vero di una delle città sue; et se tali huomini vagabondi e bravi havessero commesso alcun delitto, siano oltre la sopradetta pena castigati come meritasse la colpa loro. Quelli veramente, che si servissero di tal sorte di huomini per bravi, tenendoli in casa, ò vero in camera locanda, ò vero altrove à loro spese

con

con salario, siano per anni dieci banditi di questa Città, et della città e Territorio d'onde fossero, essendo sudditi, et no essendo sudditi, ma forastieri di aliena ditione, siano per detto tempo banditi di tutte le Terre, e luoghi del Dom: nro con quelle taglie, che pareranno conueniente à li Rettori, che li condanneranno. Cadano similmente à l'istessa pena di Galea, prigione, ò bando tutti quelli, che alloggiassero simil sorte di huomini Vagabondi in casa loro, et che non dessero immediate auiso alla Giustitia, ciò è in questa città A li Auogadori nri di commun, et fuori alle cancellarie delli Rettori delle Città nostre da parte da terra, quali siano obligati anco per uia d'Inquisitione usar ogni diligentia per uenir in cognitione di tali Vagabondi e birbanti, per esseguir contra di loro quanto di sopra è detto, si che del tutto uenghi ad esser scacciata dal Stato nro tal qualità di Scelerati huomini. Debbano di più essi Rettori ogni sei mesi far publicar la pnte parte nelli luoghi soliti, la tamen publicata, ò non publicata, hauer debba la sua debita essecutione, della quale di tempo in tempo debbano essi Rettori darne auiso alli capi di questo cons.o facendola registrar nelle cancellarie à memoria de successori, e sia posta nelle loro commissioni; et in questa

Città la essecutione alli Avvog.ri di Commun, Proved.ri
all'Armamento, et officiali di notte al criminal, à quali
prima sarà data la denontia, et fuori alli Rettori delle Città
nostre, come è predetto.

L'andarà parte, che, salve, e riservate tutte le parti in questa
materia disponenti et alla presente non repugnanti, sia publicato
in tutte le città, terre, et luoghi del Dom: n.ro, et fatto publicar
nelle Chiese di cadauna Villa à tempo della messa, quando vi è
maggior frequentia, che se alcuno, ò solo, ò accompagnato con
insidie et appostatamente andarà alla casa di qualcun si sia
persona, ò vero nella strada commetterà homicidio, sforzo,
Rapto, incendio, ò violentia nella robba, ò nella vita,
possano in quell'istante in flagranti crimine esser impune

Presi in flagranti crimine

presi, e facendo resistentia, morti da cadauna persona
etiam in paesi alieni, in caso che subito commesso il delitto
fossero perseguitati fin nelli detti luoghi alieni, e quelli
che li prendessero e consignassero nelle forze della Giustitia
ò vero amazzassero, come di sopra, etiam in luochi alieni
fatta legitima fede dell'interfettione, guadagnino tutte le
arme, cavalli, danari e robbe, che li delinquenti si
ritrovassero haver con se, et di più il terzo de' loro ben
quali se li intendano esser confiscati: havendo i detti

retenti

restanti esser divisi secondo il consueto, et in caso che non
fossero beni, et che essendone non ascendessero alla summa
di lire cinquecento de piccioli, haver debbano quelli, che li
prenderanno, ò amazzeranno, come di sopra, il supplimento fino
alle dette lire cinquecento da la cassa di questo conseglio delli
danari deputati alle taglie; et oltre di ciò habbino facoltà di
liberar un bandito per homicidio puro, ò vero un bandito à
tempo di questa città, ò vero d'un'altra città del stato nostro,
se ben non havesse la carta della pace, ne fosse stato li cinq
anni in bando; et se alcuno di tali delinquenti fosse preso,
ò morto per gl'huomini di qualche villa, ò commun, siano
gl'huomini di essa villa, ò commun fatti essenti da ogni
fattione real et personal per anni quattro et habbino per ogni
uno delli delinquenti, che prenderanno, ouero amazzaranno,
come di sopra, il beneficio di un bandito per homicidio
puro, ò vero à tempo, secondo che è detto di sopra. Debbano
li detti huomini della villa, ò commun, oue fosse commesso
alcun delitto sonar campana à martello et andar à prender,
ò amazzar li delinquenti, come è predetto; e non lo facendo,

siano obligati rifar il danno agl'interessati di quel modo, che parerà alli Rettori delle città principali più vicine al luoco del delitto et se uno delli complici, pur che non sia il principal auttore, ouero mandante, prenderà, ò uero amazzerà alcuno delli compagni, oltra tutte le utilità e beneficij sopradetti, conseguisca la impunità del delitto. Siano dati li predetti beneficij delli bandi et altre utilità, come è detto di sopra, per li Rettori delle città Principali, che saranno più vicine al luoco doue fosse seguito il caso. Et la presente parte sia fatta stampare ad intelligentia di ogn'uno, e posta nelle commissioni de Rettori a memoria de successori, quali la debbano far publicare ogni sei mesi nelli luochi soliti e similmente nelle chiese di tutte le Ville à tempo delle messe: e tamen publicata, ò non publicata detta hauer la sua essecutione, della quale ne debbano essi Rettori di tempo in tempo dar auiso alli capi di questo conseglio.

1574. à 23. Febraro. In Pregadi.

Nelle concessioni over elettioni, che si faranno de certo li secretarij non mettino più la clausula con modi, conditioni etc.

Occorre ben spesso, che nelle concessioni di Prouisioni de stipendiati, ò di parte di essi, di permutationi dal nome di uno a quello di un'altro, le quali vengono fatte di giorno in giorno in questo

conseglio

conseglio, sono poste in esse queste, e simili forme generali di parole, ciò è, con tutti li modi, e conditioni, con le quali possedena, ò possede il principale, ò uero che hauena il suo precessore, etc.
La qual consuetudine come è dannosa allo stato nro, secondo che sotto questa generalità le concessioni, ò permutationi si fanno molto maggiori; così non deue à modo alcuno esser tolerata da la Sig.ria nostra.

L'Andarà parte, che nell'auenire in alcuna delle concessioni, permutationi, ò elettioni, che saranno proposte à questo conseglio, non possano esser poste in esse sotto qual si uoglia forma, ò uoce, che dire, ò imaginar si possa, tali parole generali, ciò è. con li modi, conditioni, e simili forme come di sopra; mà debba esser fatta distinta, particolare, et espressa mentione della quantità de danari, di doue doueranno esser tratti, et del modo col quale doueranno esser loro pagati, sotto pena di ducati cinquecento à quelli, che facessero notare simili parti con le forme di parole sudette, e con simili generalità, da esserli tolti per ciascun degl Auogadori nostri di commun senza altro conseglio, et di ducati cinquanta al segretario, che la notasse da esserli tolta, come di sopra.

1595. à xxv. ottobrio. In cons.o di X.ci

Regolation dell'ecc.mo Tribunale delli ecc.mi S.ri capi et dechiaration di tutti li casi, che debbano esser attinenti et proprij dell'ecc.mo cons.o di X.ci

Benche li sapientissimi progenitori nostri habbino con divina ispiratione
instituito questo cons.o con quella auttorità, veneration, e gran
dezza, che stimorono poter servir per vero fondamento del
buon governo et principal sostegno del stato nostro, et che
in ogni tempo quando hanno veduto, che esso conseglio per
abbracciar troppe materie, veniva à dementicarsi più del conve-
niente, et che correva per ciò pericolo di scemar quella digni-
tà, et riputatione, che per beneficio delle cose nostre gl'è
tanto necessaria, non hanno mai mancato con sante e prudentis-
sime parti di proveder à quelli inconvenienti, che seguivano,
et fra le altre sapientissime deliberationi furon quelle del
maggior conseglio di 18. X.bre 1468. et p.mo aprile 1487.
per le quali è dechiarato tutte quelle materie, che nel detto
cons.o devono esser trattate. Si è nondimeno à poco à poco
introdotto, che molte cose contra la forma di tante importan-
tissime deliberationi sono abbracciate: dal che è nato, che
il tribunal de capi di esso cons.o è giornalmente fastidito
da infinite dimande de particolari, indegne veramente
della grandezza del detto Magistrato, dinanzi il quale nei
tempi passati se non per importantissime cause, è vero d'ord.ne
di esso, et con gran rispetto si compareva: et che questo
cons.o per conseguenza è però chiamato tanto spesso,
che vien à scemarsi con tal modo la grande sua estima-
tione di prima. Però essendo hora necessario di proveder
che un tanto cons.o, dal quale in gran parte depende la

grandezza

grandezza della Repub.ca via, sia conservato nella pristina sua Dignità: e considerando principalmente il frutto di questa santa intentione in due cose. l'una di non si impedir se non in quelle cose, che li son state commesse dal maggior conseglio, e l'altra non permetter, che si frequentino tanto le audientie dei Capi, che si diminuisca per tal via la riputation et grandezza loro.

L'andarà parte, che salve, et riservate tutte le parti, et ordeni in questa materia disponenti, et alla presente non repugnanti, sia di nouo preso, et fermamente statuito, che per la debita, et inviolabil essecutione di tutte le deliberationi fatte in tal proposito et specialmente delle predette parti del maggior cons.o 1468. et 1487. non debbano, ne possano li capi di questo cons.o accettar altre materie, che quelle di Prodition, di sette, ò sollevatione, che turbi il pacifico stato, Trattati delle terre et luoghi, et cose di simil natura, che meritano esser trattate secretissime, delle monede, li casi di Sodomia, le materie pertinenti alle scuole grandi, la cancellaria, li privilegi delle città nostre in prima adoptione, li casi criminali, ne' quali interveniria alcun Nobile nro, conforme alla deliberatione del detto Cons.o delli 9. marzo 1571. et la materia de Boschi et di Boschi, giusta la parte in tal materia disponente.

Non possano similmente li predetti capi, conforme alle deliberationi prudentissime altevolte fatte et accioche questo cons.° sia da noi sollevato da tante occupationi, dar audienza per modo alcuno, ne sotto qual si voglia pretesto più che tre giorni alla settimana, ciò è il marti, il giovedi, et il sabbato nelli quali tre giorni non possano a.dir, come è predetto, senon le cose de diretto proprie, et pertinenti à questo Cons.° et à loro specialmente commesse, reiecendo qualunq. altra dimanda, che li fosse fatta, non dovendo nelli altri tre giorni far chiamar alcuno per niuan conto, eccettuato però qualche caso importantissimo et che non consentisse à dilatione alcuna di tempo et siano tenuti li secretarij ricordarlo ad'essi capi, à fine che nelle dette tre mattine sia licentiato ogn'uno.

Debbano inoltre li secretarij non solo raccordar alli capi di questo cons.° in ogni occasione quelle cose, che pertengono al loro Tribunale, mà sia tenuto quello di essi secretarij che haverà il negotio nelle mani, di notar sopra un libro Alfabettato tutti quelli, le richieste de quali saranno state repudiate dalli detti Capi, à fine che in essecution delle leggi sia esseguito, che quelli, che d'una medesima dimanda haveranno havute due repulse, non possano più esser realditi senza licenza di questo cons.° /

Circa poi lo assumer in questo cons.° cause, ovver casi Criminali

come

come civili, che non siano delli proprij suoi, concorrendovi la Dignità di un tanto cons.º si deve havervi perciò sopra molta consideratione. Però sia di novo preso, che da mò non si possa per questo cons.º assummer in se alcun caso, che non sia importantissimo, e gravissimo sì, che ricerchi una tal risolutione, la quale però non si possa fare, senon con li cinque sesti delle ballotte del detto cons.º, et perche con molta offesa delle sante Leggi, et con poca dignità di questo cons.º è introdotto far di esso cons.º altre materie, che le proprie sue, etiam senza assumerle col mandar fuori Auvogadori di commun, et anco scrivendo Lettere à Rettori, et altri Rappresentanti nostri, sia parimente preso, che per alcun modo, forma, over ingegno s'intendi di questo cons.º materia, ò caso alcuno, che non sia proprio suo, ò vero assonto nel modo di sopra detto onde non s'habbino per assonti li casi, per li quali s'haverà havuto informatione dà Rettori per ordine di questo cons.º, se non sarà deliberato di assumerli con li cinque sesti delle ballotte di detto cons.º, come è predetto, non dovendosi però venir da mò in risolution di mandar fuori Auvogadori à formar processo, senon per casi veramente gravi et Importantissimi./

Non possano, ne debbano li capi, cosi presenti, come futuri metter parti, ne contrafar sotto qualsivoglia imaginabil pretesto alle predette deliberationi, ne ad alcuna di esse, et contrafacendo cadino

alla pena di duc. 1000. per ciascuno da esserli tolti per ca=
dauno delli conseglieri et capi successori et per cadaun di
essi, la qual pena vada nella cassa di questo cons.°, dovendosi
in ogni caso intendersi nullo et di niun valore tutto quello,
che contra li p.nti ordeni nostri fosse stato fatto.

Et acciòche questa buona, e santa intentione n.ra habbia più
facilmente la sua debita essecutione, siano tenuti, et
obligati li secretarij di questo cons.° non pur legger ogni
primo giorno del mese alli capi prima, che si facia
alcun'altra cosa, mà debbano anco in ogni occasione, et
specialmente quello, che haverà nelle mani la materia
che si doverà trattare, raccordare alli capi le predette
deliberationi, et particolarmente quelle cose, che non
pertengono al loro Tribunale sempre che si trattasse
di abbracciar alcuna materia, che non fosse propria
di questo cons.°, notando sotto le parti, lettere mandate,
ò vero altro atto, che si facesse contra li predetti ordeni
di haver raccordato, et letto la p.nte parte sotto pena
ad essi secretarij sempre che mancassero all'obligo p.to
di privatione per anni doi di poter intrar nelli
conseglii n.ri secreti, et di perder il sallario suo per
il detto tempo, il qual sallario sia subito per cadauno
di detti capi fatto scoder et applicato à lochi pij.

Et la presente parte sia registrata nel capitular di questo
Cons.°

cons.° et letta ogni mese, il primo giorno che si redurà esso cons.° per la debita sua executione, ne possa mai in alcun tempo esser mai revocata, sospesa, alterata, dechiarita, ne per qual si voglia forma, over ingegno ad essa contrafatto per una volta sola, ne per più se la parte non sarà presa con tutte le ballotte delli consiglieri et capi, et con li cinq. sesti del G.<sup>r</sup> cons.°/

Julius Ziolus Duc. Not.<sup>s</sup> S.

1576. à di xviij. marzo. Nel Gran Cons.°

Che no si possano citar quelli, che vanno in servitio pub.<sup>co</sup> dopo la sua partita, se la causa no sarà cominciata avanti.

Occorre spesse volte, che quelli, che vanno in servitio del Dom: N.ro in Regimenti, ò altri carichi dopo che sono partiti vengono citati, ò travagliati ò mandati la Sig.<sup>ria</sup> N.ra, ò altri Magistrati del Palazzo: il che causa, che non possono attender con tutto l'animo, et pensiero loro al beneficio delle cose nre, come ricerca il bisogno. Onde non essendo conveniente, che quelli, che lasciano le cose loro proprie per andar al servitio della S.N. siano per tal via molestati.

L'Andarà parte, che quelli, che sono et nell'Avvenir saranno eletti per andar fuori al servitio del Do. N.ro, non possano dopo partiti in modo alcuno esser citati, molestati, ò travagliati da alcun Magistrato, cons.°, ò Regimento per qual si voglia cosa, nella qual si tratti di alcun danno, ò

ui tereste delle loro cose particolari, che non fosse principiata
inanti la loro partita, a fine che possano attender con l'
animo più quieto alli nri servitij. Ne possano li consiglieri
i detti, è altro qual si voglia Magistrato, consiglio ò Regi-
mento contrafare all'ordine presente, et tutto quello fosse
fatto in contrario sia di niun valor. ——

Ex libro Maioris consilij officij Aduoc. Cõis fol. 17—

1583. A di 23. Genaro. In cons.° di X.ci

(circa il modo, et ordine di confiscar li Beni.) —

(Vide tamen 1578. 26. Sette. infra fo. 72. t.° )

Se la prouision fatta per questo cons.° à 26. settembre 1578. per seruitio de Buoni et estirpation de Tristi hauesse hauuta la debita sua essecutione, in che li offesi, sicome fu mente di esso cons.°, hauessero il Feudo, et andassero al possesso de Beni de Delinquenti, se asteniriano molti, se non per altro almeno per la tema di esser priuati de Beni, di commetter importantissimi eccessi: Mà essendo da li Sudi interuenienti introdotte molte cauillationi, et uarie pretensioni, che lo impediscono, si sentono tuttauia continuar delitti, assicurandosi li Rei con litigiose inuentioni, subterfugij, et scandalose operationi tra al possesso de suoi Beni, è trauagliar in modo li offesi che disperano di poter mai uederne il fine, et si risolueno più tosto di negligere i beni, che deuono loro esser assignati in Feudo. che hauendo da restar patroni dell'usufrutto loro in uita à senti uolersi andar così longamente consumando in spese per hauerli

come

come per esperientia è conosciuto, che per lo spatio de anni quattro, et più è fatta in detta deliberatione, non s'intende alcuno compitamente infeudato, nò che al pacifico possesso di tal sorte di Beni. Onde douendosi leuar loro tale commodità e dar modo ch'essi offesi di hauer Giudici che summariamente giudichi le sue cause, come in simil proposito ricerca la giustitia, et la publica Dignità.

L'andarà parte, che nelle confiscationi de casi di questo cons.o, ouero da esso rimessi, ò delegati da Rettori, ò uero in questa città ad alcun cons.o, debbasi per li Auuogadori di commun seruar nel modo infrascritto; che fatta la confiscation, secondo l'uso del suo officio, siano tolti in tenuta tutti li Beni et frutti, che quomodocunque per essa deliberation potessero aspettar al fisco con distinto inuentario e particolar denominatione di essi di quel modo è stato anco osseruato per il passato, douendo admetter li grauammi di cadaun interessato in termine di un mese in tutto, come è da la sudetta parte 1578. 26. settemb.o prouisto, et secondo il Rito del loro officio administrar Giustitia, non potendo però venir ad alcuna essecutione per occasione di essi beni, se prima non haueranno fatta la sententia diffinitiua nel modo, che sarà nella pñte deliberatione dechiarito, et occorrendosi alcun caso, che si conuenghi far alcun atto interlocutorio da essi Auuog.ri sopra li grauammi introdotti, et che saranno introdotti; ciò è sequestri,

admissioni di scritture, capitoli admessi, ò reietti, oppositioni di Testimonij, et ogn'altro atto, che fosse fatto ad instantia delle parti, che si facesse inanti la diffinitiva deliberation, ò ter=mination quando saranno tutti tre concordi in una opinione di atto interlocutorio, ut supra, sia la declaration in tal caso solamente inappellabile; mà essendo discordi, sia in libertà delle parti appellarsi al Tribunal delli Capi di questo Cons.o in termine di giorni otto, et dopo in termine di mese uno haversi fatto udire da essi Capi, dovendo quello che da la maggior parte di essi terminato, esser fermo et valido, et passato il detto termine non essendo stati uditi, ne deciso altro resti inappellabile, dovendo per lo detto tempo esser tenuto in sospeso per essi Avog.ri l'essecution dell'atto, che [illegible] fatto. Fatta veramente la sententia diffinitiva secondo il rito del suo officio, pretendendo alcuna parte appellarsi, possa nel modo predetto appellarsi al Tribunal delli sop.ti Capi. li quali audito audiendis, laudando tutti tre concordi la termination di essi Avogadori, resti essa inappellabile, essendo due sentenze conformi, et sia esseguita come ad essi Avog.ri parerà. Et in caso, che essi Capi non fossero tutti tre concordi, si debba introdur la sententia di essi Avog.ri à questo Cons.o con una scrittura d'informatione delle ragioni, che si vogliono addurre nella ditta sententia, così per il taglio, come per il laudo dovendo per la parte del fisco da li Avocati fiscali [illegible]

fatta

fatta una, che fosse fatta da le parti interenate, come ad essi fiscali parerà. Le quali ette à questo cons.° con altre scritture, che saranno legitimamente prodotte, sia deciso quanto sarà di Giustitia; non essendo permesso alli Auog.ri per la opinion sua poter parlar in questo cons.°, salvo in caso, che da alcuno fosse parlato contra, nel qual caso possano anco essi parlare. Douendo le parti dopo fatto l'atto diffinitivo per essi Auog.ri, ut supra, hauer termine di un mese farsi udir, e decider dalli capi nel modo predetto: Et venendo il caso, che tal sententia s'habbi à ridur al cons.° per il modo et forma predetta, habbino tempo un'altro mese per l'espedition, li quali termini passati sia osservato quello è stato di sopra dechiarito. Il pnte ordine sia osservato cosi nelle confiscationi, che si faranno nell'avenire per questo cons.°, come in quelle, che da esso, ò con la Zonta sono state fatte, ò da altro cons.°, à chi li casi fossero stati remessi, ò delegati dal p.to cons.°, nelle qual li offesi non hauessero hauuto il possesso di quella parte de Beni, che deue loro esser applicati in feudo, ò vero esse confiscationi quomodocunque fatte ne saranno state esseguite. Et il medesimo sia osservato nelle confiscationi fatte da li Rettori come delegati da questo cons.°, li quali esseguiscano nelle città à loro commesse l'istesso, che fanno li Auog.ri in questa città, come di sopra

per le confiscationi da loro fatte et sia tanto qui, quanto di fuori tenuto un libro per notar tutti li feudi, che per occasion di confiscationi si faranno in la predetta et fuori — essendo obligati li Rettori, fatte le confiscationi, mandar copia all'officio dell capi di questo cons.° delli feudi dati à le parti, che qui anco se ne habbi cognitione et siano registrate. ——

Gaspar Vidua Duc. Not.°

1585. xiiij. marzo. in cons.° di X.ti

Doi terzi delli Beni confiscati siano assignati in feudo alli offesi et un terzo sia posto in cassa dell'Auog.ª per pagarli salariati.

Solena l'officio dell'Auogaria di comman satisfar li salarij delli suoi ministri del tratto delle confiscationi che erano fatte di tempo in tempo: ma da poiche furono applicati per deliberation di questo Cons.° delli 26. settembrio 1578. in feudo alli offesi, li beni delli Rei, che fossero confiscati, è mancata questa commodità. onde li p.ti Ministri hanno grossamente creditori delli loro salarij con grande danno delle numerose loro famiglie e tanto più che li capi di questo cons.° occupano ogni giorno qualcuno di essi ministri in formar processi spettanti al loro Tribunale, delli quali non cavano alcuna utilità. onde essendo conveniente alla pietà et giustitia di questo cons.° farghi provisione.

L'andarà parte, che sia reformata la sop.ta deliberatione delli 26. settembre 1578. in questo modo, che di tutte le confiscationi, che saranno fatte nell'Avenir, detratte le utilità ordinarie delli Ministri, siano assignate in feudo all'offeso li doi terzi delli

Beni

Beni del Reo, et l'altro terzo sia venduto al publico incanto, et il tratto posto nella cassa dell'Avogaria di commun da esser speso in pagarli salarij delli ministri, e non possano esser speso in altro, sotto pena all'Avog.r che fosse alla cassa di refar la spesa fatta del suo.

Gaspar Vidua Duc. Not.o

1589. A 3. Novembrio. In cons.o di X.ci

Che li Avog.ri di commun possano vender le loro ragioni de Beni confiscati et che no sia giudicato s.a le contraditioni, no potendo il compator far alcuna eshattione, se p.a no sarà giudicato sop.a le contraditioni.
Et il simile sia osservato per li Rettori di fuori.

Essendo necessario dechiarir intorno la parte presa in questo cons.o à 23. gen.o 1583. circa li gravami de particolari per occasion delli Beni, che li devono dar in feudo alli offesi in essecution delle sentenze se gli Avog.ri nri di commun rispetto à quelle portioni che toccano al loro officio per le leggi devono prima che vendano le ragioni et attioni sue giudicar sopra tutte le contraditioni fatte per particolari alle tenute tolte de Beni confiscati, ò vero se pur devono secondo l'ordinario uso venir prima alla vendita delle predette sue ragioni, et attioni per via d'incanto fatta la deliberation possano essi Avog.ri udir, e giudicar le differenze delle parti lontani da ogni loro interesse conforme alle leggi intorno ciò disponenti.

L'andarà parte, il Bussolo Bianco, che li Avogadori possano vender le loro ragioni et attioni per le leggi spettanti inclusive al g.to officio dell'Avogaria, si che seguita che sia la publicatione delle sentenze contra li rei, non possa loro esser posto alcun impedimento alla predita venditione, da esser fatta poi secondo il consueto all'

all'incanto al più offerente. con questa espressa declaratione, che'l compredor non habbi à far alcuna escrattione de beni, in prima per essi Avvog.ri non sarà stà giudicato sopra le contradittioni notate al loro officio, conforme alle leggi; Non derogando nel resto alla p.ta parte 1583. Il Bossolo verde che essi Avvog.ri siano tenuti prima giudicar sopra le contraditioni notate nel loro officio, et giudicato, che habbino sopra tutte possino all'loro à loro beneplacito vender, poi por all'incanto le ragioni, et attioni spettanti al detto off.o dell'Avvogaria. et il Rosso non sincero. et fu preso come nel Bossolo Bianco si contiene. et di quanto sarà al prente deliberato sia dato copia all'officio dell'Avvogaria e date aviso alli Rettori nri di Terra ferma, Et qui, et fuori sia osservato il medesimo et sia in tutti li casi l'essecution della detta deliberation spettante alli capi di questo Conseglio.—

PARTE PRESA NELL'ILL.mo CONS.o DI X.ci CON LA ZONTA:

A XXVI. settembrio 1578.

Con quelli, che commettono homicidij pensati di mala qualità, et atroci

Per proveder alli molti inconvenienti, che occorrono giornalmente in diversi luochi del stato nro, è necessario far nova, et gagliarda provisione contra li delinquenti à gloria del S. IDDIO, et à maggior sicurtà et quiete delli suddeti nri - Però.

L'andarà parte, che sia publicato in questa città, et in tutte le altre città, et Terre del stato Nostro li ordeni infrascritti, da esser inviolabilmente esseguiti et osservati da cadaun Magistrato cons.o, Rettore et ogni altro rapresentante nostro.

che

Che in tutti li casi di homicidij pensati, ò ver di mala qualità, et atroci, per i quali per questo Cons.°, ò vero per il Senato sarà data auttorità alli Rettori nostri di Bandir de Terre, et Luoghi, et confiscar li Beni siano li beni confiscati, et tratte le parti che spettano, secondo la forma delle leggi, à quelli, che faranno l'essecutione, assignati tutti in feudo alli offesi, ciò è alli più prossimi delli morti, con quella recognitione alla S.N., che parerà al Giudicente, che farà la sententia, il qual feudo s'intendi andar di herede in herede legitimo per linea retta descendente, qual è finita, ritornino essi beni nel Do. nio: essendo obligati quelli, che haveranno dette investiture secondo che andaranno succedendo l'uno all'altro prender l'investitura da quel Rettor, sotto la Giurisdition del quale saranno essi Beni; et sia dechiarito, che li sopradetti Beni siano sempre obligati à le taglie, che occoresse pagarsi per quel caso, et se vi fossero beni sottoposti à fidaicomisso, la mità s'intenda esser senza alcun impedimento, ò difficoltà confiscati per la legitima e Trebelianica, et immediate applicati alli offesi con le conditioni sopradette. et dell'altra mità siano vendute le entrade et consignato il tratto alli offesi, et questo durante la vita del condennato, et il medesimo si debba osservar in questa città. et quando il delinquente fosse figliuolo di famiglia, se vi saranno beni conditionati, sia osservato quanto è detto di sopra; et acciò che non sia commessa fraude in questa materia di

Beni, occorrendo il caso di confiscatione, siano obligati tutti quelli, che havessero credito di qual si voglia sorte sopra i detti beni in termine di mese uno dopo la publicatione della sententia darle in nota, e giustificarlo, et passato esso tempo, non gli possa esser più fatto buono esso credito et se si trouerà, che alcuno usi fraude in farsi creditor simulato, ò finto cassi in pena di Bando perpetuo della città e territorio di Verona et à pagar altretanto, quanto fosse il credito finto. La qual pena pecuniaria sia di quelli, che facessero venir in cognitione tal falsità.

Che li Giusdicenti, che faranno le sententie, così in questa città come fuora, debbano far notar sopra un libro tenuto à quest'effetto tutti li Beni confiscati con ogni particolarità necessaria. Douendo poi in fine del loro Officio, ò ver Regimento presentar alli capi di questo Cons.o nota distinta, e particolare di tutte le confiscationi, et Inuestiture, che saranno state fatte in loro tempo, le quali siano fatte notar sopra un libro à parte da esser tenuto nella cancellaria Ducale à fine che di tempo in tempo se ne possa vedere il conto.

Et perche si vede esser introdotto, che nei processi criminali sono introdotti testimonij falsi, così à offesa come à difesa con notabil pregiuditio della Giustitia, siano obligati li Rettori dopo fatte le loro sententie condennatorie inquirir con ogni diligentia contra quelli, che havessero sospetti di falsità; et se passati tre mesi detti Rettori non haveranno data espeditione à tal materia di falsità, possano esser date le querele di simil

falsità

falsità alli Avogadori n.ri di commun, quali siano obligati accettarle et proceder contra li colpevoli con li consegli come gli parerà per giustitia, non potendo però detti Avogadori sospender le sententie delli Rettori, se non dopo presa la retentione di alcuno delli delinquenti, non potendo tal suspensione esser fatte senon col cons.°/

Che sia aggionto alla parte presa in questo cons.° dell'anno 1573. alli 28. settembrio contra quelli, che accettano Banditi; che li Degani, Meriga, ò ver Massari delle Ville siano obligati denontiar quei Banditi, che stantiassero in esse ville contra la forma di loro Bandi, et debbano gl'huomini delli Communi quando capiteranno Banditi nelle loro Ville, far sonar campana à martello per prenderli, ò ver amazzarli, nel qual caso habbiano le taglie, che fossero poste nelle loro sententie, et di più tutti li beneficij di essentione, et altro, che li sono statuiti per le parti di questo cons.° quando prendono li Rei in flagranti crimine.

Et perche è necessario regolar li beneficij di liberar Banditi per quelli, che si prendono in fragranti crimine, acciòche non siano dati, senon con causa, et fondatamente, sia preso che alcuno, sia chi si voglia ò commune, ò particolare non possa conseguir simil beneficio, se quello, che sarà preso, et presentato da loro non sarà condennato à morte, ò Bandito di terre, et luochi in vita, ò à tempo, ò condennato à perpetua prigione, ò ver dieci anni in Galea. Il qual beneficio

non gli possa esser dato, se non saranno presi li Rei, et se non saranno detti Rettori con la corte loro tutti concordi et in questa città tali Benefitij siano dati con li doi terzi delle ballot. del cons.o n.ro di x. al criminal, et li Rettori siano obli:gati portar alli Avvog.ri n.ri di commun copia di tutti li Benefitij, che haveranno dati nel tempo del suo Regimento, quali Avvog.ri trovando, che ne siano stati dati contra l'ordine p.nte, siano tenuti tagliarli col cons.o di x. ; Ne possano essi Rettori andar à Capello, ne esser eletti in alcun luogo, se no haveranno un bollettino sottoscritto da tutti tre li Avvog.ri di haver osservato quanto di sopra; et in caso, che detti Avvog.ri havessero intromesso alcun delli sopradetti Benefitij, non possano far il Bollettino à quel Rettor, che l'haverà dato, se no dopo espedito il caso in Quarantia.

Publicata Rhodigij Die sabbati xi. oct.is 1578.

Ex libro cl.mi D. Jacobi Pisano Rect. Rhodigij.

Alli Ill.mi et ecc.mi S.ri Capi dell'ecc.so Cons.o di x.ci

Furono delegati al cl.mo mio precessore da cotesto Ill.mo et ecc.mo cons.o à xv. di febraro passato alcuni Sforzi, et altri Disonesti insulti usati nella Terra di Mestre et sua Giurisditione, come dalli processi formati da quei cl.mi Podestà; Hor essendo io per espedir li Rei, uno de quali si trova retento in queste prigioni, doi presentati et il quarto assente, ho

Nelli casi delegati interrenghi anco la corte, se ben no è notata nella delegatione.

veduto

veduto, che nelle lettere della delegatione fatta col rito et autorità di quell'Ill.mo Cons.o non è fatta mentione alcuna della corte. Onde restando sospeso se la debba assistermeco alla detta espeditione non essendo chiamata, se ben pare, che in altre occasioni ella habbia giudicato quando non è stata esclusa con parole particolari: ho voluto con la mia solita riverenza rapresentar questo pensiero all'Ecc.te V.re, a fine che si degnino in caso tanto importante farmi sapere per ogni rispetto quale sia la loro intentione, che tanto essequirò. Gratie etc.

Di Treviso li 3. Aprile 1593.

Francesco Loredan Pod.a et Cap.o

[Segue la risposta]

Pascalis Ciconia Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et sapienti Viro Francisco Lauredano de suo mandato Potestati et Cap.o Tarvisij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum. Havemo da le lettere vostre inteso il dubio, c'havete intorno il modo del proceder nel caso di vostre delegationi col Cons.o Nro di X.ci; se non essendo nominata la corte vostra, dovette proceder voi solo, overo con la corte. Per maggior espressione della volontà Nra, vi dicemo col sud.o cons.o, che

in esso caso dobbiate proceder nel modo, che vi è stato scritto
con la vostra corte, secondo l'ordinario. /

Data in Nostro Ducali Palatio die v. aprilis Ind.ne 6.ta 1593.

Ill.mi consilij X.m secretarius
Nicolaus Padavinus. /

Die lunae xxij. maij 1593. praesentatae per D. Joannem
Peregrinum civem Tarvisij nomine infrascripti D. Hyppoliti. /

Sp. et Egregie Vir amice car.me Si sic est, prout nobis expositum
fuit, quod iussu sp. v. intimatum fuerit D. Hieronymo Piretta
uti fideiussori D. Hyppoliti Agudi, ut dictum D. Hyppolitum
praesentet, sitque contra eundem D. Hyppolitum ipsa intendat
procedere ad querelam D. Francisci Corona occasione, et causa
de novo occursa, ut in dicta querela; eandem requirimus
ut admittat eundem D. Hier.mum ad praesentandum praefatum D.
Hyppolitum, concesso prius ab ea salvoconducto eidem D.no
Hyppolito ab omnibus, et quibuscumque alijs praesentationibus,
praeterquam à casu, pro quo idem D. Hier.mus se fideiussorem
constituit, prout iustum est.

A chi un Reo presentato che commetta dopo la presentatione novo delitto, si debba dare per esso novo caso il salvocondotto.

Joannes Jacobus Zane Advoc. Com. Venet. die xi. maij 1593.

A tergo Sp. et Egr.o Viro D. Stephano Vairo Pot.i et Cap.o Tarvisij
amico car.mo / Die xx. maij 1593.

Cl.mus D. Potestas, et capit.s Tarvisij visis suprascriptis literis
committit

commisit eas exequi debere in omnibus, et per omnia sic referente Antonio Veronense Precone Tarvisij.

Die dicta.

Cl.mus D. Potestas, et capit.s Tarvisij cum eius ex.ma curia mandavit fieri debere Hyppolito suprascripto salvumconductum in omnibus iuxta formam literarum suprascriptarum.

Stephanus Viaro Potestas, et capit.s etc.

Tibi Hyppolito de Agudis Vicentino ad carceres praesentare intendenti ob casum, pro quo praesentatus es, et in altero salvoconducto tibi concesso, denuo liberum et tutum salvumconductum conce=dimus, et impartimur ab omnibus, et quibuscunque alijs imputa=tionibus, quae tibi quomodolibet obijci ponent, et praesertim a querela D. Zanini Corona occasione, et causa de novo diebus proxime elapsis occursa, ut in dicta querela, duraturum usque ad expeditionem, et relaxationem, quat.s etc. dummodo te illico praesentes, et hoc in executione praesentium literarum praecedentium.

Tarvisij die martis 23. maij 1595.

ex autentico descriptis etc.

Mag.ce et Generose tanquam fratres hon. Si hanno doluto li Intervenienti per quella fidelissima contadinanza, che molti Nobili cittadini, et altri habitanti in quella città, Terre et Castelli di essa Patria, quali fanno lavorar nelle Ville et luoghi di quel Territorio molti Tereni a

Che tutti li Nobili, et altri che fanno lavorar Terre di Zoania contri=buiscano alle fattioni rurali reali.

loro secce con famegli et salariati, et godono li Beni Communali sotto pretesto di un ordine altre volte fatto per li ss.ri Deputati di quella Patria 1539. non contribuiscono alle Angarie, che si pagano nelle Ville, come fanno tutti gl'altri Lavoratori di essi Teneni, mà passano immuni et essenti non senza grave oppressione delli poveri contadini, che lavorano il resto restando così soli obligati à pagar et sopportar il peso et la gravezza per tutti; il che ci hà dispiaciuto grandem.te considerando, che per il collegio n.ro fù tagliato et annul= lato l'ordine predetto 1539. come per lettere del mag.co suo= pretenente di quel tempo, et successori di ultimo marzo 1541 Però à richiesta di detti Intervenienti per essa contadinanza stante le cose di sopra narrate essendo mente del Dom.o n.ro, che siano esseguiti li giudicij del coll.o n.ro, che stante il taglio et annullatione del detto ordine per questo collegio fatto, Richiedemo V.M. et successori suoi che non debba permetter in essecution del detto ordine 1539. o dessi Deputati che alcuno delli Lavoratori predetti tutto che siano cittadini, et habitanti in terre, ò castelli murati vadino immuni mà si faccino contribuir, come vuole ogni giusto, et come non dubitamo, che V.M. sià per fare per la sua integrità per il pub.co interesse, et per sollevatione de miseri contadini senza haver riguardo all'ordine predetto, cassato et annullato

et

et meno ad alcuna correttella, che si trovasse introdotta per vigor del detto ordine come fraudolente et a V.M. si racc.do

Venetijs die 24 sept.e 1569.

Philippus Albertto et } Provedentes Com.e D. P. sap. serans.
Com.e }

A tergo) Mag.co et Generoso D.D. Vito Maurocen.o et successoribus suis
I.o dig.mo Locumtenenti Patriæ Fori Julij [Tanq.m] fratribus Con.di

Presentate die 8. Novembris 1569. cl.mo D. Locumtenenti per Romanum de Arlino, et Pasuttum de Villotta Syndicos Gnales Ruralium suo et sociorum noie, quos dixerunt avere sic Ilim dedita opera pro presentatione dictarum litterarum, et ita ipsis syndicis instantibus cl.mus D. Locumt.s mandavit registrari presentes litteras, prout fuere registratæ in libro extraordinariorum sub præsenti die.

sigilla } Josephus Sertonius coad. Cancell.e Ilim ex libro
Mark. } extraordinariorum eduxit fideliter et sigillavit

Parte presa nell'Ecc.mo Cons.o di X.ci et Zonta à dì 27 zenaro 1569

Occorre alc.a volta, che per diverse cause, et importanti rispetti è delegato da questo Cons.o, et anco dalla S.S. alli Rettori V.ri di Terra-ferma qualche caso criminale da esser per detti Rettori giudicato, cioè dalli Pod.à et Cap.ti delle Città, et Terre V.re insieme con le Corti di essi Pod.à, ò vero alli predetti Pod.à, et Cap.ti delle Città et loro Corti; et questo acciochè sia data espeditione ad'essi casi quanto prima, con ricercando l'importanza loro. Ma occorrendo alle volte, che i Nodari delli Collegii delle predette Città, et Terre V.re pretendano voler essi scriver in detti Processi, et vi sono stati admessi qualche fiata, il che è con non poco travaglio degl'interessati in essi Processi, et specialm.te delle parti offese, et sopra ciò nascono molte fiate differenze tra essi Nodari, et li Cancell.ri delli predetti Rettori V.ri: Non si deve mancar di far sopra ciò provision conveniente: Però;

L'anderà parte, che in tutti i casi, che saranno delegati da questo Cons.o, ò vero dalla S.S. da esser giudicati

dalli

dalli Rettori Nri, et per conti, ò da essi Rettori fatti, et
anco in quelli, che già fossero stati principiati, et non ancora
espediti, debbano nelli Processi di essi scrivere li nomi
delli detti Nri Rettori, et non altri per modo alcuno, il che così
sia osservato nell'avvenire; Et la presente parte sia
registrata nelle commissioni de' Rettori Nri per intelli-
genza di cadauno di loro.

1605, a 26 marzo
in pregadi.

Essendo altre uolte stato prouisto intorno alle alienationi de beni Laici alli Ecclesiastici, ouero ad pias causas, che sono situati in questa città nostra di Venetia, et Dogado, et conuenendo per li rispetti molto ben noti à questo conseglio, che la medesima prouisione sia fatta anco in tutto il stato nostro.

L'ANDERA PARTE, che senza derogare alle altre parti prese in questa materia alla presente non repugnanti, la deliberatione, et prouisione del 1536. nellaquale è dechiarato, che nessuno possa lasciare, Donare, ò obligare beni in perpetuo, come è espresso in essa parte, ma, che passati li Dui anni, debbano essi beni esser uenduti, et il tratto di essi dato à chi di ragione aspetta con li ordini, et regole contenute in essa deliberatione, debba hauer luogo, et esser inuiolabilmente esseguita, et osseruata anco in tutto il

il stato nostro, et di più si ha agionto, et
fermamente deliberato, che alcun, così
in questa città, come nel nostro stato non
possa sotto qual si voglia colore, o pretesto
vender, donar, o quovis modo alienar
alcuna sorte de stabili, possessioni, o altri
simili beni a persone Ecclesiastiche, se nõ
con licentia di questo consiglio proposta
per la maggior parte di tutti li ordeni,
et presa con la medesima strettezza de
voti, che si ricerca, quando si vogliono
alienar beni della signoria nostra, et
ogni vendita, o alienatione, che per
qual si voglia modo fosse fatta contra
l'ordine sopra scritto, s'intenda nulla,
et de niun valor, dovendo essi beni
esser venduti, et il terzo del tratto sia
della sig.ria nostra, un terzo del magi:
strato, che farà la essecutione, da esser
diviso secondo l'ordinario con li ministri
loro, et l'altro terzo del denuntiante,
se vi sarà; et non vi essendo vadi

Nella medesima signoria nostra con La medesima pena alli nodari, che è espressa nella sopra scritta parte del 1536. et L'essecutione della presente parte, per quello, che tocca alli beni di questa città, et Dogado sia commessa alli Diese sauii in Rialto, et per Li beni di tutto il stato nostro, sia commesso a quelli rappre=sentanti nostri, nella giurisdittione de quali sarà fatta La transgressione.

Sp.lis et Egregie uir amice Carissime expositũ nobis fuit parte, et nomine Iacobi Bel=gradi Hebrei, Moisis eius filii, ac Da=toli Menachem, quod licet per condu=ctam Uniuersitatis hebreorum in cap. quarto per excel.mum Senatum captum sit, quod Hebrei, qui habitabunt in omnibus locis terrae firmae concur=rant ad grauedines, et expensas easdem, ad quas tenentur Hebrei ha=bitatores huius ciuitatis pro banchis, quas qui persoluunt, non tenentur ad erectionem alicuius banchi in loco aliquo

aliquo, sed possunt negotiationes suas per:
tractare iuxta ritum, et eorum consu=
etudinem. Nec non quod licet etiam
per conductam Hebreorum consilii, et cõ=
munitatis istius terræ in cap.° undecimo
cautum sit, quod tempore pestis, ac belli,
non teneantur Hebrei commorantes in
ipsa terra banchum pro imprestito tenere:
attamen sp. V. præter consuetudinem,
ac non obstantibus capitulis prædictis
cum mandato Diei .21. Augusti instan=
tis prædictis Hebreis intimari fecit
quod accipiant onus huius banchi in
dicta terra, aliter ab ipsa discedant
in termino dierum octo. quod cum
non sit conveniens V. requirimus
sp.tem ut si sic est super dicto mandato
ulterius non procedat, sed capitula præ=
dicta in omnibus exequi faciat, et si
quis aliquid prætendit, procedat ser.vis
ser.dis corã exc.mo coll.o prout iusti
est. non fuit in causa processum, nec
rescriptum.

sub Rubrica 37 statutorum Vtini.

Quoniam per nonnullos potius priuatum, quam bonum publicum concernentes, et affectantes á multo tempore citra quædam damnosa, et pestifera in terra Vtini abusio inoleuit, quod quando quis habens liuellum aliquod super aliqua re stabili nititur ad solutionem peruenire sponsando, uel pignorando iux. ta antiquos mores, ut plurimum fit contradictio, et præscriptionis exceptio, ex quo rixæ, et discordiæ inter ciues occurrunt damna intollerabilia, consequuntur expensæ, ne infinitum augeatur. iccirco prædictis obuiare intendentes ad cauillantium iniquitates auferendum, ut unicuiq; ius habenti tribuatur Nos Thomas de placentinis legum Doctor, capitaneus terræ Vtini per magnificum, et generosum uirum Dominum Iacobum triuisano pro Ill.mo Ducali Dominio Venetiarum in patria fori iulii generalem locumtenentem specialiter deputatum consilium totius uniuersitatis ipsius terræ tam nobilium ciuium, quam popularium in maiori Ecclesia sanctæ Mariæ de Vtino ad sonum campanæ more solito congregatu ad

ad laudem, ac reuerentiam omnipotentis Dei, eius gloriosæ matris, et præconium sanctæ iustitiæ, ac præfati nostri Ill.mi Dominii Ducalis, et pro bono publico ipsius terræ Vtini CONSTITVIMVS, et per hanc laudabilem sanctionem statuimus, et ordinamus quod nullus siue sit principalis, cuius intersit, siue procurator, uel aduocatus, aut alia persona quo uis modo possit, aut ualeat in iudicio præscriptionis exceptionem iuris canonici, uel ciuilis opponere, allegare, uel probare contra aliquem ciuem, uel habitatorem terræ Vtini, Ecclesiam, uel hospitale, aut monasteria, uel conuentus Liuellum, siue liuella, aliquod, uel aliqua, tam in pecuniis, quam in blado, uino, uel aliis rebus habent, uel petentem super aliqua re, uel rebus stabilibus: et hoc sub pœna uiginti quinque librarum soldorum toties exigenda, quoties fuerit contrafactum. cuius pœnæ medietas sit partis, contra quam opponetur, et alia medietas Dni. capitanei, et quod sufficiat ipsi, uel ipsis habentibus, seu petentibus ipsum, uel ipsa

probare per publicum instrumentum ma=
nu boni, et fidelis notarii confectum, etiam
si sit antiquissimum, uel per duos, aut tres
testes idoneos, et fide dignos, de quorum ido=
neitatibus stetur declarationi astantium
sibi deberi ipsum, uel ipsa liuella, et quod
tali probatione facta, debitor, siue ille,
contra quem agitur omnino ipsum, uel
ipsa liuella soluere teneatur, non obstan=
tibus aliquibus iuribus ciuilibus, uel ca=
nonicis, aut consuetudinibus, aut pro=
uisionibus hactenus in contrarium fa=
ctis, quibus omnibus ex certa scientia
tenore praesentium derogamus. admitta=
tur autem ille, a quo petitur liuellum im=
pune ad opponendum, et probandum ex=
ceptionem uenditionis, donationis, per=
mutationis, liberationis, transactionis, et
pacto de ulterius aliquid non petendo,
uel legati, et alias quaslibet legitimas
exceptiones non concernentes praescripti=
onem. Et haec habeant locum in iam con=
stitutis liuellis, et constituendis, ac in pen=
dentibus, et futuris causis, non autem tra=
hant

trahant ad præterita iam decisa.

Ex libro statutorum magnificæ communitatis Utini existentibus in concellaria eiusdem communitatis Hieronimus locadellus concellarius manu sua eduxit, subscripsit, et sigillavit.

Locus sigilli.

In causa Dnæ. lucretiæ Blanconæ Carraræ cum Dna Samaritana Blancona eius sorore occasione petitionis dictæ Dominæ lucretiæ diei 14. maij 1616 qua petiit declarari testamentum Dominæ lucretiæ aviæ maternæ nullum in ea parte, in qua fuit ipsa præterita, et prout in dicta petitione, et regulatione facta in scriptura 7 decembris 1622, et in scriptura oblationis 17. augusti præteriti, ad quas relatio habeatur visis petitione, scripturis, testamento, et toto processu mihi exhibito cum doctissimis partium allegationibus, omnibusque consideratis. — Christi nomine inuocato, ac beatæ Mariæ virginis implorato suffragio. Ego Vincentius Cerabellus i.v.D. Vicarius et uicesgerens Illmi. Dni. Locumt.tis Quamuis non me lateat iure digestorum, et

autenticarum patres, matres, et auias non posse preterire filios, filias, et nepotes absq uitio inofficiositatis licet Bartolus alias sentiat in l. maximum uitium eod. de liberis preteritis, et in consilio 36. nº 3. ubi uiget statutum, quod stantibus masculis feminae non succedant in filia praeterita á patre suo tantum, quod iure Dominorum uenetorum, quo utimur sub hoc Sereniss.^mo statu permissum est praedictis matribus, et auiis adhibitum de facultatibus suis disponere absq eo, quod dispositio subiaceat alicui uitio inofficiositatis, et ideo adhaerendo iudiciis, ac consuetudinibus urbis ciuitatis dominantis; quae constituunt ius commune in hoc statu in defectu statutorum ciuitatum subditarum, immo ut teneo, inhaerendo etiam menti, et intentioni statuentium huius nobilissimae patriae circa libertatem concessá mulieribus testandi de bonis aduentitiis, de qua in Rubrica 126. sententiando pronuntio dictam Dominam Samaritanam liberandam fore et esse á petitis, prout eam libero, et ad dirimendas lites, quae inter ipsas sorores forsitam oriri possent DECLARO dominam actricem consequi debere eam contingentem portionem bonis ipsius

q. dnæ. Lucretiæ. auiæ maternæ, quæ ad illam
ex persona dnæ. Helenæ eius matris vertire=
re posit cum debito interesse a die mortis q.
dominæ Lucretiæ, dummodo non constiterit
ipsam portionem dotis fuisse sibi solutam.
circa quam solutionem ostendendam salua
sint iura partium, ac saluis iuribus partium
in reliquis si aliter cunq. et quomodo cunq.
quas ab expensis absoluo soluto sallario meo,
et Domini not.ii equaliter, et ita dico.

Vic.s Vicesgerens manu propria
subscripsit. —

Die martis .. januarii 1625.
Lata data, et in his scriptis sententialiter pro=
mulgata fuit sententia suprascripta per an=
telatum mag.cum et excel.mum dominum Vica=
riu sedentem in aula superiori palatii comuna=
lis Utini ad ius dicendum de prandio seden=
a me Antonio Matthiolo causæ not.o sic instante
nobili Domino Martiano Carrara marito supra=
dictæ Dominæ Lucretiæ; et non refragante nobili
Domino Lucio Arcano marito suprascriptæ
Dominæ Samaritanæ ibi presente. præsentibus
publicationi nob. et exc.te dño. Daniele Fabritio, et
sp.li Domino Anibale iustis not.o coll.to testibus habit.

In causa nob. Dnæ. Lucretiæ blanconæ Carraræ cum nob. Dna. Samaritana Blancona Arcana eius sorore super instantia dictæ Dnæ. lucretiæ, de qua in actu, 8, Januarii præteriti tenoris, et cõtinentiæ, ut in ea, quo uiso, et scripturis, et processu mihi exhibito partiumq allegationibus, et omnibus consideratis. CHRISTI nomine inuocato, ac Beatæ Mariæ uirginis implorato suffragio. Ego Vincentius Cerabellus iur. utri. Doc. Vic. et uicesgerens Illmi D. Locumtis sententiando pronuntio iuxta instantiam suprascriptæ Dnæ. lucretiæ pro summa tantum Ducatorum. 450. deputando in liquidatorem Dnum. Cancianu columbichi: facta autem liquidatione iustis de causis animum meum mouentibus suspendo executiones per menses octo: pro aliis uero ducatis. 50. sit reseruatum ius prædictæ Dnæ. lucretiæ contra Dominum Joannem losephum Belgradum uel contra alios, prout ei de iure, partisq ab expensis absoluo soluto honorario meo, et Dni. not. æqualiter, et ita Dico.

Vic. viceregerens manu propria subscripsit die sabbati, 7, junii 1625.

lata, data, et in his scriptis sententialiter promulgata fuit sententia suprascripta per antelatum mag.cum et excl.mum D. Vic.m sedentem sub logia palatii communis Utini ad ius dicendu' di prandio legente me Antonio Matthioli causae notario, sic instante nobili Dnō. Martiano Carrara marito suprascriptae Dnā. Lucretiae, altera parte absente. presentibus nob. et excl.ti Dnō. Christoforo rubeo, et nob. D. Damiano à bonitate testibus habitis. —

Ex notis meis requisitus Antonius Matthiolus Utinensis not.s coll.us et veneta auct.te aliena manu ex.it sig. subscripsit in fidem. —

Parte presa nel excel.mo maggior conseglio 1619. 7. luio in materia di obligationi di beni di Fraterna. Stampatta per Antonio Pinelli stampator Ducale à Santa Maria Formosa in cale del mondo novo. —

1619, alli, 9, luglio in gran conseglio. — essendo per legge nello statuto nostro deciso, che la fraterna compagnia s'intenda quando li fratelli nō sono tra di essi divisi nelle faccoltà, et occorrendo che alcuno, ó per mal governo. o per altro contraza debito, li beni di tutta la facolta sono sottoposti, et cosi ne rimane il danno, et pregiuditio

anco à quelli, che non ne hanno hauuto colpa.
douendosi però proueder al' indemnità di
quelli con quel modo, che ricerca l'honestà
et il douere. — L'anderà parte, che nel
auuenire non possa il fratello di frater=
na in alcuna maniera, senza l'assenso es=
presso del altro fratello, ó con sottoscrittio=
ne propria, ó con atto publico, ó per uia
di commissione á ciò particolarmente
fatta, obligarlo con qual si uoglia ~~[illegible]~~=
~~[illegible]~~ sorte di contratto, promessa, o debito,
ne i beni della fraterna, mà ogni obli=
gatione sia di che sorte si uoglia, che da
chi auanti fusse fatta. s'intenda per
sempre propria, et sola di quel fratello,
chi l'hauesse contratto, et i beni della
sua specialità, o della sua portione di
Fraterna á lui spettanti obligati à pagar,
non quelli d'altri fratelli in età legitima
constituiti, come è giusto, et conuenien=
te, et se ui saranno fratelli minori, non
uaglia alienatione, o obligatione alcuna
di beni delle portioni à loro spettanti, se
non

non fatta col consenso de commissarii, ó tutori fondato sopra decreto del magistrato, ilquale conferisca authorità di alienar, ó obligar, overo in satisfattion di debito contratto per il padre, overo in dotar sorelle, overo per altre giuste cause, da esser particolarmente conosciute, et espresse nella terminatione, che dal giudice ordinario sarà fatta servatis servandis secondo l'uso del palazzo.

Marcus Antonius Memo Dei gratia Dux Venetiarum etc. nobilibus, et sapientibus viris Michaeli Fuscareno de suo mandato locumtenenti patriæ fori iulii, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Significamus vobis, qualiter sub Die, 21, instantis in consilio nostro de quadraginta ci no. ad hoc Deputato ob paritatem ballotarum secuta in Exc.mo Coll.o 20. sapient. posita, et capta fuit partibus auditis Hæc pars, V3 quod iste actus vir.s nobil.m Antonii lipomano, petri Cornelio, et pauli Dasaluna iudicum curiæ forensicorum, uti iudicum delegatorum latus ad fauorem consortum de Antoninis, et contra Violantem, et Clementiam filias, et heredes q. Floriani Antonini sub Die, 31, augusti 1611. tenoris ut in eo, tanquam actus male, et indebite latus ad grave Damnum, et præiudicium partis appellantis incidatur, cassetur, revocetur, et annulletur cum omnibus ab

eo secutis, annexis, connexis, et dependentibus, ita quod de cætero nullius sit ualoris, vigoris, roboris, efficatiæ, uel momenti, tanquam si latus minime fuisset, partibus in pristinum reuertentibus statum, et in omnibus, et per omnia iuxta formam appellationis, et remissionis. Quare cum prædicto consilio nostro uobis mandamus ut dictam partem incisionis ab omnibus inuiolabiliter exequi, et obseruari faciatis, cassariq., et aboleri faciendo dictum actum ut supra incisum ex omnibus libris, scripturis, et filciis, ubi esset descriptus, et annotatus reperiretur. partibus in pristinum reuertentibus statum, et in omnibus, et per omnia iuxta formam appellationis, et remissionis. cogi faciendo dictos consortes ac Adtorniis realiter siue habentes de bonis suis ad dandum, et soluendum dictis mulieribus pro expensis sibi taxatis uigore ut supra £ 5 9 7 η ii paruo4. Has autem in cancellaria uestra ad futurorum memoriam registrate, et presentanti restituite.

Datum ex nostro Ducali pallatio Die, 27, februarii 1611.

Die mercurii, 6, martii 1613. præsentatæ Ill.mo D. locumtenenti per supras scriptas Dnam. Violam=rem, et Clementiam, una cum aliis literis, ut in filcia literarum, quarum concessit executionem.

Die sabbati 9. martii 1613. Retulit Daniel Mazzochus præco Mag. Ciuit. Utini se suo Die mercurii

praesenti proximi intimasse ad Dominum mag.cum D.
Andriani Antonini, inuenta Mag.ca eius uxore,
et ei intimasse praesentationem supra: dictae
expeditionis, et sub die iouis in die sequenti
Mag.co Dno. Fr.mi Antonino psonalr. ut supra.

In causa, seu lite uertente inter Reuerendum conuentum s. petri martiris de utino ex una, et ioannem Bernardi, ac litis consortes de Ceresetto ex altera plura ueniunt decidenda, duo autem, uti prima facie difficiliora principaliter perpendenda, an scilicet, et primo comeatus eidem Ioanni, et cõsortibus datus parte, et nomine dicti reuerendi conuentus sit confirmandus nec ne? 2.o an computa affictuum decursorum, et non solutorum in ratione fr.ti stà. 2. milei stà. 2. uini congiorum quatuor, et gallinarum quatuor sint incohanda ab anno 1563 inclusiue citra, an ab annis uiginti tantummodo in supradicta ratione, demptis gallinis, prout per dictum Ioannem, et consortes contentatum est in scriptura, 22, augusti 1624. fol. 40. et ut superfluis omissis conclusiue procedam, dico quoad comeatum adeo clare constare ex instrumento 1564, ult.o iulii, de quo fol. 34. et ex partitis cum antiquorum, tum recentiorum rotulorum dicti reuerendi conuentus fuisse sub antelatis die, mense anno, et millesimo Locatum authoribus dicti ioannis, et consortum unum terrenum dicti reuerendi conuentus, situm in uilla, et pertinentiis Ceresetti iure simplicis affictus, seu ad affictum simplicem, ut de Hoc nullus sit

dubitandi locus, cum probatio, quæ fit per publicum in=
strumentum sit probatio probata, sit probatio euidens,
notoria, et manifesta. l. imperator. ff. de stat. homi.
ubi bal. et in l. 2ª. C. de edic. diu. Adri. tol. fuisseq. lo=
catum ad annum, non autem in perpetuum, quia in lo=
catione nulla apposita est temporis præfinitio, quo
casu Locatio censetur facta ad annum, ut per loc. in
cons.º 25. nº 3. lib.¹ et finito primo anno, si aliter nõ
fuerit conuentum inter partes, intelligitur tacito con=
sensu renouata per annum, et sic de anno in annum
potissimum in prædio rustico, ut testatur Clar.mus D.
Flamminius de rubeis in cons.º 8. nº 34. uol. pº
hincq. subdo nulli prorsus dubium esse an dictus re=
uerendus, sit conuenius dominus, et rei suæ moderator, et ar=
biter l. in re mandata. C. mandati, sed ualeat ad sui
libitum de supradictis terris disponere cuicunq. malit
eas locare iuxta l. fin. § sane, et l. congruit cum gl.
et l. 2ª. C. de locat. præd. ciuil. uel fiscal. etiam si
dictus Joannes, et consortes, siue eorum authores
terras ipsas meliorassent. d. l. 2. ibi. quibus melio=
res ultra patrocinantes. et c. ad aures de reb. eccl.
non alien. quia nemo ingratum colonum habere com=
pellitur. et sicut colonus inuitus retineri non potest,
finita Locatione. l. inuitus. C. loca. ita nec e contra
Locator potest inuitus cogi ad continuandum in Loca=
tione, sed cui mauult potest suos fundos Locare l.
nemini, ubi salic. C. eo. sunt enim conductor, et locator

correlatiui, et per consequens ad paria iudicandi. iux.
l. fin. ff. de acceptil. et l. fin. C. de indict. uiduit. tollen.
Verum quia á tempore á tempore dicte locationis citra
usq. ad diem comeatus sunt elapsi anni sexaginta, qui=
bus temporibus dictus Joannes, et consortes, ac eorum
authores uniformem persoluerunt pensionem, legi=
busq. sancitum est, potissimum Venetiis, ut qui rem
aliquam, seu fundum possederit, nedum per sexagin=
ta, uerum enimuero per quadraginta annos tantum,
et soluerit unam certam pensionem uniformem con=
tinuatam expelli non possit, idcirco uidendum est num=
quid prædictus cursus temporis, supradictaq. sanctio=
nes officiant iuribus dicti Reuerendi conuentus, ut eius
comeatus procedere nequeat, et dico quod non tam de
iure ciuili Romanorum, quam de iure communi ciui=
tatis prædominantis. nam de iure ciuili Rom. colo=
ni simplices, quales sunt aduersarii nunquam, etiam
si mille annis mansissent in bonis locatis, præscri=
bunt Dominium, seu possessionem rei locatæ. est
tex. clarus. in l. male agitur. C. de præscript. 30, uel
40. annorum, ubi bar. bal. sali. et alii. et est ratio,
quia defitientibus Dominio, possessione, et bona fide,
impossibile est præscriptionem causari. de Dominio
habemus tex. in l. nec ex uera, et in l. improba C. de
acquir. posses. de possessione in c. 3. de reg. iur. in
6°. et in l. sine possessione. ff. de usucap. de bona ue=
rem fide habetur, quia sine illa nulla currit præ=
scriptio nec contra realem, nec contra personalem ac=
tionem, ut plene notant cano. in c. fin. et in c. si
diligenti, presertim fel. col. 4. et 5. de præscriptionib.

Abb. cons.o 28. et. cons.o 58. crau. cons.o 102. et. Latius
in tracta. de anti. temp. par. 4. n.o 216. uers.o ex præ:
dictis redditur dubitabile; sed Dicto Ioanni, et consorti:
bus, et dominium, et possessio, et bona fides defuit,
ac deest, ergo impossibile est ut præscripserint, mi:
nor quo ad Dominium, et possessionem probatur,
quia colonus nec dominus est, nec possessor l.
certe § is, qui ff. de precar. l. si quis ante. ff. de acqui.
posses. l. non solet. ff. locat. Alex. cons.o 200. n.o 6.
lib. 2. et soci. cons.o 15. uers.o item quia, lib. 1. cum
non possideat, sed tantum detineat. l. 1. C. comm.
de usuca. l. non solum. §. quod uulgo ff. de usuca.
et non sibi, sed Domino detineat l. per universas
§ quod per colonum, et l. si colonus ff. de acqui. posses.
et quo ad bonam fidem quia dictus Ioannes, ac consortes,
siue eorum auttores sciebant terras per eas con=
ductas fuisse iure simplicis affictus, et consequenter
imperscriptibiles, quæ quidem scientia malam fidem
continget, et bonam excludit nocendo etiam succe=
ssoribus l. cum hæres ff. de acqui. posses. Nec dicatur
cum bal. in dicta l. male agitur C. de præscrip. 30.
uel 40. annorum quod saltim ius perpetuæ colo=
niæ præscripserint, quia colonus simplex, et tem=
poralis, cuiusmodi sunt aduersarii nunquam
præscribunt ius perpetuæ coloniæ. ut uiginti argu=
mentis probat crau. in dicto tractatu de anti. temp.
part. 4.a sect. materia ista. n.o 100. et seqq. usq. in
fine mihi fol. 303. quæ hic breuitatis causa non re=
fero, cum penes ipsum authorem uideri possint.

reprobata baldi opinione, quemadmodum et ab aliis communiter reprobatur. ut testatur D. Flamminius de rubeis in supradº consº 8. nº 103. ex his igitur clare constat, quod praedictus Joannes, et consortes de iure ciuili Romanorum ex cursu temporis, et uniforme solutione nullum ius nec dominii, nec possessionis, nec perpetuae coloniae acquisiuerit in bonis dicti reuerendi conuentus. difficultas autem tota uersatur circa ius commune ciuitatis praedominantis nempe Venetiarum propter legem conditam anno 1451 sub Die 23. decembris registrata inter consilia Venetiarum ex auth. consº 28, cuius uerba haec sunt. — si aliquis possederit in futurum per annos quadraginta continuos, et soluerit unam certam pensionem uniformem continuatam, licet non appareat an de iure liuelli, uel locationis soluerit, nec de hoc constare possit per formam publicam, aut alio modo, aut praesumptione, quod in tali dubio intelligatur, quod talis persona soluerit iure liuelli, et quod ex talibus continuis solutionibus uniformibus praesumatur esse liuellus, et sic possit, et debeat inuestiri de eo, uti liuellarius — item quod illi, qui recognouerint aliquid ab Ecclesia per spacium 40. annorum sub uniformi pensione debeant inuestiri ab ipsis ecclesiis sub forma praedicta, prout ius disponit. Haec lex habet duas partes, quarum prima de rebus laicorum, altera uero de rebus Ecclesiae disponit. 2º ibi. Item quod illi. per hanc secundam partem prima

quidem facie videretur dicendum quod dictus Joannes et consortes adversarii, qui recognouerunt terras á dicto R.do conuentu per spacium sexaginta annorum, sub uniformi pensione deberent potius de ipsis inuestiri, quam expelli. uerum quia qui dictam Legem condidere, nec potuerint, nec noluerint iura ecclesiarum lædere, potissimum quando de eorum titulis constat, dicendum est, quod in uim dictæ legis non sint inuestiendi, sed quod expelli possint. quod non potuerint firmat menoch. cons.o 291. l.o 3.o n.o 24. 25. 26. quem refert, et sequitur CL.s et Exc.mus de rubeis in supradic.o cons.o 8. n.o 123. quia leges, seu statuta Laicorum, qui in ecclesiasticis nulla potiuntur authoritate, si ecclesiis præiudicant sunt ipso iure nulla, obseruariq. nullo modo debent. Auctore Cassa. C. de sacros. eccle. quod noluerint tribus probo fundamentis, quæ ex doctrina menochii in supradicto cons.o 291. desumo, et sunt hæc, VZ. et p.o quia dictio illa item est sui natura repetitiua qualitatum antecedentium, sed in p.a parte ex illis uel: bis, licet non appareat de iure Liuelli, uel locationis, nec de hoc constare possit per scripturam publicam, aut alium modum, aut præsumptione, manifestissime constat legislatores loqui in eo casu tantum, in quo nullatenus appareat de Locatione. ergo dicendum est, quod etiam in hac secunda parte tanquam repetitiua qualitatum prima loquuti sunt, quando nullatenus

constat de locatione. — 2°. quia in hac secunda parte sanciunt Legislatores, ut qui per quadraginta annos quicquam recognouerint ab ecclesia inuestiantur ab ea secundum formam supradictam, atq repetitio substantiæ censetur facta cum omnibus suis qualitatibus l. asse toto. ff. de hæred. instit. ergo repetendo inuestituram censeri debet, quod uoluerint eam repetere cum omnibus qualitatibus in ea insertis, et cum in ea sit Hæc qualitas particularis, ut non inuestiantur quando constat de locatione. ergo dicendum quod pariter uoluerint in hac secunda, ut non inuestiantur quando de Locatione appareat. — 3°. quia uerba illa, prout ius disponit, posita in calce dictæ legis clare demonstrant legislatores ipsos uoluisse dictam legem moderari; et regulare secundum ius uel pontificium, uel Cæsareum disponit. uerum Leges illæ pontificiæ, uel Cæsareæ, imo lex ipsa naturalis, ut subdit menochius dicto cons. 10°. n°. 18. suadet ut cessare debeat præsumptio titulus, seu causa, ubi de causa, seu titulo apparet, quia in claris non est opus coniecturis. l. continuus. §. cum ita penult°. ff. de probat. et l. continuus. §. cum ita ff. de uerb. obligat. ubi bar. in princ. et Ill.mus Cardin. Mant. de coniect. ult. uolunt. l. 6. p°. tit°. p°. n°. 10. ibidem addens certitudinem omittere, et indicia quærere in re manifesta etiam imbecillitatem illectus. ergo concludendum quod noluerint colonos ecclesiæ inuestiri debere ex quo per

40. annos earum bona detinuerint, sicq. ecclesiæ
preiudicium inferre. cum igitur legislatores ipsi, nec
potuerint, nec voluerint, ut de bonis ecclesiæ coloni,
licet per 40. annos permanserint in re locatá
inuestiantur, quando de locatione constat, di=
cendum non est, quod in uim dictæ legis, anzelati
Joannes, et consortes prætendere possint ius ta=
le acquisiuisse in bonis locatis, ut ab eis expelli
non possint cum clare constet de locatione dicti
R.di conuentus per publicum instrumentum, quod,
ut supradictum est dicitur probatio probata —
nec dicatur ex auctoritate Ex.mi peregrini in de=
cis.e sa. quod lex ista in rebus, seu prædiis Eccle=
siasticis sub hoc Ser.mo Dom.o protensa sit etiam
ad casum, ubi constat de locat.e propter innume=
ra iudicia lata ad fauorem colonorum, quia
cum de huiusmodi iudiciis non constet, licet
grauiori uiro non est illi simpliciter tamen asse=
renti, et non probanti fides adibenda, potissimũ
in preiudicium Ecclesiæ, cui maior debetur fa=
uor, quam laicis, ut per. D. de Rubeis dicto cons.
8. n.o 114. preterquod etiam si exemplis esset
iudicandum, procul omni dubio, pronuntiandũ
esset ad fauorem dicti R.di conuentus, cum quia
plura numero, et grauiora extant iudicia ad
fauorem ecclesiarum, et piorum locorum, quam
ad fauorem colonorum, ut testatur D. Cl.mus de Ru=
Beis.

d. cons.° 8. n.° 126. tum etiam quia dictus R.dus conventus in similibus obtinuit contra simplices colonos, ut in calce d. cons. 8. et presertim contra authores presentium adversariorum, qui usq. de anno 1560 pretendebant acquisivisse ius perpetue colonie adversus hunc R.dum conventum, ex quo propter spacium, 64, annorum possederunt terras dicti R.di conventus, et uniformem persoluerunt pensionem non obstante locatione eis facta anno 1496, 3, augusti, in rationem simplicis affictus, et nihilominus fuerunt per sententiam ex.mi D. Hieronimi de foramers= schis Vic.i latam cum visione scripturarum, et allegationum anno 1561, 23, Januarii, et in ea confirmatus fuit comeatus dicti R.di conventus, et revocata contradictio dictorum colonorum, ut videre est ex ipsa sententia fol. 45 — nec pariter dicatur, quod post supraallegata iudicia, alia sup= prevenit lex, nimirum anno 1602. 23. maii contra R.dos fratres de praga, qua omnino pro= hibetur posse ab Ecclesiis appropriari bona per laicos possessa, quia respondetur quod lex ista [illegible] loquitur in casu, in quo appareat de locatione, et ecclesie habeant utile, et directum dominium, et in quo agatur de excomenando simplices colonos, in quibus terminis nos versamur, sed loquitur in casu, in quo ecclesie habeant directum tantum dominium, non et utile, ut cum directo utile dominium sub quovis pre= textu

consolidare nequeant, et propterea cum in diversis ter=
minis loquatur non est ex illa ad causam nostram in=
formandum d. l. papinianus ex uli ff. de minori.
Cum igitur nulla extat lex nec civilis Romanorum,
nec communis civitatis predominantis, nec muni=
cipalis, nec ratio naturalis valeat, ut constando de
locatione ad simplicem affictum ecclesiae excomeare
nequeant earum simplices colonos, licet per. 40.
annos terras detinuerint, non video quo iure
iudex laicus, qui in ecclesiasticis nullam authori=
tatem habet possit ecclesias ipsas privare de earum
bonis, ut cui malint ea locare non valeant, et po=
tissimum in casu nostro hunc reverendi conventum,
qui ut supra dictum est alias obtinuit ad vota contra
authores dictorum Iommis, et consortum, qui eo cly=
pro tenent ipsos verbantur, quod Iommes, et consor=
tes in predictorum tenentur. unde de p°. ad ultimum
concludo fore omni dubio procul confirmandas
comeatus dicti R.^di^ conventus, et revocanda ali=
universariorum contradictio cum expensis solutis me=
lioramentis si qua compensandis cum deteriorame=
tis, et haec quoad comeatum. ——— quo vero ad 2^m^.
articulum an computa circa affictus decursos, et no
integraliter solutos sint inchoanda ab anno 1563 citra,
an vero ab annis, 20, tantum, dico fore inchoanda
ab anno 1563: nam dato, et non concesso quod actiones
ecclesiarum aliquo temporis cursu praescribantur,
nihilominus in casu nostro dici non potest, ut sit
praescripta actio huic R.^do^. conventui petendi liquida=
tionem affictuum decursorum, et non solutorum a

supradicto anno 1563, ita ut non á supradicto tem=
pore, sed tantum ab annis viginti citra calculetur,
quia cum solutiones, quæ factæ sunt á supradicto
tempore citra, semper factæ sint ad bonum com=
putum, ut est videre in partitis á fol. 48. usq. ad fol.
65. et in receptis per adversarios productis á fol. 68.
rº. usq. ad fol. 71. nulla cucurrit, nec intercessit pre=
scriptio. quoties enim debitum á debitore recognosci=
tur, prescriptio interrumpitur. l. cum notissimi § sed
et si quis C. de prescr. 30. vel. 40. annor. et debitum
recognoscitur quando pars debiti, hoc est ad bonum
computum solvitur. l. cum fidem. C. de nō num. pec.
ergo non ab annis 20. sed ab anno 1563. sunt incho=
anda computa ipsa, et sunt conficienda ad plenum, nō
omissis gallinis. etenim cum clare constet in locati=
one 1564. ult.º [illegible] terras fuisse ultra frumentum,
vinum, et milium locatas etiam pro duabus gallinis,
cum qua concordant etiam partita Rotulorum, et so=
lutiones huc usq. factæ fr.ᵉ [illegible], mihi, et precuratoris
sint factæ non ut totum, sed ut pars debiti, ac gallinæ
ipsæ fuerint anno 1584. fol. 56. rº. ubi A. solutæ, uti[illegible]
nullo modo dici potest, ut coloni adversarii dictas
binas gallinas prescripserint, ex quo semper eas con=
tinuatis temporibus, et in earum specie non præsti=
terint, sed quo ad earum solutionem tenerentur. d.
l. cum fidem. C. de non num. pecu. et bal. de prescri.
parte 3ª quæst. prima. q. 5. — Nec ad impediendū
quominus computa á supradicto tempore incho=
entur officit dicere, quod ex [illegible] tanti temporis
præsumatur facta solutio, quia cum solutio sit facti.
l. consilio § fin. ff. de cur. furio. non præsumitur,
nisi probetur. iux. l. in bello § facta ff. d. capt. et

post lim. ren. 2.° quia recepta cum sonent ad bonum computum clare demonstrant affictus decursos non fuisse integraliter solutos, et fuisse satisfactum ad dum conuentum. unde attenta maxime oblatione di: cti R.di conuentus cum de exhibendo omnes rotulos, et [illegible], in quibus sunt registrata recepta à dictis colonis, tam etiam de bonificando, quidquid dicti Joannes, et consortes legitime docuerint persoluis: se, uenio declarandum computa ipsa fore inchoan: da à supradicto anno 1563 inclusiue, prout parte et nomine dicti conuentus petitum est, et hac quo: ad computa conficienda. — Sunt autem et duo alii articuli decidendi, quorum alter uersatur circa cam: pum in uia maior, et alter circa pradum, uocatum il prado Zanon, uerum quia sunt adeo clari ex parte R.di conuentus, ut nulla mea sententia patiantur di: fficultatem. idcirco diu super ipsis non insistam, sed praeter adducta in scriptura dicti R.di conuentus. p.° febr.ii 1624. fol. [illegible]. dico Authoribus aduersa: tiorum fuisse in locatione 1564. ult.° Julii. loca: tum unum sedimen cum terris, quas antea dicti authores tenebant, et laborabant, sed antea non tenebant dictum campum in uia maior, ut proba: tur et ex confinatione 1553, 28, April, dum in ea habetur fol. 26. t.° quod tunc temporis dictus cam: pus tenebatur per federicum Zanini, et ex parti: tis in processu registratis. fol. 79. t.° dum in ipsis apparet, quod ipse Federicus usque de anno 1539. affictum soluebat pro dicto campo. unde non est di: cendum Joannes, et consortes cum petunt pro ipso refectionem starii unius frumenti in anno, sed

d. Rdi. conuentus omnino absolui debet à petitis per dictum Joannem, et consortes quod d utrung cum expensis in omnibus, ut in dicta scriptura pª febrii 1625. fol. 72. sic, et omni meliori modo.

Benedictus Milliana I.V.D.

1626. Die martis, xi. Julii. Eximus Dnus. Dominicus Zane Vic.s confirmauit comeatum Rdi conuentus, reuocata contradictione consortum de Ceresetto, et declarauit, quod stantibus rebus prout stant affictuum decursorum, et non solutorum fiat liquidatio ab annis .30. citra tantum. manu Sp.lis D. Antonii Orsiani not.

Parte presa nel maggior conseglio a 4. agosto 1624.

In materia dell'espeditioni de rei per casi criminali.

Stampata per Antonio Pinelli stampator Ducale.

Molte leggi, et ordini con gran prudenza, et christiana pietà nella republica nostra si veggono nei passati tempi statuite, à fine del reprimer l'audacia di huomini scelerati, che giornalmente commettono delitti, et eccessi in altrui pregiudicio, e con perturbatione della quiete publica: ma con la lunghezza del tempo, et con le inuentioni de tristi, si sono introdotte sospensioni, dilationi, e subterfugii in infiniti, coi quali si uanno eternando le speditioni de i casi, et ben spesso per ciò rimangono li rei impuniti,

e liberi dal meritato castigo: perilche si conosce ne=
cessario alla buona amministratione della giustitia;
dalla quale depende ogni retto gouerno, trouar mo=
do, et aprir la uia facile, e celere al castigo de col=
peuoli, et solieuo de gli innocenti. però L'ANDERA
PARTE, che à quelli saranno da qui auanti citati,
intimati, proclamati, ò retenti per alcun delitto
criminale in questa città, e stato nostro di terra
ferma, et Istria non possa esser concesso da magi=
strati, rettori, ne auogadori, ne anco coi consegli
nostri maggior termine, ò sospensione di mesi
doi al più, dal giorno, che saranno proclamati,
intimati, ò retenti, da esser date da magistrati, e
rettori fino à mese uno, se così stimeranno conue:
niente; et dalli Auogadori per un altro mese, quan=
do loro parrà di giustitia, et non più, ne per appe:
llarsi da retentioni, citationi, ò proclami, ne per
suffraggio di difese extra carceres per procurato=
rem, per patrem, aut matrem, ne in uirtù di sta:
tuti, pace ò remotione del offeso, impunità prete:
se, delegatione ad altro giudice: ouero che non
procedatur, sotto qual si uoglia pretesto, et inuen=
taro color imaginabile, mà nel termine di mesi
doi habbino li rei ad hauer ispedito ogni loro
imaginata pretensione, et quello passato debbano
li absenti presentarsi nelle forze della giustitia,

doue

doue sono fatti rei, altrimenti siano come ab:
senti espediti, et li retenti siano constituiti, et
proceduto nel loro caso senza dilatione. do=
uendo sempre ogni suffraggio oltre il detto tem=
po concesso esser nullo, et di niun valor, et quello
non ostante, si debba proceder al ispeditione,,
non intendendosi in ciò compresi li rei da i
consigli nostri proclamati, à quali da i mede=
simi conseggli possano esser dati quei termini
che saranno giudicati necessarii. — mà se
nel tempo predetto di mesi doi seguisse intro=
missione sotto alcuno dei sopra narrati prete-
sti, ò altro imaginabile, habbiano li rei dalli
Auogadori nostri di commun il solito termi=
ne di mese uno giusta la parte 1515, 7 ottobre,
et 1530, ultimo decembre, nel qual tempo, se
non potessero far espedir le loro intromissioni,
possano li Auogadori, col mezo dei conseggli
nostri di quaranta, farle hauer fino à tre sos=
pensioni al più di un mese l'una, da esser conce=
ssa la prima con l'ametà delle ballotte, la secon=
da con li due terzi, et l altra con i tre quarti di
essi conseggli, douendo nella ballottatione di esse
sospensioni, dal nodaro esser dechiarito, che
sia la prima, così la seconda, e la terza: et an
co

uenendo occasione, che dalla prudenza dei i medesimi con:
segli fusse stimata urgente, come che il reo proclama:
to si ritrouasse in Stato alieno: che nelle forze di altro
regimento per altro delitto senza fraude fusse tratteniu:
to: ò altro accidente auuenisse; di patta nei i consegli,
ò altra cosa, che fusse giudicata degna di più suspensi:
one; sia in libertà di essi consegli abbracciarle, e
concederne fino à doi altre di mese uno per cadauna,
con la medesima strettezza dei i tre quarti delle ballotte:
non essendo conueniente, che si uada di sospensione
in sospensione in infinito senza alcuna meta, et ordi:
ne, che in ciò particolarmente si conosce necessario:
mà di tal maniera resti rimesso alla prouidenza, e dis:
positione di essi consegli, non solo il lecito suffrag=
gio de rei, mà insieme anco la retta administratio=
ne della giustitia nel conceder, ò negar dette sospen=
sioni in tutto come di sopra: douendosi tener per
certo, che dalla loro carità, et religione non saran=
no concesse, se non in casi urgenti, per non dar
modo, e facoltà à rei di eternar la loro presenta=
tione. douendo poi le intromissioni, che seguis=
sero esser espedite, nei i detti consegli nostri sempre
per ordine, secondo l'antianità di tempo, et non
altramente; per la debita essecutione di che siamo
tenuti li capi di quaranta nel loro uscir del carico
portar al secretario alle uoci deputato una fede, fatta
dal nodaro della quarantia, et sottoscritta con giura=
mento

dai capi successori hauer esseguito quanto è detto nell'espeditione di dette intromissioni; senza la qual fede non possano esser prouati ad alcuna cosa. Se nondimeno accadesse, che alcun caso, per la qualità sua, ó per alcun importante rispetto meritasse di esser anteriormente ispedito; in tal caso ne sia fatta la commitione dal consiglio con li due terzi delle ballotte. passati poi li termini et sospensioni dette, come di sopra, non possa il reo sottomesso si uoglia imaginabile pretesto, ottener proroga, ó dilatione maggiore, ne per nuoue appellationi, ne nuoue intromissioni, o nuoui suffraggii ne per alcuna uia, che dir, ó imaginar si possa: mà quelle non obstanti si debba uenir al'espeditione, et sentenze, si come parerà per giustitia: ne le sentenze, che seguissero per tali suffraggii non obediti, possano in modo alcuno esser censurate ó represe: essendo parimente nulli tutti li subterfugii di sospensioni, e proroghe di far nuoue difese, produr, et essaminar altri testimonii, o altro qual si uoglia pretesto, o impedimento, passati li termini, e tempi prediti. — tutti gli ordini, modi, regole, et prohibitioni di sopra espresse, s'intendano parimente hauer luogo, et siano esseguite nei casi, et rei sottoposti à magistrati di questa città, che procedono criminalmente

con autorità dei Auogadori, così per li casi presenti, come che sucedessero nel auuenire. — Li nodari del officio dell'Auogaria et li nodari dei consegli, che notassero sospensioni o altro suffragio contra la forma della presente parte, et ordini predetti cascchino in pena di Ducati trecento, da esserle tolta da cadauno delli auogadori, che non hauerà concesso il suffragio; dai consiglieri, e capi di quaranta superiori, et inferiori, et da cadauno di essi senza altro conseglio. et acciochè all'incontro i rei non riceuano pregiudicio dalla tardanza de ministri, cancellieri, nodari et altri, sia preso, che gionte le lettere di appellatione delli proclami, o di altro atto, o pretensione de rei, le copie de processi, et informationi siano nel termine di giorni dieci nei luoghi dal Mencio in qua, et di quindici oltre il Mencio, espedite, per publico ministro intimate alli interuenienti del Reo, o se non vi fosse, o non si trouasse chi interuenga, sia intimato per stridor, et tali intimationi siano sopra i processi registrate. li cancellieri, nodari, et altri, che per qual si uoglia causa, o rispetto mancassero di mandar in tempo esse copie, et informationi cascchino in pena di Ducati trecento, et di immediata priuatione del carico, da esser loro tolta essa pena da cadauno dei consiglieri, Auogadori, et capi come di sopra. et li Retori, che per negligenza, o

ó altra cagione ciò non facessero esseguire, ca=
dano in pena di ducati cinquecento; per laquale
siano dall'Auogador del caso fatti citar al conseglio
per leuargliela; et in tal caso possa l'auogador
conceder ai Reo sospensione di altri giorni diece,
ó quindeci respettiue al luogo come di sopra .~
Et perche ben spesso uengono intromesse sen=
tenze, proclami, et altri atti, non per merito, mà
per disordine, con che si è introdotto di legger
tutto il processo del merito nei conseglii super-
fluamente: mentre d'ordine si tratta et così si
tuole il tempo, et s'impedisse il progresso ad al=
tre intromissioni: però resti preso, e deliberato
che sia in libertà del conseglio de quaranta ci=
uil uecchio l'admetter, ò tralasciar la lettura di
tali processi formati sopra meriti, quando si
tratta solo di ordine: potendo in tali casi l'auo=
gador far legger quei passi, che á lui parerà á fauor
delle sue intromissioni, et li contradittori pari=
mente, che per le leggi deuono diffender li processi,
possano far legger anch'essi á seruitio della giu=
stitia quei passi, che loro pareranno degni di esser
intesi, douendo in ogni caso li Auogadori, che faranno
intromissioni per capo di ordine, esprimer, et de=
chiarir in quelle li disordini pretesi; altrimenti le

dette intromissioni s'intendano nulle, ne possano esser notate sotto le pene à nodari di sopra espresse. Et multiplicandosi le intromissioni come si vede ai sentenze, et atti fatti da Rettori é necessario dar co=mmodità maggiore à i conseglj per l'espedittioni di esse; in che riuscendo d'impedimento li due pende=ri di post prandii per cause civili dare al conseglio di quaranta civil vecchio: sia però preso, che ricercan=do il bisogno, le cause criminali per le intromissio=ni predette siano, come ogni ragion vuole, alle ci=vili anteposte: et però per tali occorrenze solamente siano differiti li penderi di dette cause civili, e ri=portati alle mattine, secondo l'ordinario dell'altre: in modo che restino li sei giorni liberi alle intro=missioni criminali predette, quando ne fosse bi=sogno. Et perche l'appellarsi dalle signature fatte dai capitani delle città nostre, et altri rapresentanti publici, che non hanno corte; far venir esse signa=ture, scriver, che le riformino, et che si proceda sino alla signatura, partorisse dilatione, et incon=venienti notabili: Sia però fermamente deliberato, che non si possa nel avvenire conceder in alcuna ma=niera simil suffragii; ma siano esse signature sen=za alcun impedimento publicate, et allora poi po=ssano esser appellate quelle, che per le leggi patiscono appellatione, et li nodari del Avogaria, che notassero

suffragio alcuno delli sopra prohibiti, cadano
similmente alla pena delli Ducati trecento da es=
serli tolta, come di sopra — li rettori tanto con
corte, quanto che non hanno corte fatta la signa=
tura, non la possano alterar, ne riponerla in
corte, mà nel termine di giorni otto siano obligati
hauerla publicata, se non in caso, che il Reo absen=
te uenisse uolontariamente á presentarsi auanti
la publicatione. fatte ueramente le sentenze con=
tra li Rei, si absenti, come presenti, siano essequite
le leggi, et ordini in tal proposito, et particolarmen=
te quella del conseglio nostro di Dieci 18. settem=
bre 1609. massime che in caso il reo retento supplii=
casse di esser reaudito, ouero si appellasse per disor=
dine; habbia tempo di giorni quindeci á presentar
la sua supplicatione, et due mesi doppo la retentio=
ne á farsi espedir: passato il qual tempo non si po=
ssa dalli Auogadori, uniti, ó separati, conceder
proroga di sorte alcuna, mà debba immediate es=
ser essequita la sententia, con li modi, strettezze, et
pene alli Auogadori, et secretario alle uoci, che si con
tengono nella sopra detta parte: Aggiongendo, che
quando sopra l'appellatione per disordine, ó per
altra uia seguisse di esse sentenze intromissione,
non possano hauer maggior beneficio li rei di

mesi dui, in modo che, così espedite, come non espedite esse intromissioni in tal tempo siano esseguite le sentenze: di che ne habbiano carico li Avogadori in questa città, et di fuori li Rettori, douendo portarne fede, come in detta parte.

in oltre non essendo conueniente, che li Rei proclamati uadano in faccia della giustitia, della quale sono contumaci, caminando, et liberamente uagando; Sia preso, et deliberato, che nel tempo loro assegnato à presentarsi debbano contenersi nelle proprie case, et habitationi, ouero in monasterii; di doue fuori ritrouandosi possano, et debbano esser retenti, et come retenti espediti, et castigati, con taglia alli captori di ducati cento dei beni dei medesimi Rei, et quando seguisse anco intromissione de proclami, habbiano i Rei à star nel medesimo modo retirati, et con la medesima taglia di sopra espressa.

1624. à 13. Agosto. publicata sopra le scale Di San Marco, e di Rialto.

(Forma Caluinæ abiurationis)

Nos frater Dominicus Vicus ab auximo sacræ Theologiæ magister ordinis minorum conuentualium in diæcesibus Aquileæ, et Concordiæ contra hæreti=
cam

prauitatem inquisitor generalis á sancta sede Apostolica specialiter deputatus.

Vniuersis praesentes inspecturis fidem facimus, et attestamur, qualiter Die ueneris septima octobris 1616. in Hoc sancto officio coram sancto tribunali sponte comparuit Ioannes Oliuerius de Monpolerio in Gallia filius Ioannis Oliuerii eiusdem ciuitatis ætatis suæ annorum decem, et nouem, et iuridice exposuit se natum, et educatum fuisse in hæretica secta Caluini, credidisseq omnes, et singulos errores dictæ sectæ, sed tandem piis religiosorum suasionibus commotum, ac diuino Lumine illustratum, relictis eiusdem sectæ erroribus catolicam fidem amplecti decreuisse, in eaq á uiris catholicis fuisse instructum, atq ob it instanter petiit acceptari, et recipi in gremium sanctæ matris Ecclesiæ Catholicæ, et Apostolicæ Romanæ, cumq seruatis seruandis in præsenti negotio lata fuisset sententia, et pro illius executione per dictum Ioannem facta extitisset solita, quæ requirebatur abiuratio. Nos Hodie Die 9, octobris ipsum Ioannem Oliuerium absoluimus in forma Ecclesiæ consueta á sententia excommunicationis, aliisq censuris, et pænis, ac eundem recepimus in Gremium eiusdem Catholicæ Ecclesiæ, in communionemq, et unitatem fidelium iniunctis illi salutaribus pænitentiis. in quorum fidem. Datum Vtini Die 9. octobris 1616. Frater Dominicus inquisitor qui supra. Frater Bernardinus treus

professus ordinis minorum conuentualium sumptus pro cancellario adnotauit ut supra de mandato. ~ Sigillum inquisitoris. ~

Caso seguito in contumatia,
et non si da restitutione in
integro pagando le spese.

1622. Die 20, Aprilis. in collegio. DD. sapien. ordi: Exc.^mi^ senatus ad hoc deputato.

Che la sententia, siue terminatione delli signori proue: ditori sopra li feudi de di 29, marzo 1621. fatta á fa: uor de Dno Franc.° Toppo per nome suo, et de Dno. Antonio Maria suo padre, et contra Dno. Francesco Fresco per nome di Dno. Simon suo figliolo in pro: posito come in quella per esso Fresco sotto il giorno seguente á questo collegio appellata. per autorità delqual collegio, come sententia, siue terminati: on ben, et giustamente fatta, sia laudata, et ap: probata in tutto, come sta, et giace, et come ben, et giustamente fatta, et cio ad instantia, et cosi ricercando Dno. Cesare Renaldi per nome di de- tto Dno. Antonio Maria Toppo, et presente Dno. Francesco suo figliolo: nec non il nobile homo Sier Francesco Dona, come auocato Fiscal della serenissima Signoria per interesse di quella:

et

et in absentia di dño. Bernardin Rigola dot:
tor per nome di detto Fresco, ma legitimamen=
te citato retrograde, intimato, et non compa=
rente, come nelli atti di questo collegio hora
letti appar, et nelle spese. —

| | | |
|---|---|---|
| ——— | 13 | Datum iuramentum. |
| ——— | 0 | |
| ——— | 0 | Marcus Vignonus coll.ii |
| | | sup.ti v.e sec. — |

(Copia) & Filippo Bon
& Anzolo Gradenigo
& Vettor Malipiero presidenti.
& Aluise Renier
& Aluise Bragadin
& Francesco Maria Malipiero
& marco loredan
& Zuane Foscari
& Marin querini
& Gerolamo Grimani
& luca Michiel
& Aluise Bragadin
& Zuan paulo Barbo.

Deliberationi fatte nell'Eccelso conseglio di x et Zonta 1581 adi 17, et, 20, marzo sopra li grauami delli mag.ci Feudatarii della patria, e della mag.ca citta di Udine. Nicolaus de ponte Dei gratia Dux Venetiarũ, et c. Nobili, et sapienti uiro Hieronimo Venerio de suo mandato loc.ti p. F. i. et successoribus fidelibus dilectis salutẽ, et dilectionis affectum. vi mandamo in queste la deliberatione del conseglio nostro di x. con la Zonta delli 17, et 20. del mese presente intorno li grauami delli mag.ci et fedelissimi nostri Feudatarii della patria, e delli sp.li ambasciatori della mag.ca et fidelissima terra nostra di Udine, et ui comandiamo con la auttorita di detto conseglio, che dobbiate farla registrar in quella cancellaria a memoria de successori, et osseruar da cadauno inuiolabilmente. Datũ in nostro Duc. Pal. Die 22 martii. indict. 9. 1581.

Antonio Mille Donne secretario del Ill.mo cons.o de. x.

Regist. Die iouis 23 martii 1581.

1581. adi 17, marzo in conseglio di x. et Zonta. —

CHe fatti uenir nel collegio nostro con la presenza delli capi di questo conseglio li magnifici, et fidelissimi Feudatarii della patria nostra del Friul li spettabili ambasciatori della magnifica, et fidelissima terra nostra di Udine, et gli agenti di tutti li altri fidelissimi nostri, che sono interuenuti nella causa infrascritta, gli sia per il Serenissimo prencipe fatto legger quanto e infrascritto. — E sempre stato, et e desiderio della signoria nostra, che li fidellissimi nostri uiuano tra loro con pace,

et unione, perciòche da questo nasce ogni ben alle cit=tà, et ogni quiete alli particolari, oltra la sodisfatti=one, che ne riceue il Prencipe, per questa causa noi hauemo con qualche modestia inteso li despareri, che sono tra uoi per quei grauami, che ne hauete es=plicati á bocca, é datti anco in scrittura, ma perche te=nimo per fermo, che intesa la nostra uolontà, che ui sarà Hora dichiarita per deliberatione col conse=glio nostro di x. con la zonta acquetarete gli animi uostri, et unirete le uolontà, che non habbino altra mira, che alla sodisfattione nostra, et al honore, e commodo uostro, restamo consolati di hauerui udito per occasione di terminar quelli uostri dispareri con tal giustitia, et carità paterna, che habbiate causa di riunirui in amore, e beneuolenza, senza tentar alcun' altra nouità, anzi contenendosi cadauno nelli suoi ter=mini secondo le leggi, et ordeni nostri, goder quella pace, e felicità, che gli é concessa dal signor iddio, é pro=curata da noi, ne più facile, ó miglior uia si puo trouare di far questo, che l'unirsi insieme, come é predetto, tor=nando uoi feudatarii ad habitar la terra di Udine, oue hauete le Habitationi commode, et oue conuersando con quei cittadini, et popolo amoreuolmente uenirete á partecipar di quei gradi, et officii, che sono dispensati da quel conseglio, douendo al incontro uoi ambasciato=ri persuader in nome nostro tutti quei cittadini, et po=polo á ueder allegramente detti Feudatarii, facendo in

ogni occasione verso di loro segno di amor, e buona vo=
lontà, creandone quando venirà l'occasione del detto con-
seglio con larga dimostratione di beneuolenza, come se=
te stati soliti di far per il passato. co'l che venirete ad
ampliar sommamente la terra nostra, rendendola
frequentissima, et Honoratissima, con quelle altre com-
modità, che segueno à questo, co'l che darete anco à noi
grandissima sodisfattione, per il desiderio, che tenimo
di vedere effettuata cosi santa opera, et che venga da
voi medesimi, et da una vostra libera, et ottima volontà.
Ma per venir all'espedittione delli grauami predetti,
et prima quelli di noi feudatarii. —

Grauami de i Feudatarii con la terra di Vdine.

1 CHe i nodari del tribunal del Clarissimo luogotenente
debbano farsi di tutta la patria, et esser eletti, ò dalla
sua magnificentia Clarissima, ò dal parlamento.

2 CHe similmente siano eletti in parlamento i camerari
de i pegni. —

3 CHe parimente siano eletti li gouernatori de i depositi
delle cause, che si trattano dauanti il Clar.mo luogote.te

5 Che la communità de Vdene non possa spender il da=
naro publico contra la patria. —

6 Che li giusdicenti nell'essecutioni delle sentenze del
Cl.mo luog.te ouer suo Vicario in Vdene possano seruir=
si dei ministri di esso Clar.mo luogotenente. —

Dicemo co'l detto conseglio al primo, secondo, terzo,

quinto

quinto, et sesto, che noi uolemo, che siano osseruate le consuetudini con questa dechiaratione, cioe. Al primo, che quando si hauevanno da elegger nodari, questo sia fatto con la presenza del luogotenente nostro della patria, ouero del suo uicegerente. Al quinto, ch'el detto luog.te al manco una uolta nel suo regimento debba ueder li conti delli denari spesi per la communità di Vdine del denaro di essa cõmunità. Al sesto, che'l detto luog.te possa in quei casi, che li parerà opportuni seruirsi anco delli suoi ministri, per fare l'essecutioni delle sue sententie.

Quarto grauame de i feudatarii.

4 CHe sia terminato in quai luochi, tempi, et ocasioni preceder debbano i deputati della patria à quelli di Vdene. Al quarto dicemo, che li deputati della patria habbino à preceder nel parlamento, et per la patria quando si trouaranno in compagnia, ma che nella terra di Vdine, e sua giurisdittione precedano i deputati di essa terra, et similmente precedano li giusdicenti, ò deputati delle altre terre, è castelli nella loro giurisdittioni alli deputati della patria.

1581. a 20. di marzo. in conseglio di x. et zonta.

Alli grauami poi della mag.ca terra di Vdene.

primo grauame della citta di Vdine contra Castellani.

1 Che siano leuate uia dalli tribunali de castellani le seconde, et terze instanze, liquali molti di loro da un

tempo in qua si hanno usurpate, et parimente quelli tito:
li, et officii d'auditori, vicarii, gastaldi, capitani, et giudi:
ci d'appellatione, et vicegerenti, liquali tutti da molti di
loro sono sta instituiti, et introdotti a pregiudicio del
tribunal del Cl.mo S.r Luog.te et danno della sua cancella:
ria, e con grauezza de litiganti, non parlando percio
della giurisdittione di mons.r Ill.mo patriarca d'Aquilea.

Al primo uolemo, che siano del tutto leuate le terze
instanze, se ne fossero state introdotte; et quanto alle
seconde, che siano obligati quelli feudatarii, che preten:
dessero hauerle in termine di mesi sei prossimi fut.
produr auanti li capi del conseglio nostro di x. li pri:
uilegii, ouero le antiche loro consuetudini secondo la
parte del detto conseglio con la Zonta del 17 febraro
1545. cioe che fossero fin a quel tempo del 45. con:
suetudini antiche, et in osseruanza, douendo li prede:
tti capi, tolte quelle informationi, che li pareranno
cosi dal luogotenente della patria, come dal auocato
fiscal di Udene, terminar quanto giudicaranno conue:
nir alla giustitia, con beneficio a chi si sentisse grauato
di poter esser udito dalli capi del mese seguente per far
introdur la lor causa al conseglio. e passati li detti sei
mesi, quelli, che non haueranno fatto constar le ragio:
ni sue, s'intendano non hauer tal giuridittione, ne si
possa prorogar detto termine ad alcuno, se non per par:
te del detto conseglio presa con li dui terzi delle ballo:
tte. — Secondo grauame della città di Udine. —

2 CHe non sia in alcun modo permesso, anzi totalmente le:
uato á castellani l'Abuso de poco tempo introdotto di far

sententie criminali con gratia. — Al 2.° uolemo, che
tutti quei giusdicenti, che hanno autorità nel criminale
debbano osseruar le leggi nostre circa il non far senten=
ze alternatiue con gratia, et specialmente quella del cō=
seglio nostro di X. et Zonta del 1554. ultimo agosto. et per=
che intendemo che li luogotenenti della patria alle uolte
fanno remission di qualche condannato absente con mol-
to interesse della giustitia. però non uolemo, che nel au=
uenir ne li luogotenenti habbino habbiano simil libertà
nelli banditi diffinitiui, ma che se alcuno pretenderà diman=
dar gratia delle condannationi fatte contra de lui, debba an=
dar per la uia ordenata dalle leggi nostre. —

3 Che non possano detti castellani giudicar casi criminali
non mostrando per inuestitura, priuilegii, e concessioni
legitime d'hauer simil autorità, specialmente in casi atro=
ci, et mostrando d'hauer autorità, non possano bandire
più oltre che dalle loro giurisdittioni, essendo obligato il ca=
stellano á darne subitamente notitia al Clar.^mo S.^r luogot.^te
con mandarli il processo, altrimenti ogni atto, e sentenza,
che egli farà sia nulla, e debba il luogot.^te ex integro for=
mar il processo, et espedir. — Al 3.° uolemo che siano
osseruate l'antiche consuetudini, con la condittione
espressa nel primo capitolo. — che uedendosi per esperi=
enza quanti inconuenienti, e delitti sortiscono dalle assecu=
rationi di banditi, che fanno, sii leuata á loro la facultà di
poter assicurar banditi per qualunque caso, con far anco
prouisione sotto più graui pene contra quelli, che danno
ricetto á banditi per delitti graui. — al 4.° uolemo, che
stante l'insolentie, che fanno li banditi nel stato nostro al

tempo presente sia sospesa la parte del conseglio nostro
di diece con la zonta del 1566. à 19 settembre intorno l'as=
securar banditi sino ad altro ordine del sopradetto cõseglio.
5 Che non sia lecito á modo alcuno á castellani di conceder
sequestri, mà solamente possa farlo il Cl.mo s.r luogot.te
ò suo uicario, si come si costuma per affitti, ouero li=
uelli, et li sequestri, che si faranno con il braccio loro
siino nulli. — al 5.o uolemo che sia osseruata la con=
suetudine con la conditione espressa nel primo capitulo.
6 Che non possano per crediti loro, ó d'altri far alcuna esse=
cutione col mezo de loro officiali, ma solum col mezo
delli cauallari, et ministri del Cl.mo s.r luog.te si come face=
uano per lo passato. et sia commesso alli Cl.mi luog.ti che
per tempo saranno, che debbano inquerir, et castigar co=
loro, liquali ó con minazze, ó con fatti cercavanno im=
pedir detti cauallari. — che medesimamente alcun
7 castellano nelle cause sue particolari, ó proprie non pos=
sino col brazzo suo proceder ad alcun mandato, o cita=
tion, ouero ad atto alcuno giudiciario anco auanti i su=
oi giudici, mà proceder si debba col brazzo, et auanti il
Clarissimo signor luogotenente. — al sesto, et setti=
mo uolemo, che doue si trattarà l'interesse d'alcun giuss=
dicente, o suoi consorti della medesima giurisdittione
tal giudicio, et la essecutione spetti al luog.te della pa=
8 tria, et alli suoi ministri. — Che siano annullati tutti
li mandati, et proclami, et prohibitioni in qualunque
modo fin hora fatti, et prouèduto, che più non si faccino
da castellani, che li sudditi loro non uenghino in giu=
dicio auanti il Cl.mo s.r luogot.te o suo Vicario, ma sia

liberamente in facultà del ottore nelle cause civili
di far citare, e proseguir la lite anco in prima instā-
za á sua elettione auanti il Cl.mo luogot.te ó suo Vic.o
ouero auanti il Giurdicente. — al ottauo uolemo,
9 che sia osseruata la consuetudine. — CHe similmen=
te sieno annullati li proclami fatti da alcuni castella=
ni, che ó suoi sudditi non portino a Vdine biaue, poli,
oui, et altre cose pertinenti al uitto humano, commet=
tendo al clarissimo luogotenente, che debba seuerissi=
mamente castigar coloro, che fanno simili proclami
di prohibitione. — al nono uolemo, che il luogo=
tenente nostro proueda in quel modo, che gli parerà.
10 Che sia leuata la pessima corruttela introdotta moder=
namente da alcuni castellani di far pagare certa
quantità de danari, per ogni dechiaratione, che fanno.
Al decimo uolemo, che sia osseruata la consuetudine,
mà, che se alcuno eccederà in pigliarli pagamenti sia
punito dal luogotenente, come gli parerà. —
11 Che siano leuate le camere de pegni nuouamente
introdotte, et drizzate da molti castellani nelli castelli
loro, con terminatione, che tutti li pegni della patria
si conducano alla camera di Vdine, come anticamente
e stato fatto. — Al undecimo uolemo, che sia osseruata
12 La consuetudine. — Che alcun nobile della patria, ó
castellano, ó altri, ilquale non habbia alcun titolo, ó gra=
do d'honor di sua Serenità, ó d'altri prencipi stranieri,
cioe di conduttieri, conti, ó caualieri non possa hauer
nelli atti publici altro titolo, che di nobile, prohibendo

espressamente à tutti i nodari, et cancellieri il dar altro
titolo, ne si possa in questo far differenza da nobili castella=
ni, ò nobili non castellani, eccettuando sempre li nobili
veneti. — al duodecimo non occorre risponder altro.
13 Che alli nobili cittadini di Udene, che andaranno à Ve=
netia à lite con castellani, o altri in caso di Vittoria siano
tansate loro le spese per un servitor, se lo haueranno
hauuto, si come si sogliono tansar alli castellani. —
14 Che giusta l'antica consuetudine il parlamento s'habbia
à convocar dal Cl.mo S.r luogot.te à richiesta di cadauno de
i tre membri, et anco di ciaschedun, che ha voce in det=
to parlamento, quando esso Cl.mo conoscerà esser ma=
teria importante, et causa giusta, senza che siano nomi=
nati nelle lettere i deputati della patria, facendo però
espressa mentione nelle lettere ~~i deputati della~~ patria
per capi separati delle materie, che haueranno à trattarsi,
15 come è stato deciso. — Che nelli officii, che si faranno
in parlamento preceder debbano tra loro in detto par=
lamento, et nelle attioni publiche, prima i prelati, poi i do=
ttori et doppo quelli succedono i più vecchi indifferen=
16 temente. — Che ogn'uno, il quale ha voce in parlamen=
to possa proponer, et metter parte in le materie speci=
ficate nelle lettere, si come anticamente si costumaua,
17 ne alcun possa impedirlo. — Che tutte le parti, mate=
rie, et elettioni, creationi d'officii, et proposte di qual=
unque sorte, che si trattaranno in parlamento, et ballo=
ttaranno, ballottar si debbano à bossoli, et ballotte per
18 membri, et non per capi. — al 13.14.15.16.17. rispondemo,
che sia osseruata la consuetudine. Che gli ambasciatori,
che si crearanno in parlamento non possano in Venetia,

d'altrove trattar, ò negotiar materia, ò causa alcuna, à
alcuno dei tre membri partatamente, ma solamente le cause
à loro commesse dal parlamento, et facendo altramente
non possano haver il pagamento dalla cassa delle impo=
sitioni, ma sia tenuto restituir quel denaro, che li sarà
19 stato dato. — Che vedendosi per esperienza, che le commu=
nità pagano l'impositioni, e similmente i prelati, li ca=
stellani veramente non sono così facili, se ben spesse fiate
si servino di quel danaro, à beneficio del suo membro
solo, oltra che spesso non si serva equalità in sodisfare gli
oratori nel avvenir ogni uno delli tre membri debbia
far separatamente il suo cassiero delle impositioni, il qual
habbia da risquoter, tener, et render conto della rata
delle impositioni, che pagarà detto membro, pagando con
quelle gli ambasciatori di quel membro quando saranno
creati tre, overo la sua rata, se saranno uno, ò doi sola=
20 mente, et similmente le altre contributioni. — Che il
danaro delle impositioni non si possa spender, se non in quel
modo, et in quel negotio, à che per il parlamento sarà
stato destinato, ne possa il cassiero d'un membro esser
astretto à contribuire della sua cassa oltra la rata, che à
lui toccarà. al 18.19.20. volemo che sia fatto quanto
vien dimandato per essi capitoli. — Che la città di Vdi=
21 ne quando per difesa delle raggioni sue, overamente
della preeminentia, auttorità, giuridittion, et augumento
della dignità del Cl.mo S.r Logot.e e suo tribunal et del pa=
cifico stato, et quiete della sua città havera lite, et [illegible]
essa con il parlamento non sia tenuta à contribuire à
quelle impositioni, lequali si metteranno in parlamen=
to per tal materia, et causa. Al 21. volemo che sia
osservato quello, che è stato giudicato per li tre savii

22] Del senato nostro à 28. luglio 1579. — che nel chiamar i membri in parlamento alla presenza del Cl.mo S.r luog.te si debba osseruare di chiamar prima li Reuerendi prelati, dipoi le communità, et ultimamente li castellani. Al 22. uolemo, che sia osseruata la consuetudine. —

23] Che al membro de castellani non si possa, se non per sua serenità concitar li altri membri aggionger maggior numero de uoti di quelle, che sono state per il passato, essendo questo à pregiuditio delli altri doi membri, et quelle, che modernamente sono state di fatto accresciute, et admesse, siano remosse, et riuocate, ne più debbano hauer uoce in parlamento. — Al 23. uolemo, che nel auuenire non li possano accrescer uoci al parlamento senza licenza del conseglio nostro di Diece con la zonta, presa con li due terzi delle ballotte. Questo è quel tanto, che habbiamo uoluto dirui in questa materia, acciochè cadauno di uoi possa rapresentar alli suoi la nostra uolontà, affine che da ogniuno sia debitamente osseruata. delche daremo anco auiso al luogotenente nostro della patria, perche usi diligenza di far essequir questa nostra deliberatione, mà come habbiamo detto nel principio, e uolemo replicarui in fine niuna sodisfattione ne può esser data da noi, e da tutti quelli fedelissimi nostri, che l'unir in amore, et beneuolenza gli animi uostri. perche cosi facendo oltre l'honor, è commodo, che ne risulterà à cadauno, noi in qualunque occasione faremo conoscer la paterna carità, et affettione, nella quale abbracciamo tutti quei fedelissimi nostri, come proprii figlioli. — Giouanni Vergilli coadiutore

della cancellaria d'Udene ha copiato da un registro delle ducali esistente in detta cancellaria, ha sotto scritto, et sigillato. —

Noi Silvestro Moresini per la serenissima signoria di Venetia etc. luogotenente generale della patria del Friuli facciamo indubitata fede, et attestamo, come domino Giovanni Vergilli é coadiutor della cancellaria nostra publico di Udine, et legale, et perciò in fede di che, Di Udine li 2. settembre 1615.

Bernardino Buiato
nodaro di cancellaria.

Parte presa nel eccel.mo conseglio de pregadi 1625, adi 11. marzo in materia de Feudi. Stampata per Antonio Pinelli stampator Ducale.

1625, 11. marzo in pregadi. Si ritrovano molte giurisditioni nel stato della Signoria nostra, lequali, se bene per le regole generali de feudi, et antiche consuetudini, et osservanze in cadaun potentato, sono tutte del patrimonio del supremo prencipe, da quello dipendono, et si devono riconoscere; tuttavia li possessori di quelle ó per ignoranza, ó per negligenza, non hanno ricevuto le debite investiture, conforme á quello e disposto dalle consuetudini feudali, et fanno gli altri iurisdicenti, si del stato nostro, come di altri prencipi: sono anche introdotti alcuni abusi molto pregiudiciali, come del farsi le rinonzie de feudi iurisditionali dalli vassalli, senza publica permissione, il non descriversi nel catastico de feudi quei beni, che sono assignati alla parte offesa per le confiscationi, che sono giusta le leggi fatte; et quello, che anco é molto importante

si trattano diuerse cause feudali in appellatione alli cõ=
segli. et collegii nostri senza alcuna notitia dei proue=
ditori sopra essi Feudi, che riesse á graue publico pre=
giudicio, ne essendo ragioneuole, che errori cosi gra=
ui alle publiche ragioni, et alla riputatione della si=
gnoria nostra uadino piu auanti. LANDERA PARTE,
che si come tutte le giurisdittioni di qualunque natura,
che si trouano nel stato della signoria nostra sono, et
si deuono intendere, che siano pure feudali, per esser
quelle di sola ragione della republica nostra, et del suo
alto Dominio, Dalquale per concessione, o ragione alcuna
non si possono mai separare, ne possedere per propria
ragione da Vniuersità, ó altre persone priuate, cosi ogn'
uno in uirtu di qualunque concessione fattali da essa
signoria nostra, ó da altri con qual si uoglia titolo lucra=
tiuo, ó oneroso, anco per causa di rimuneratione, et spie=
gato con qualunque forma di parole, non si intendi godere,
et esercitare detta giurisdittione nelle pertinentie del sta=
to nostro, se non per ragione di uero, et real feudo, uolen=
do appresso, che qualunque dechiaratione, che senza parti=
colar autorità di questo conseglio fosse stata fatta da qual si
uoglia magistrato, ó rettore, et facesse contrario effetto
alla presente publica uolontà in materia delle sudette giu=
risdittioni, sia, et s'intendi nulla, et di niun ualor; et pero
siano obligati tutti, et cadauno dei sopradetti, et altri come
di sopra á riceuerne conforme alle leggi di questo cõseglio
le debite inuestiture dalli proueditori nostri sopra li feudi
con quei carichi, a quali sono tenuti li altri feudatarii per
la ragione della natura de Feudi, potendo essi proueditori

conceder la venia di ogni caducità, et pena á quelli, che
fossero incorsi, per non haverle date in nota, overo pre=
se le investiture nel debito tempo; dovendo però nel
termine di mesi quattro Haver notificato le predette
giurisdittioni, et prese le investiture di esse, ilqual
termine passato, et non esseguito quanto di sopra, s'in=
tendino incorsi nelle pene statuite dalle Leggi in
questo proposito col beneficio disposto in esse al accu=
satore, che volendo doverà esser tenuto secretto. et
acciochè si possa Havere sicura informatione di tutti,
et cadauna sorte di giusdicenti, che essercitano giurisdi-
ttione nelle pertinenze del stato nostro, ó con titolo di
contado, o di vicariato, ó qualunque altro nome di giu=
risdittione civile, ó criminale di cadauna summa sia,
et s'intendi commesso con l'autorità di questo conseglio
á tutti li rettori delle città nostre, che debbano prender di=
ligente informatione, o col mezo de i libri delle camere,
o studi fiscali, ó da chi meglio li parerà di tutte le giuris-
dittioni, che sono al loro governo soggette, et loro posses-
sori, et di esse tutte con li nomi delli possessori ne mandi-
no celeremente nota distintta alla signoria nostra, et alli
proveditori nostri sopra i feudi, acciochè ben maturato
questo negocio si possa devenire, á quelle altre ressolutio=
ni, che meglio pareranno alla prudenza di questo cõseglio.
Quelli veramente, che habitano in questa citta, cosi nobili
del maggior conseglio, come altri chi se voglia habitanti
anco fuori di essa città, che hanno le loro giurisdittio=
ni in qualunque luogo nelle pertinentie dello stato nostro,
che pretendono non essere soggette alle camere delle
citta di fuori, overo non esser comprese in alcun terre
ritorio,

ma immediate soggetti alla sopranità della
Signoria nostra, et altri, che hauessero qual'
altra si voglia pretensione di non esser tenuti
á receuer inuestiture, ó altra recognitione
dalla medesima signoria nostra, siano tenuti nel
detto termine darli in nota qui al magistrato no=
stro sopra li feudi, anco, che alcuni di essi per
auanti fossero stati dati, eccettuati però quelli, che
da diece anni in qua hauessero adempito questo obli=
go, con tutti quei particolari di sopra dichiarati, per
poter anco circa tutti, et cadauno dei sopradetti uenir
a quella deliberatione, che meglio pareva alla pru=
denza di questo conseglio. Sono anco gran nu=
mero di altri feudi, che non hanno giurisdittio=
ne nel stato nostro, de quali é necessario farne
un catastico per conseruarlo á perpetua memo=
ria nel detto magistrato da potersene in ogni tem-
po preualere, et sapere quale, et quanto sia questo
patrimonio della republica nostra. però inheren=
dosi á quello, che in questo proposito fù deliberato
nel predetto conseglio á 21. decembre 1624. sia
parimente commesso alli detti rettori nostri, che
con l'autorità di questo conseglio faccino publica=
mente proclamare, che tutti quelli, che godono be=
ni feudali della signoria nostra, non giurisdittio=
nali censuali, emphiteotici, et livellarii, etiam
per uia di confiscatione debbino in termine di
quattro mesi, che principieranno dal giorno del

detto proclama hauerli dati in nota nella cancel=
laria pretoria di quella città, con la qualità, quan=
tità, et confini distinti di essi beni. altrimenti passa
ti essi mesi quattro siano decaduti da detti beni, et
feudi, che s'intendino deuoluti un terzo nella signo
ria nostra, uno á quel rettore, che farà la essecutio=
ne, et l'altro al accusatore, che uolendo douerà
esser tenuto secretto con la recognitione alli cancellie=
ri per far le notte sopradette, che dai Rettori sarà
giudicata conueniente, douendo anco oltre al detto
proclama far diligentemente ricercare per i libri de-
lle camere, o cancellarie se si ritroua nota alcuna di de
tti beni, facendone anco inquisitione particolare con
quella maggior diligenza, che sarà possibile per ha:
uerne sicura notitia di tutti, et da essi ne sia pari
mente mandata nota distinta alli detti prouedito=
ri nostri sopra li feudi, acciochè possino far detto
catastico con quell'ordine, che meglio parerà.
Pare anco che da non molto tempo in qua siano da
vassalli nostri state fatte diuerse rinontie, et uen=
dite de feudi giurisdittionali, ó loro parte alli agnati,
et conuassalli per sottraherssi dal obligo del uassallaggio,
et per altri loro rispetti pregiuditiali al publico in:
teresse, ne douendosi permettere, che queste re=
nuntie, ó uendite fatte alli sopradetti così fraudo=
lentemente habbino luoco, sia dichiarito, che tutte
le dette renuntie, ó uendite de feudi, ó loro parte
fatte fin hora da persone uiuenti ad agnati, et cō=
uassalli benche compresi nelle inuestiture non sia=
no di ualore alcuno, se detti renontianti, o uendi=
tori

nel termine di un mese non compariranno personal=
mente al magistrato sopra li feudi a darle in nota
con le cause, che gli hanno mossi à far tali renũ=
tie, ò uendite, et quelle siano approuate per li detti
proueditori ridotti tutti al numero di cinque, al=
trimenti passato detto tempo, et non si essequendo
da gli interessati quanto è di sopra dechiarito, s'in=
tendino detti feudi deuoluti alla Signoria nostra.
quelli ueramente, che de cetero uoranno far
simili renuntie, ò uendite alli sopradetti debbi=
no prima comparere al detto magistrato, et ha=
uerne la licentia da detti proueditori ridotti al nu=
mero come di sopra, altrimenti tutte le renuntie,
ò uendite fatte ad alcuno, benche agnato, ò con=
uassallo, ò compreso nelle inuestiture contra
il tenore della presente deliberatione s'intendi=
no nulle, et di niun ualore, et li detti feudi siano
ipso facto deuoluti alla Signoria nostra. et perche
uengono fatte da questo conseglio, et da quello de=
lla quarantia criminale diuerse sententie con cõ=
fiscatione de beni, parte dequali sono applicati in
feudo alli heredi delli offesi, et dassene la essecu=
tione al magistrato dell'Auogaria, SIA parimente
deliberato, che di tutte le sententie confiscatorie,
in uirtù dequali si deuerà inuestir alcuno delli
beni confiscati per ragion di Feudo ne sia man=
data copia al detto magistrato sopra li Feudi, et
fatta che sia la essecutione della sententia per il ma
gistrato

del'auogaria, debbia quello sopra li feudi far le in=
uestiture á detti heredi, o' altri conforme alle leg-
gi, et questo particolar obligo douerà esser dechia=
rito nelle dette sententie. Et acciochè più facil-
mente si possa uenire in cognitione di ogni sorte
de feudi, così giurisdittionali, come non giuris=
dittionali, sia dechiarito, che di tutte le cause de
materie feudali, che per uia di appellatione sa-
ranno dai rettori di fuori portate al collegio de
i 20, sauii, ouero alli conseglj, ne sia data noti=
tia al detto magistrato sopra li Feudi, acciochè
trattandosi del patrimonio della republica no=
stra, et di materia molto graue, et importante
al publico interesse, faciano á dette cause assi=
stere il consultore del loro magistrato, et uno
almeno delli nostri auocati Fiscali, iquali ueduz
te le scritture, senza hauersi per alcun modo, ne
sotto qual si uoglia pretesto á interessare con le
parti, se ritrouaranno in esse scritture qualche Fe-
udo, delquale non se ne habbia notitia nel catasti=
co, faranno ne sia cauata copia, et astringere li
possessori á pigliarne le inuestiture, ouero dechia:
rarli incorsi nella caducità, come meglio pare=
rà á detti proueditori, et siano esseguite le leggi
in tale proposito, et ogni espeditione, che fosse
fatta alli detti conseglj, et collegio senza hauerne pri=
ma data la predetta notitia al magistrato de i Feu=
di s'intendi nulla, et di niun ualor, come se fatta
non fosse. — La presente parte sia fatta stampare

et publicare in questa città ne i luoghi soliti, et mandata
per la sua essecutione a i conseglli, collegii, et magistrati
di questa città, doue sarà necessario, et alli rettori de=
lle città, et luoghi più principali di essa terra ferma,
et anco in capo d'Istria. et la essecutione sia com=
messa alli proueditori sopra i Feudi, liquali sia=
no tenuti di mese in mese portar in scrittura
nel collegio nostro da esser letta à questo conse=
glio la nota di quei rettori, che l'haueranno esse=
guita, acciochè li sia incitamento di esseguire la publi=
ca uolontà.

1625. Adi 14. marzo.

publicata sopra le scale di s. marco, et di Rialto.

Parte presa nel Eccel.mo conseglio de pregadi adi 9. decem=
bre 1626. in materia di Feudi. — stampata in Ve=
netia, et ristampata in Udine per pietro Lorio 1627.
1626. Adi 9. decembre in pregadi. — inuigilando cō
la solita diligenza li proueditori nostri sopra li feu=
di, acciò in materia così importante, commessa alla
cura loro non siino fatti pregiudicii alle publiche
ragioni, hanno prudentemente osseruato, et da=
to conto nel collegio nostro d'alcuni grauissimi abu=
si introdotti nel dare le inuestiture de feudi dalli re=
tori nostri delle città di terra ferma, et giudicar le
controuersie, che sopra essi nascono tra li feudatarii,
et altre persone contra gli ordeni prescritti dalle le=
ggi di questo conseglio. et quello, che con buon frutto

uien pratticato in questa città nel magistrato sopra
li Feudi, non osseruando li detti Rettori di prender
le debite informationi da gli auocati Fiscali auan=
ti che diano le inuestiture con la uisione delle anti=
che inuestiture, et altre scritture à tal materia con=
cernenti, perilche taluolta uengono tralasciati beni,
che nelle dette noue inuestiture doueriano esser
descritti, et admesse anco alle successioni di detti
Feudi persone incapaci, ouero, che non sono chiama=
te dalle antiche inuestiture, oltra di che al ispeditione
delle controuersie, che nascono sopra detti Feudi per
poter dar quelli lumi, et reparar quelli pregiudicii,
che concernono il publico interesse: anzi che tal uol=
ta uengono anco fatti compromessi in persone pri=
uate di detti beni Feudali, et sopra l'essercitio delle
giurisditioni, quali per esser specie di alienatio=
ne prohibita da tutte le Leggi non si deuono in mo=
do alcuno tolerare. laonde essendo ragioneuole
leuar simili, et altri abusi, per conferuatione de=
lla dignità della Signoria nostra, et delle publiche ra=
gioni. però L'ANDERA PARTE, che tutti li Rettori, et
altri publici rapresentanti delle città nostre di terra
ferma, nel dar l'inuestiture delli Feudi semplici,
che ad essi s'aspetta conforme al uso in hora pratti=
cato, debbino osseruar puntualmente quel tanto,
che fu in tal materia deliberato da questo cõseglio
l'anno 1586. 11. decembre, et altre parti subsequenti

con fare, che li fiscali di quelle camere avanti che siino
concesse le inuestiture, ò rinouationi d'esse ad alcu=
no, debbano prima diligentemente uedere le antiche
inuestiture, et altre scritture spettanti à tal materia,
dicendo la loro opinione in scrittura di quel tanto
pare ad essi ragioneuole, et à quelle agiongendo, uo=
lemo, che l'istesso anco debbino far li uicarii di detti
Rettori, acciochè con le dette informationi, et relatio=
ni dal uno, et dal altro fatte, siino date le dette inue=
stiture dal podestà, et capitanio unitamente di detta
città, ouero non ui essendo capitanio, da quel Rettor,
ò altro publico rapresentante solamente, che hauera
corte, à quali legitimamente s'aspettano, osseruā=
do à far descriuer diligentemente in quelle tutti li
beni con li loro confini, che sono di ragione di essi
Feudi, acciò sii il tutto intieramente conseruato, per
interesse delle publiche ragioni, et delli detti Feuda=
tarii, delle quali informationi, e relationi di scrittu=
re fatte dalli detti Fiscali, et vicarii, se ne debbi far
espressa mentione nelle inuestiture dalli cancellieri,
ò nodari, a quali s'aspetta, conseruando le scritture
sopradette con l'istesse relationi, per poter ueder, et
saper in ogni tempo quel tanto, che è stato operato
per essecutione delle sopradette Leggi in tal materia:
prohibendo il poter far, et scriuer le dette inuestitu=
re, senza che prima habbino riceuute le sopradette
informationi, altrimenti ogni inuestitura data, et
riceuuta contra il tenor della presente parte, et altre
sopradette sii ipso iure nulla, et il cancellier, et no=
daro, che contrafacessero alle presenti siano, et s'in=
tendino

privi di essercitar li loro officii per quel tempo, che sa=
ranno al governo di quelle città di detti regimenti,
et ad altre pene arbitrarie di quelli o successori ret=
tori, et proveditori sopra li Feudi. — et perche nel=
la decisione delle controversie, che sopra detti Feudi
nascono tra li Feudatarii, o'altre persone private posso=
no esser fatti molti altri pregiuditii alle publiche
ragioni, et à quelli, a quali legitimamente s'aspet=
ta la successione in detti Feudi. però sii dechiarito,
che quando si trattarà qualche causa Feudale avan=
ti ambi li detti Rettori, ó altri publici rapresentanti
delle dette città, da quali haveranno ottenuta la in=
vestitura, overo loro successori, debbino farli assi=
ster gli fiscali di quella camera, et oltra essi anco il
vicario pretorio, acciochè osservato quanto diligen=
temente concerne tal materia, possino racordare
quel tanto, che fosse espediente per il publico ser=
vitio, et non permettere, che sii fatto preiuditio
alcuno alle ragioni di quelli, a quali per le antiche
investiture s'aspettasse la legitima successione in
detti Feudi, volendo che ogni giuditio, che sarà
fatto in causa alcuna, senza l'assistenza delli detti
Fiscali, et Vicario (di che se ne debbi far nota
particolare nella estesa della sentenza) quello sii
nullo, et di niun Valore, et possi in tal caso la par=
te succumbente haver ricorso al detto magistrato
sopra li Feudi, per la dechiaratione di detta nulli=
tà. — et acciochè le controversie de beni Feuda=
li, che nascono tra detti Feudatarii, ó con altri siino
giudicate solamente da quelli giudici, a quali legi=

timamente

s'aspettano, sii dechiarito, che tutte le liti, et differen=
tie de Feudi semplici, et ragioni de loro beni, et dequali
saranno fatte le investiture dalli Rettori delle città no=
stre nel modo sopradetto, quelle tutte siino giudica=
te in prima instanza dalli detti podestà, et capitanio,
overo podestà, ò altri publici rapresentanti, ove non
vi sarà capitanio, et non da altri: possino però con spe=
cial delegatione commetterle alli loro vicegerenti con
l'assistenze sopradette, ne possino in modo alcuno
esser giudicate da altro giudice inferior. l'appellatio=
ni delle quali sentenze si devolvano solamente alli detti
proveditori sopra li Feudi, quali conforme alle leggi,
et riti di quel magistrato, debbino il tutto servatis
servandis terminare, il giudicio dequali se sarà fat=
to concordemente da tutti quelli proveditori, che si
ritroveranno alla banca sii, et s'intendi inappelabi=
le, se veramente non saranno conformi, ma uno
almeno sarà d'altra opinione, alhora possi la parte
succumbente appellarsi giusta il solito alli dieci sa=
vii con li altri aggionti del corpo di questo conseglio cō=
forme alle leggi, dove resti il tutto inappellabilmē=
te deciso, et terminato. — mà perche tal volta nasco=
no alcune controversie, che li feudatarii nostri giuris=
ditionali in virtù delle loro investiture dimanda=
no beni Feudali possessi da terze persone, che prima
erano descritti in dette investiture, et possessi da
essi. ò da loro maggiori, ma da alcuno di quelli, ò altri
sono stati posteriormente per varie cause, et pretesti
alienati, ò in altro modo distratti à pregiudicio della
signoria nostra, et di quelli, che sono compresi nelle
dette antiche investiture. volemo, che quando no=
minatamente

et specificatamente apparessero detti beni descritti
in dette investiture, queste cause siino decise solamēte
dalli detti proveditori sopra li feudi, da quali anco sono
state concesse le dette investiture, et l'istesso sii di que:
lle cause, che fossero promosse da terze persone contro
li detti Feudatarii giurisdittionali sopra li beni, che da
essi prima erano possessi, et descritti nelle loro investi:
ture, poiche queste intendiamo, che siino parimente de:
cise dalli detti proveditori sopra li Feudi, et non da altri.
Se veramente li detti Feudatarii pretendaranno, che al:
cuni beni possessi prima da persone priuate siino di ra:
gione di loro Feudi, mà però non appare per investitu:
re de loro maggiori, che quelli siino tali, ne si ritro=
uano descritti in quelle, come di sopra, se non nella
ultima investitura solamente avanti quali sono sem:
pre stati tenuti, et possessi per allodiali delli sopradet:
ti, sii dechiarato, che queste, et altre simili cause sii:
no decise dalli sopradetti Rettori solamente nel modo
sopradetto. — Tutte le altre cause veramente spettan:
ti á giurisdittionali, ó altra sorte de Feudi, et ragio=
ni di essi, siino di che qualità, natura, e conditione
si vogli, mentre però non habbino di quelli ottenu=
to l'investitura dalli sopradetti Rettori, et eccettuando
anco tutte quelle cause, et controversie, che di sopra ha:
bbiamo dechiarato, che siino decise solamente dalli
detti Rettori delle città, nel modo sopradetto, quelle tut:
te niuna eccettuata siino decise, et terminate solamente
dalli detti proveditori sopra li feudi, senza che da alcun'
altra persona, ó magistrato, ó altro publico rapresen=
tante possino esser impediti. salue parimente le solite

appellationi sopradette giusta le leggi di questo conseglio.
Quali rettori, et proueditori sopra li Fendi respettiua=
mente debbino seruatis seruandis proceder in dette
cause, administrando giustitia ad essi Fendatarii, et
altri conforme le leggi, et ragioni nostre Fendali, accio
in quelli siino mantenuti intieramente li Fendi da essi
legitimamente possessi per conseruatione delle loro
ragioni, et della Signoria nostra, senza che sii fatto mi=
nimo pregiudicio ad alcuno. — e perche non e con=
ueniente, che li Fendatarii nostri possino à loro pia=
cere ellegersi giudici, ò altri arbitri, che decidano le
difficoltà, che tra essi, ò con altre persone nascono per
occatione delli Fendi predetti, dando ad essi facoltà,
per uia di compromesso, ò arbitramento di giudicar
sopra essi Fendi, che sono nel patrimonio della Signo:
ria nostra, et de quali sono assignati li loro giudici
proprii, come è di sopra dechiarato. pero sii ter=
minato, che si come nelli tempi passati non è stato
Lecito ad alcun Fendatario nostro far compromessi
sopra li beni giurisditionali Fendali, cosi parimente
sii prohibito nel auuenire ad ogni Fendatario no:
stro sii di che conditione, et stato si uoglia il poter
far detti compromessi, ò arbitramenti, ne elegersi
á suo piacere giudici per decisione delle controuer:
sie sopradette, mà sii tenuto farle decider dal ma=
gistrato sopra li Fendi solamente, ouero alli detti
Rettori delle Città in quel modo, et forma, che è
di sopra espressa. potendo li detti proueditori so=
pra li Fendi per la buona regola, et direttione, et cô=
seruatione della materia Fendale, et in essecutione

delle leggi di questo conseglio, et delle investiture dal
loro magistrato concesse. scriuer lettere alli detti Ret:
tori, o altri publici rapresentanti nostri, quali siino te:
nuti obedirle, ouero rescriuere giusta le leggi, men=
tre però con quelle non siino impedite le giudicature,
che ad essi s'aspetta in prima instantia nel modo, et forma
sopradetta. Dechiarando, che ogni atto, et giudicio, che
de cetero fosse fatto da qualunque altra persona, o giu=
dice, o magistrato, o altro publico rapresentante, si di
questa città, come delle città suddite, sopra qualunque sor:
te, natura, et condittione di giurisdittioni, o altri Fendi,
et ragioni di essi, senza l'espressa autorità di questo con=
seglio, et che facesse effetto contrario alla presente delibe=
ratione, quelli siino, et s'intendino ipso facto cassi, et irriti
nulli, et di niun valore. Et perche nel polesene nostro
di Rouigo si ritrouano molti Fendi censuali, liuelli, et
altri beni emphiteotici, iquali si sogliono affittare a no=
me della Signoria nostra, et furono già racomandati da
questo conseglio alli proueditori nostri sopra le camare.
però sii dechiarito, che questi solamente, per esser Feu=
di impropii, et non altri, restino come prima sotto la cu=
ra delli detti proueditori sopra le camare, quali douerã=
no in quello, che ad essi s'aspetta osseruar la presente de:
liberatione in tutte le sue parti. Douendo cadaun Rettor, et
publico rapresentante al loro ritorno alla patria portar
nota particolare al officio sopra i Feudi dei feudi, che ha=
ueranno inuestito. L'Essecutione della presente parte
sii commessa alli detti proueditori sopra li Feudi, quali
doueranno far stampar, et publicar nelli lochi soliti a

chiara intelligenza di ogni uno, mandandola ancó á
tutti li Rettori, et publici rapresentanti delle città no=
stre, accioche in ogni luoco sii intieramente essegui=
ta per il publico, et privato interesse della conserva=
tione delli Feudi, et Feudatarii del stato nostro.

1626. A 19. di Decembre.

publicata sopra le Scale di S. Marco, et di Rialto.

Giobia alli 14. genaro 1627.

publicata in Udine al luoco solito premesso il suon
della tromba legendo triffone Buchia coadiutore
della cancellaria pretoria. etc.

PARTE presa nel Eccel.mo conseglio di pregadi 1586.
adi 13. decembre in materia de Feudi. stampata
per Antonio Pinelli stampator Ducale. a S. Maria
Formosa in cale del mondo nouo. — 1586. A
13. decembre, in pregadi. — Essendo giusto, et ra= 2
gioneuole, che s'habbia nello stato nostro certa co=
gnitione di tutti li feudatarii, della qualità delli Feudi,
et delli beni ad essi sottoposti, per poter nel'occorrenze
ualersi prontamente de Feudatarii, et quando li Feudi
uacano, ó per colpa de Vassalli, ó per mancamento de
descendenti, disponere in essecutione delle Leggi nostre.

1 L'ANDERA PARTE, che sia commesso con la autorità
di questo conseglio á tutti li Rettori di terra ferma, 3
che debbano far publicamente proclamar, che tutti
quelli Feudatarii, che sono tenuti á riceuere l'inue=
stiture immediatamente dalla signoria nostra, deb=
bano in termine di mesi quattro. liquali habbino a

Principiar dal giorno della publicatione della pre=
sente parte comparer auanti la signoria nostra, et
presentar le loro inuestiture con la nota di tutti
quelli, che sono consorti del Feudo, delquale essi sono
inuestiti, dechiarando, che quelli, che sono soliti rice:
uer le inuestiture da Rettori, et rapresentanti nostri
con l'autorità, et in nome del Dominio nostro debba:
no in termine di mesi due, i'habbino á principiar dal
giorno della publicatione della presente parte, come
di sopra comparer auanti essi Rettori, et presentar pa:
rimente le loro inuestiture, cioè con la nota de Feu=
datarii, et consorti, sotto pena di caducità á tutti quelli,
che nel termine predetto non essequissero quest' ordi:
ne, lasciando in libertà li consorti di uenire ó tutti, ó
2 parte di loro con procura di tutti. — Che detti Rettori pas:
sato detto termine di mesi sei debbano dar notitia al=
la signoria nostra di tutte le inuestiture, che saranno
state presentate de Feudi Giurisdittionali, dechiarando
il nome de consorti, la qualità di essi Feudi, et le loro
giurisdittioni quanto più distintamente potranno, usá=
do in questo ogni possibil diligenza, per uenire in co:
gnitione, aspettando poi circa l'inuestiture de Feudi giu:
risdittionali l'ordine, che li sarà dato dalla signoria
3 nostra. — Che essi Rettori debbano far anco publicamente
proclamar, che quelli Feudatarii, che non hanno Feudi
Giurisdittionali, siano essi Feudi di qual si uoglia sor:
te, ó qualità, quando á loro Rettori presentaranno
come é sopradetto l'inuestiture, debbano ancor portar

distinta, et diligente nota di tutti i beni a essi
Feudi sottoposti, se detti beni nelle antiche inue:
stiture non saranno dechiariti. E trouandosi,
ch'alcuno ne occulti alcuna parte, s'intenda es:
ser decaduto dalle sue ragioni, et uenendo al:
cuno agnato, ó consorte de detto Feudo in ter:
mine di mesi quattro dopo li due predetti á
denonciarlo, sia da gli istessi Rettori inuesti:
to di quel bene, che sarà stato dal Feudatario
occultato. et se nel termine predetto non uenirà
alcun agnato, et che per inquisitione, e denoncia
de estranei se ne uenga in cognitione s'intenda cadu:
to nel Dominio nostro. Et Debba hauere il Denonciant:
te, da esser tenuto secreto quanto per le leggi nostre 5
é promesso á quelli, che denonciano beni usurpati
al Dominio nostro, dandosi parimente al magistra:
to, che farà l'essecutione la portione promessagli dal:
4 le Leggi nostre. — Che delli Feudi giurisdittionali,
de quali li uassalli sono soliti, et obligati á riceuere
inuestitura dalla signoria nostra in questa città,
et di quelli, che fosse terminato, che la douessero
riceuere per l'auuenire del istesso modo, per uenir
in cognitione de beni á detti Feudi sottoposti, sia ser:
uato l'ordine seguente, cioe, che quando dalle anti:
che inuestiture chiaramente non appari quali siano
essi beni, si descriuano tutti quelli, ch'esso Feudatario

possiede sotto quella giurisdittione, douendosi presu=
mere, che tutti siano Feudali, et di più sia interrogato
il Feudatario, se vi sono altri beni di ragion del detto
Feudo, et negando, et venendosi poi in cognitione, che
ne possieda, ouero ne habbia per il passato posseduto
degli altri, ouero essendo denonciato da agnati, oue:
ro da estranei, sia seruato l'istesso ordine, che è sta:
to detto nelli Feudi semplici. sia però riseruata ragio=
ne al Feudatario di prouare, che sotto essa giuridittio=
ne possieda beni allodiali, et liberi, et prouando legiti=
mamente, siano cancellati dalli libri publici, nelli qua=
li essi beni fossero descritti. l'istesso ordine sia seruato
dalli rettori, in quelli Feudi giuridittionali, de quali
dopo la sopradetta informatione, fosse loro dato or:
5 dine di continuare à inuestire. — Che à quelli Feu:
datarii, che secondo l'obligo loro non hauessero à tempi
debiti, senza legitima causa dimandate, et riceuute le
inuestiture di quelli Feudi, che à loro per successione,
agnatione, ò altra ragione fossero deuoluti, se saranno
Feudi Giuridittionali, comparendo auanti il colle=
gio nostro à confessare la colpa loro, et addimandar
uenia nel termine di mesi quattro dopo dopo la pu=
blicatione della presente parte, sarà loro concessa la
rinouatione, è confermatione delle antiche loro in=
uestiture; et se saranno Feudi semplici, e non giu=
ridittionali, comparendo inanzi li Rettori, che so=
no soliti di inuestire con la autorità, et nome della

signoria nostra li sarà concessa; lequali inuesti=
ture le siano date con la descrittioni de beni adessi Feu=
di sottoposti secondo l'ordine sopradetto, et li sarà rimes=
sa ogni pena di caducità, nella quale per il mancamento
loro potessero esser incorsi; altrimenti passato il detto
termine, si intenderanno ipso iure caduti dalle ra=
gioni di detti feudi. Et se in termine di altri due mesi
dopo li quattro predetti compareranno li agnati, et con=
sorti de detti Feudi, che non hauessero commessa col=
pa, e denontieranno la predetta caducità, la Signoria
nostra, usando la solita sua Clementia, li inuestirà di
essi, secondo la forma delle antiche loro inuestiture.
ma se essi nel termine predetto non compareranno,
e che se ne venga in cognitione con denoncie de estra=
nei, ò con inquisitione, resteranno essi beni nel Do=
minio nostro, et il denonciante da esser tenuto secre=
to sarà sodisfatto, come è detto di sopra con la portio=
ne parimente al magistrato, che esseguirà iusta le le=
ggi. Et nella medesima pena di caducità, et con le istes=
se conditioni si intendano esser incorsi quelli, che nel
auuenir succedendo da nouo nelli Feudi non prende=
ranno fra il termine del anno, et giorno la renouati=
one delle sue inuestiture, ò in questa città, ò dalli Retto=
ri, secondo gli oblighi loro, a quali però sia riserua=
to di poter alegar legitima causa, perche non l'habbia=
no nel termine predetto dimandata, laquale se sarà

legitima, non se gli mancarà di giustitia, altrimenti si
esseguirà quanto é predetto, et questo s'intendi in ogni
6 sorte, et qualità de Feudi. Che le alienationi di qua=
lunque nome, et qualità siano, perlequali essi Feudi
fossero passati in qualunque si sia non compreso dalle
antiche inuestiture senza consenso, ó autorità della
signoria nostra s'intendino nulle, et di niun ualore,
non ostante alcun corso di tempo, benche longissimo,
se ben in qualunque altro caso potesse causare presri=
ttione, laquale nel presente caso non possi essere allega=
ta, et essendo allegata non gioui, come per parte del cō=
seglio nostro di X. 1563. 19. Decembre é dechiarato.
ma usando in quello caso la Signoria nostra la solita sua
clemenza, sia deshiarito, che se dalli consorti di detti Feu=
di, ouero agnati chiamati nelle inuestiture sarà denon=
ciata detta alienatione, et giustificata in termine di me=
si sei dopo seguità, ouero altre alienationi già fatte per
il passato in termine di mesi quattro dopo la publicati=
one della presente parte debbano di essi beni Feudali
alienati essere inuestiti secondo la forma delle sue anti=
che inuestiture. mà se nel tempo predetto non ueni=
ranno essi agnati, et consorti, et che per denuncia de
estranei, et per inquisitione se ne uenga in cognitione,
essi Feudi alienati s'intendano essere decaduti nel Do=
minio nostro, dando però sempre á denoncianti da
esser tenuti segreti, et al magistrato, che esseguirà
7 quel premio, che si e detto di sopra. — Che li Feuda=
tarii, liquali pagano censo, in uirtù delle loro inuestiture

siano tenuti pagarlo ogni anno á ministri, asciò de=
putati, et quando si ritrouasse per libri publici, che
per tre anni non hauessero pagato, essi ministri nõ
lo possino riceuere senza licenza della signoria no=
stra, ó delli Rettori secondo la qualità del Feudo, ó
almeno nel riceuere, che faranno sia dechiarito,
che si riceua senza pregiudicio delle ragioni del=
la signoria nostra quando pretendesse, che esso Feu=
datario per questo, ó per altro fosse incorso in pena
di caducità, ne altrimenti uaglia il detto riceuere.
e nondimeno fatta, ó non fatta la detta dechiarati=
one, non possa in alcun modo preiudicare alle ragio=
8 ni della signoria nostra. — Che quelli, che possedes=
sero beni Feudali, e non potessero mostrar inuestitu=
re, debbano comparer in termine di mesi quattro,
ó in questa città, ó auanti li Rettori nostri, secondo la
qualità de Feudi, come é detto di sopra, et prouando le=
gitimamente di possedere detti beni per ragion di Feu=
do, li saranno fatte le sue inuestiture, altrimenti
non uenendo nel termine predetto, s'intendino ca=
duti dalle loro ragioni, quali siano deuolute nella
9 signoria nostra. — Che essendo li Feudi principal=
mente instituiti per riceuer da uassalli il debito
seruitio personale. Sia dechiarito, che in tempo di
aperta guerra li vassalli giurisdittionali, e quelli,
che hanno espresso seruitio di militia in termine

di mesi doi, dopo publicata essa guerra, debbino
comparer avanti la Signoria nostra, overo avanti
li Rettori di quelle terre, a quali sono sottoposti, et
offerir il loro servitio, ó con la persona, se saranno
atti, et non haveranno legitime escusationi, ó con
quelli aiuti, ch'alla Signoria nostra pareranno ra=
gionevoli, havendo riguardo alla qualità delle per=
sone, et delli Feudi, che possedono. Gli altri Feuda=
tarii veramente, che non possedono Feudi Giuridit=
tionali, ó con espresso servitio di militia, debbano
comparer, essendo con proclami di ordine della Si=
gnoria nostra chiamati, et non si presentando li pri=
mi, ne comparendo li secondi, laschino dalle ragio=
ni del Fendo, restando anco essi Feudatarii obliga=
ti alli altri servitii, a quali per debito di fedeltà so=
10 no tenuti. — Che inherendo alla parte presa nel con=
seglio nostro di X. et Zonta. de 20. Agosto. 1565. in
questa materia disponente, sia anco dechiarito, che
alcun Feudatario Giuridittionale, sia di che quali=
tà esser si voglia, non debba dar ricapito, et ricetto
alli banditi dello stato nostro sotto pena di priva=
tione delli Feudi, et il renontiante da esser tenuto
secreto, habbia ducati cinquecento per una volta so=
lamente, delli proprii beni del Feudatario, che re=
sterà privato, et non Havendo beni dell'intrate de
gli istessi Fendi devoluti alla Signoria nostra con la

portione promessa dalle leggi al magistrato, che farà la essecutione. — CHE li Rettori non possino far in-
11 uestiture noue, ne gratie di beni Feudali à quelli, che fossero decaduti, se non seruato l'ordine nella presente parte dechiarito, e facendone siano nulle, come anco per altre parti è stato dechiarito, allequali
12 non s'intendi per questa derogato. — CHE quando occorre à far inuestiture da nouo, conforme alla presente parte, acciòche nella forma loro non si faccia cosa à pregiudicio delle ragioni della Signoria nostra, debbono esser tolte le debite informationi da Dottori in iure, essendo anco tenuti li prouveditori sopra le camere ritrouarsi presenti sempre, che alcuno sarà inuestito di qualche Feudo della Signoria nostra. Et acciòche essa Signoria nostra in ogni caso non habbia sentire pregiudicio nelle deuolutioni delli Feudi, nelle recognitioni, e nel seruitio, alquale sono tenuti li Feudatarii, sia dichiarito, che in tutte le occasioni di deuolutioni di Feudi alla Signoria nostra, quando si habbino da alienare, non si possa farlo se non iure Feudi: se però non ci fosse espressa deliberatione di
13 questo conseglio in contrario. — CHE li sopradetti Rettori nostri debbano far tenere nelle loro cancellarie particolar Registro delle inuestiture, nomi de Feudatarii, Descrittioni de beni, et di tutte le essecutioni,

che faranno di tempo in tempo, per ordine della
presente parte: Et quando finiti li loro regimenti
veniranno à Venetia, debbano del tutto portar
copia, da esser consignata al officio nostro sopra
le camere: li provveditori delqual officio habbino
carico di far conservar dette copie, facendole re=
gistrar in un libro particolar a ciò deputato, nel
qual debbano anco esser registrate tutte le investi=
ture, che saranno presentate dalli Feudatarii in
questa città, et che saranno datte dalla Signoria no=
stra, iusta l'ordine della presente parte, et gli istes=
si ordeni di sopra espressi. Siano anco osservati
nelli Feudi da parte da mar, dandosi però à quelli
di Dalmatia termine di sei mesi dal giorno della
publicatione à comparere con le loro investiture.
et à gli altri luochi da mare di Anno uno — Et la
presente parte con la essecutione suoa sia commessa
alli sopradetti provveditori sopra le camere, liqua=
li debbano farla publicare in questa città, et in tutte
le città, et terre dello stato nostro di terra, et da ma=
re, mandandole alli Rettori con ordine di doverla
ad unguem esseguire, et di farla registrare nelle
loro cancellarie per la sua debita essecutione, et
sia parimente posta nelle commissioni di essi Re=
ttori. Non potendo alcuno de Rettori sopradetti al
loro ritorno in questa città andar à capello, se non

Porteranno al secretario nostro deputato alle uoci fede sotto scritta da tutti tre i prouediditori sopradetti sopra le camare, che Habbiano presentate le copie suddette al loro offitio, et esseguita intieramente la presente parte. — — PARTE PRESA nel eccel.mo conseglio di pregadi 1587. Adi 29. maggio. in materia di Feudi. — per Antonio pineli stampator ducale à s. maria formosa in calle del mondo nouo. —

1587. 29. Maggio in pregadi.

Acciochè la deliberatione di questo conseglio de 13. decembre prossimamente passato in materia de Feudi sia intieramente esseguita, come per l'importanza sua ricerca il buon gouerno, et seruitio delle cose nostre, e conueniente dar quanto prima espeditione alle instantie fatte, cosi dalle lettere delli ambasciatori del magnifico, et fidelissimo parlamento della patria del Friuli, come delli oratori della magnifica, et fidelissima città nostra di Vdene, et à quella de diuersi particolari possessori de beni in detta patria contenute nelle scritture hora lette. Però l'ANDERA PARTE, che la deliberatione sudetta de 13. decembre sia in tutto essequita, come sta, et giace con quella dechiaratione delli infrascritti capitoli, che qui sotto sarà notato, et per dar maggior commodità di effettuarla sia preso, che essequendo il primo, et secondo capitolo di pigliare immediate le inuestiture di tutti li Feudi a nissuno eccetto

dalla signoria nostra, ó dal luogotenente sia proroga:
to il tempo de mesi doi, che doueranno principiare
dal di della publicatione prossimi uenturi, non po:
tendo esser admessa escusatione alcuna á chi non prē:
desse in questo tempo essa inuestitura, ilqual termi:
ne passato, et non hauendo essi fatta l'obedienza con
prendere l'inuestitura, et con dare in nota le giuris:
dittioni loro, essi beni Feudali di ciascuna sorte con
li particolari descritti nella sudetta parte de.13. decem:
bre siano loro suspese le giurisdittioni, tutti li beni, et
Auuocati alla signoria Nostra. — CHe il capitolo
quarto sia reformato in questa maniera, che delli
Feudi giurisdittionali, delliquali li uassalli sono so:
liti, et obligati á riceuer le inuestiture dalla signoria
nostra in questa città, et di quelli, che fossero termi =
nati, che la douessero riceuere per l'auuenire nel
istesso modo per uenir in cognitione delli beni á de-
tti Feudi sottoposti sia seruato l'ordine seguente. —
CHe se dalle antiche inuestiture apparerà specifica:
mente, et nominatamente quali siano li beni Feu:
dali, et che siano stati alienati dalli Feudatarii, sia
in libertà delli Agnati denonciarli, et siano inuestiti,
et l'istesso sia osseruato, se non fossero descritti, mà
che apparesse per scritture autentiche, et documenti
publici, che li detti beni siano Feudali: mà quando
da l'antiche inuestiture, et come é detto chiaramente
non appari qual siano essi beni, si descriuino tutti
quelli, che detto Feudatario possede sotto quella giuris:
dittione

douendosi presumere, che tutti siano Feudali, riserua:
ta pero ragione al Feudatario di prouar, che sotto essa
giurisdittione posseda beni a alodiali, et liberi, et
prouando legitimamente, siano canelati dalli libri
publici essi fossero descritti. et se saranno stati aliena:
ti dalli Feudatarii, o' da alcun altro. che Hauesse in
qual si uoglia maniera riconosciuto da Feudata=
rii altri beni posti in giurisdittione, non nomi=
nati nelle inuestiture, possano quelli, che li posse:
deranno ricercar le inuestiture dalli luogotenenti
fra termine di mesi doi, dopo passato il tempo delli
altri mesi doi prerogati á pigliar le inuestiture,
come si e detto di sopra, et siano inuestiti de detti
beni in ragion di Feudo con le clausule solite, et
con quella recognitione, che ad essi para conueni:
ente, notando essi beni sopra il libro, á cio deputa:
to, senza pero pregiudicio di alcuna persona. ma se
passato il detto termine de mesi quattro li possesso:
ri non ueniranno á farsi inuestire, possino esser
denontiati nel modo, et forma, come é destriarito
nel terzo capitolo, ilqual libro debba esser tenuto
sotto chiaue dal luogotenente nostro, che ne debbi
far far una copia, et portarla in questa città al suo
ritorno. — Al sesto sia resposto, che si come é sem:
pre stata mente della Republica nostra di conserua:
re alli fidelissimi sudditi suoi nella patria del Fri=
uli tutte le ragioni, che Haueuano inanti l'anno
1420. cosi essendo conueniente, che alle ragioni

della signoria nostra non sia fatto pregiudicio alcuno. Si dichiara, che ritrovandosi le inuestiture antiche de chi possedeua iure Feudi anco auanti il tempo sopradetto, siano confirmate, mà non si trouando siano li successori Legitimi di essi Feudi inuestiti di nuouo senza pregiudicio della signoria nostra, se in alcun tempo se trouassero Le antiche inuestiture. —

PARTE PRESA nel eccel^mo^ conseglio de pregadi 1587. Adi 22. settembre in materia de Feudi. Stampata per Antonio Pinelli stampator Ducale. à S. Maria Formosa, in calle del mondo nouo. —

1587. 22. settembre, in pregadi. Questo conseglio Ha inteso dalle lettere del luogotenente nostro della patria del Friuli hora lette la prontezza dimostrata da quei fidelissimi Feudatarii giurisdittionali di uenir in questa città per prender l'inuestiture delli loro feudi in essecution di quanto li fù imposto à 29. del mese passato, mà che per esser occupati alla raccolta delli minuti, et alla uindemia, che durerà per tutto il mese uenturo le sia fatta gratia di prorogar il termine di uenir à pigliar esse inuestiture fino che siano finiti questi affari. onde conuenendo alla benignità della signoria nostra inchinar per questa uolta al loro bisogno, et desiderio. L'ANDERA PARTE, che il termine dato da questo conseglio à 8. Agosto passato

Del dar in nota li Feudi, et pigliar le inuestiture á tu=
tti li fedelissimi sudditi nostri di terra Ferma per
tutto il presente mese, per autorità d'esso sia pro=
rogato non solo alli Feudatarii d'essa patria, mà
generalmente á tutti li fedelissimi nostri di terra
ferma fino al'ussita del mese di nouembre pros=
simo. et cosi sia commesso alli Rettori nostri, che
debbano essequire, et passato esso termine, et
non essendo loro presentata fede Authentica,
che siano state tolte dalla signoria nostra l'inue=
stiture predette, debbano essi Rettori essequir le
leggi in tal proposito, senza aspettar altro ordine,
pigliando il possesso in nome della signoria no=
stra delli Feudi, et beni Feudali di quelli, che ha=
neranno tolte esse inuestiture; dando intiera esse=
cutione alle sopradette Leggi, et anco alla signoria
nostra d'hauer cosi essequito. — PARTE PRESA
nel eccel.mo consiglio di pregadi 1587. Adi 4. et 17. Decem=
bre in materia di Feudi. Stampata per Antonio Pinelli
stampator Ducale. á S. Maria Formosa in calle del mondo
nouo. — 1587. Adi 4. Decembre in pregadi. Essendo stato
Deliberato per parte di questo conseglio di 15. settembre
prossimo passato, che parla in proposito di beni Feudali
quello, che si debba osseruare in occasione di deuolutio=
ne di essi beni della signoria nostra, et essendo conue=
niente Dechiarir qual sia la intentione di questo cõseglio.

ó di vender essi beni liberi, overo come Feudi. L'ANDERA PARTE, che li beni Feudali Giuriditionali, che sono peruenuti, ó che perueniranno nel auuenire nella signoria nostra, non possano esser alienati in modo alcuno senza parte espressa di questo conseglio. ogni uolta che si uorrà alienar. li altri beneficii di qualunque sorte di Feudi, che sono peruenuti, ó che perueniranno in essa signoria nostra si Hauerranno á uender da chi s'aspetta questo carico: siano uenduti IVRE FEVDI, mà con conditione, che quelli, che Li compraranno Habbino Libertà di poterli alienar con consenso della signoria nostra, con obligo però di pagar alla signoria nostra predetta il capo soldo, ouero Laudemio, ilqual sia, et esser s'intenda Diece per cento, et sia per essi portato di tempo in tempo nella cecha nostra, et custodito nel deposito delli Ducati cinquecento mille. ilche sia oltre qualche picciol segno di censo á detta signoria nostra, che parerà al venditor di imponer al comprator. douendo li compratori restar Feudatarii, et sottoposti á tutti quelli oblighi di Feudo, a quali per leggi Feudali li uassalli Fedeli sono tenuti uerso il suo Prencipe. — 1587. 17. Decembre in pregadi.

NON essendo stato detto nella parte di questo conseglio di 4. del mese presente, che parla in proposito di Feudi con qual cautezza s'habbiano ad alienar per questo conseglio li Feudi giuridittionali. L'ANDERA PARTE, che quando si uorrà disponer di beni Feudali Giurisdittionali, che fossero deuoluti alla signoria nostra si debba farlo con

parte di questo conseglio presa con li quattro quinti del=
le ballote di esso ridotto da.150.in su. Et perche nella
dechiaratione medesima é stato detto, che tutti li altri be=
ni della signoria nostra possano esser venduti da chi s'
aspetta IURE FEUDI con condittion che quelli, che compra=
vanno Habbino libertà di poterli alienar con obligo
di pagar etc. et é conveniente dichiarir in qual mo=
do possa esser fatta detta alienatione. però sia anco a=
gionto delli beni sopraditti comprati che saranno
IURE FEUDI possino passar in ogni, et qualunque sorte
di Herede ó masculo, ó Femina. Et che quelli, che li
compraranno possano di essi liberamente disponer,
dandoli in dote, vendendoli, ó permutandoli con
qual si voglia altra sorte di contratto, di essi dispo=
nendo, con obligo però di pagar sempre, che di esso
sarà contratto il laudemio, et capo soldo alla signoria
nostra con li oblighi contenuti nella sopraditta parte.
et di haver á ricever da rapresentanti nostri le de=
bite investiture. — PARTE PRESA nel Eccel[mo] conse=
glio di pregadi. 1587. adi 11. Febraro in materia de
Feudi. Stampata per Antonio pinelli stampator ducale.
A.S.Maria Formosa, in calle del mondo novo.
1587. a.11. Febraro in pregadi. Al luogotenente
della patria del Friuli. IN resposta delle vostre lette=
re di 28. del passato, con lequali ne ricercate á de=
chiarirvi la nostra volontà sopra il dubio, che ha=
vevi, se li possessori de Feudi censuali, et Livellarii

fussero ò non compresi nelle proroghe fin hora fatte alli Fendatarii giuridittionali di presentare le loro inue=stiture giusta il tenor delle parti del senato di 13. de=cembre 1586. et 29. maggio 1587. vi dicemo col me=desimo senato, che abbracciando esse proroghe li soli Feudi di giuridittione, et che hanno obligo di compa=rer auanti la signoria nostra per pigliar l'inuestiture, et non li secondi censuali, et liuellarii, dobbiate contra li possessori, et usurpatori delli sudetti Feudi censua=li, et liuellarii esseguire le leggi, et ordeni nostri, et par=ticolarmente gli ultimi sopradditti de 13. decembre 1586. et 29 maggio 1587. che dispongono quanto si deue fare per conseruatione, et sostentatione delle ragioni publi=che, dandone auiso di tempo in tempo di tutti li beni, che caderanno nel dominio nostro, accio possiamo poi com=metterui quanto stimeremo di maggior beneficio, et commodo della Signoria nostra circa il uendere essi be=ni decaduti, ouero inuestire altri di essi con la recogni=tione annua medesima, ò maggiore di quello, che fin hora si è riscossa: in che vi adopererete con quella uir=tù, et diligenza, che riconoscemo in tutte le uostre ope=rationi con molta sodisfattione nostra, et altre tanta laude nostra. LETERA DUCALE del 1588. Adì 23. Agosto. in materia de Fendatarii de beni censuali, et liuellarii. Strampata per Antonio Pinelli stampator ducale à S. Maria Formosa, in calle del mondo nouo. PASCALIS Ciconia Dei Gratia DUX VENETIARUM, et cet. —

Nobili, et sapienti uiro Bernardo Nani de suo manda=
to locumtenenti patriæ Fori iulii fideli dilecto salutem,
et dilectionis affectum. intendesimo dalle nostre lettere
de 18. del passato quanto fin alhora era stato operato da
uoi con molta prudenza, et sodisfattione nostra in
materia delli beni censuali, et livellarii, et dal'altre
poi de 13. del presente restamo auisati delli molti disor=
dini seguiti nel dar le inuestiture senza nominar in
esse, ne li nomi, ne li sensi, et senza descriuer la quan=
tità, et qualità de beni. onde lodando noi la diligenza
nostra ui diremo col senato in resposta delle prime, che
dobbiate andar ancora sopra l'incanto, et far nuoua
esperienza di uender li sudetti beni à quel prezzo,
che appresso puoco sono stati stimati, et se dopo fatta
questa esperienza non trouarete in effetto chi li leuas=
se per ragioneuol summa di denaro ponerete tutti essi
beni in signoria applicati al gouerno della francation
della cecca, come sono altri beni decaduti nella nostra
signoria sodisfacendo in questo caso con denari di
quella camera li denontianti del credito, che giusta=
mente le aspetta in uirtù delle leggi, aconciando la
scrittura, et dandocene auiso afin che de qua si possa
far il medemo. per proueder poi alli disordini fin ho=
ra successi pincendone il ricordo promessoci da uoi
nelle seconde lettere ui dicemo, che facciate far pu=
blico proclama, che tutti quelli, che in essecution delle

ultime Leggi hanno pigliate investiture di beni censuali, ó Livellarii, nelle quali non siano particolarmente, et nominatamente specificati li beni con la uera quantità, et qualità di essi, li confini, et il censo, che deuono pagare siano tenuti nel termine di mesi due prossimi Hauerle fatte aconciare, et rinouare con tutti li requisiti; in che non permetterete, che Habbiano li Feudatarii á sentire interesse, ó spesa alcuna, poiche questo disordine é causato principalmente dalla negligenza de ministri di quella cancellaria, altrimenti non comparendo per la rinouatione suddetta, s'intendano esser decaduti dalle ragioni sue, et li beni deuoluti nella signoria nostra, non ostante le inuestiture già tolte, lequali s'intendano nulle. Et di più farete publicamente sapere, et descriuer anco in tutte le inuestiture già datte, et altre, che nel auuenire ui occorresse dare, che tutti i possessori Habbino oblygo di rinouar le partite de loro beni censuali, et Feudali con li ueri confini ogni diece anni almeno, afine che col tempo non si possa smarire la cognitione di essi beni, et perche non é conueniente, che di questa rinouatione Habbiano á sentire molta granezza li patroni, ui diamo autorità col senato di formar una tariffa in questo proposito, et assignar cõueniente mercede á tanto per carta, et non altro alli coadiutori di cancellaria, accioche con poca spesa possino far questa rinouatione. Datum in nostro

Ducali palatio . 23 . Augusti indictione prima 1588 .
Giouan Battista padauin secretario .

PARTE PRESA nel eccel.mo conseglio di pregadi 1588 . adi 27 . Agosto in materia de Feudi . stampata per Antonio pinelli stampator Ducale . a s . Maria Formosa in calle del mondo nouo . — 1588 . 27 . Agosto in pregadi Essendo stato riferito nel collegio nostro dalli prouedi= tori sopra li Feudi, che diuersi, che pretendono esser in= uestiti di essi Feudi giusta la deliberation di questo con= seglio del mese di Decembre a 13 . 1586 . 29 . marzo 1587 . nascono controuersie, dallequali uiene interrotto il pro= gresso, et l'espeditione delle inuestiture sudette, a che, come cosa, che é contra la mente di questo conseglio, et con diseruitio delle cose publiche douendosi opportuna= mente prouedere . l'ANDERA PARTE, che li sopradetti prouedittori sopra li Feudi debbano udir tutti quelli, che pretendono grauame, ouero interesse nelle dette inuesti= ture, et referir poi tutto nel collegio nostro insieme con le loro opinioni, nelqual collegio siano immediate datte le inuestiture di quel modo sarà conueniente . potendo dopo che saranno state datte, quelli, che ui pretendessero grauame usar delle sue ragioni inanzi li diece sauii or= dinarii di questo conseglio con altri diese agionti . liquali reduttí in tutto al numero di quindese Habbino á ter= minar

conforme alle dette parti 13. decembre 1586. et 29. mazo
1587. quanto sarà di giustitia con l'interuento delli Dot:
tori à cio deputadi, et delli auocati nostri Fiscali; douen:
do quelli, che pretenderanno grauame hauer termine
di giorni otto dopo concesse le inuestiture dal collegio
nostro ad interponer le sue appellationi nel medesimo
collegio, et quelle proseguir, et far poi espedir nel termi:
ne de mesi tre susseguenti, liquali passati, et non hauendo
esseguito quanto è di sopra detto, l'inuestiture habbino
a restar ferme, conforme in omnibus alle sopradette
parti. essendo tenuti li presidenti di diese sauii da esser
eletti giusta l'ordinario, sotto debito di sacramento. et
non obstante qual si voglia parte in contrario prefe=
rir queste ad ogni altra caura, potendo cosi uniti, come
separati metter quelle parti, che più le pareranno con=
uenienti per total decisione di tutte le differenze, che
uertissero, et quanto sarà dalla maggior parte di loro
à bossolli, e ballotte deliberato, et preso sia cosi fermo,
et ualido, come se fosse preso, et deliberato da questo
conseglio. — PARTE PRESA nel eccel.mo conseglio di pre:
gadi 1594. adi 24. maggio. in materia di Feudi. stampa=
ta per Antonio Pinelli stampator Ducale. à S. Maria for=
mosa in calle del mondo nouo. — 1594. 24. maggio
in pregadi. Fu per ordine di questo conseglio nelle pro:
uisioni fatte circa li beni Feudali della Signoria nostra
fra le altre deliberato sotto di 29. maggio 1587. che

le inuestiture, lequali se hauessero á dare dalli luogo=
tenenti nostri della patria del Friul alli possessori de be=
ni per loro acquistati giusta la parte sopradetta si fa=
cessero in ragion di Fendo con le clausule solite, et con
quella recognitione, che ad essi luogotenenti paresse con=
ueniente. et Hauendosi inteso dalla relatione delli pro=
ueditori nostri sopra i Feudi, che in molte inuestiture
fatte in essecution di detta parte 29. maggio il carigo
posto di pagare certa minima quantitá di contadi in
camera nostra Fiscale, ó qualche regalia a i rettori
nostri potria con tempo dar occasione alli detti posse=
ssori nouamente inuestiti di cercar di pretender la
liberatione de gli altri oblighi, et carighi, a quali il Fe=
udo, et li possessori di esso, sono per propria natura
di Feudo, et debbano per ogni ragione esser tenuti
in seruitio nostro giusta la qualitá delle persone, et
di beni, come si contiene nella parte presa di, 13, decem:
bre 1586. et ricercando tal negotio per la importantia
sua la debita prouisione, con dechiaratione conueni=
ente, cosi per le dette inuestiture giá fatte, et che per
l'auuenire si faranno, come per l'essempio circa li
altri nostri Feudi, che Hanno qualche carigo reale. però
L'ANDERA PARTE, che tutte le sudette inuestiture
di nomi possessori fatte in essecutione della parte de
29. maggio, et che per l'auuenire si faranno, cosi
da luogotenenti della patria, come da tutti li altri re=
ttori

del stato nostro con qualche cargo reale, s'inten=
dino, et siano come fatte in ragion di Feudo, et
sottoposti á tutti gli oblighi, et seruitii appartenenti
á Feudo proprio, et li carghi reali di qual si uoglia
qualità posti in esse inuestiture s'intendino, et siino
per sola semplice annua recognitione del Feudo,
oltra laqual recognitione restino essi Feudatarii,
et li beni con tutti gli altri oblighi, et seruitii de=
biti per natura del uero Feudo, et per uirtù del=
la fedeltà, et giuramento suo: Non douendo ha=
uersi in consideratione altre clausule di liuello,
censo, ó altre, che potessero alterare la conditio=
ne del Feudo nelle successioni, alienationi, et de=
positioni di esso, et li seruitii, et ragion del Domi=
nio nostro. Et il presente ordine sia mandato á
tutti li Rettori nostri da terra, et da mar, con ordi=
ne, che lo facciano publicar ad intelligentia di
cadauno, et osseruar inuiolabilmente, facendo=
lo etiam registrar nelle loro cancellarie, et la
presente parte sia posta nelle commissioni delli
detti Rettori nostri per la compita sua essecutione.

PARTE PRESA nel eccel.mo conseglio de pregadi.
1612. adi. 12. ottobre in materia de Feudi. Stam=
pata per Antonio pinelli stampator Ducale. á S.
Maria Formosa, in calle del mondo nouo. 1612.
Adi 12. ottobre in pregadi. Ha inteso questo con=
seglio

dalla supplicatione presentata alla signoria nostra da
don Paulo Maniaco, che Hauendo domino Pompeo suo
padre hauuto fin l'anno 1583. 23. marzo da dño. Cur=
tio di torre alcuni beni Feudali con la giurisditione á
lui spettante posti nella villa di Pissenecona, et alcuni
altri liberi, essistenti nelle istesse pertinenze. et que=
sto in virtù di renoncia nelle mani del nobil homo
sier Antonio de caualli luogotenente della patria del
Friuli di quel tempo, et d'inuestitura fatta dal sudet=
to luogotenente, ciò sia seguito con buona fede, sup=
ponendo il sopradetto Maniaco, che esso luogotenen=
te hauesse autorità di inuestirlo, et fermamente
credendo di non contrauenir in parte alcuna alle
deliberationi nostre in tal materia. onde hora per
queste cause ricerca riuerentemente, che gli sia pro=
messo dalla benignità di questo conseglio di ricener
dal collegio nostro la legitima inuestitura de i pre=
detti beni per se, et descendenti suoi maschi, legitimi,
et naturali. et potendosi sperar di ricener da questo
soggetto non meno fedele, che utile seruitio ad imi=
tatione de suoi maggiori. L'ANDERA PARTE,
che restando tagliato, et annullato ogni atto di re=
nontia accettata, et di inuestitura fatta dal predetto
luogotenente nostro de caualli, de i sudetti beni, et
giurisditioni, sia per autorità di questo conseglio
per gratia speciale commesso alli proueditori nostri

signori sopra i Fendi, che debbano formar l'in=
uestitura in persona di Dno. paulo Maniaco per
lui, et descendenti suoi masschi legittimi, et na=
turali da esser approbata dal collegio nostro se=
condo l'ordinario, douendo egli esser tenuto di
prestar il giuramento di fedeltà solito, et subito
satisfar il laudemio conforme al ordinario. et
per annua recognition di esso Fendo, oltre tutti li
carichi, et obblighi Feudali, sia tenuto pagar ogni
anno un cerio di libre quattro alla chiesa di s.
Marco nostro protettor; douendo secondo l'obla=
tione di esso Maniaco restar incorporato nel
Fendo anco li suoi beni liberi esistenti in detta
villa, et tutti gli meglioramenti così fatti, come
si facessero nel auuenire — PARTE PRESA
nel eccel.mo conseglio de pregadi 1615. Adi. 10. aprile
in materia di tutti quelli, che hanno beni sottoposti
à Fendi, liuelli, ò affitti nella città di Rouigo, et nel=
le terre di lendenara, et Abbadia - stampata per
Antonio Pinelli stampator Ducale. à S. Maria
formosa, in calle del mondo nouo. 1615. 10.
aprile in pregadi. Essendo sei anni passati, che
il Dacio de Fendi, et liuelli in Rouigo solito affi=
tarsi Ducati settecento rimane senza esser affitato,
come si è inteso per informatione delli presidenti
sopra l'essattione del denaro publico, ne conse=
nendo

per il tempo già corso, et per il venturo lasciar an=
dar inanzi à danno publico un disordine così gran=
de. però L'ANDERA PARTE che sia fatto proclama
nella città di Rovigo, et anco nelle terre di Lende=
nara, et Abbadia per intelligenza di tutti quelli, che
hanno beni sottoposti al pagamento de Feudi, li=
velli, et affitti alla Signoria nostra, che debbano nel
termine di mesi quattro haver in effetto pagato
nella camera fiscal de Rovigo quanto sono debito=
ri per l'occasione sopradetta dal tempo, che è stato
dilaffittato il dacio fino al presente, in pena in ca=
so di mancamento, d'esser decaduti dal beneficio del
Feudo, ò livello, et debba il podestà, et capitanio di
Rovigo, passati li sopradetti mesi quattro mandar
un conto destinto, et particolare al officio de i pro=
veditori sopra le camere di tutto quello, che sarà
nel detto tempo scosso in detta camera di tal ragione,
perche possino dar credito alle partite di caduno, et
quelli, che mancheranno di pagar il loro debito,
come di sopra, nel tempo sudetto, s'intendino de=
caduti dal beneficio, et debbino poner li proveditori
sopra le camere li beni Feudali, ò livellarii nel Fisco,
et farne il tratto, come beni della signoria nostra,
et quanto al avenire sia osservato, che tutti li Feu=
datarii, livellarii, et affittuali debbino di anno in anno
pagar nella sopradetta camera quanto sono tenuti

per conto de feudi, livelli, ò affitti in pena mancan:
do di pagar il primo anno il doppio, et mancando di
far il pagamento due anni sequenti uno al altro s'
intendino decaduti dal beneficio, et sia parimente po:
sto il ben nel Fisco, et venduto per li proveditori so:
pra le camere, dovendo li Rettori, che di tempo in
tempo saranno mandar sempre il mese di genaro
il conto al officio de predetti proveditori sopra le ca=
mere di quanto, et da chi sarà stato scosso per la
causa sopra detta, acciò possino contra li inobedienti
esseguire, come di sopra. con laqual regola venga
ad assecurarsi l'interesse publico per i debiti pas=
sati, et per quelli, che di tempo in tempo s'anderan:
no maturando di detta ragione.

Thomaso Franceschi nodaro Ducale

PARTE PRESA nel Eccel.mo senato 1616. adì 5. luio
in materia de Feudetarii. stampata per Antonio Pi=
nelli stampator ducale. à s. maria Formosa in calle
del mondo nuovo. 1616. adì 5. luio in senato.
Nelli presenti motivi di guerra, ne quali la signoria
nostra è stata; et è constretta di versare, per non man:
care al oblige. che come giusto prencipe se le competis=
se di protegere li suoi suddditi; et stati dalle violentie,
ingiurie, et torti, che per si lungo corso d'anni hanno
con somma patientia tolerati da genti, et suddditi

arciducali senza che se ne sia mai veduta alcuna prouisione, crescendo anzi l'ardire di dette genti dalla tolleranza loro essemplare, et singolarissima, hanno molti delli detti nostri sudditi con spontanee offerte de danari, et militie monstrato non solo la naturale loro deuotione, et fede inuiolabile uerso il stato nostro, mà con uero reconoscimento delli ottimi fini, c'habbiamo di conseruarli con le loro famiglie, et beni quanto per noi si possa liberi da tante molestie, depredationi, et danni. onde meritano molta laude, et comendatione di questa spontanea, et pronta exhibitione. et douendosi sperare il medesimo dalli Feudatarii, liquali oltre il natural debito di aiutar il suo principe Hanno una special obligatione di Fedeltà del uassallaggio, debbono concorrere al publico seruitio più prontamente, come sono tenuti, et però li Feudatarii giurisdittionali, ouero, che nelle inuestiture Hanno prescritto seruitio militare, liquali fin Hora non sono comparsi á seruire effettiuamente, ouero ad offerirsi, debbano in termine di mese uno metterai in ordine, et dar notitia al proueditor generale delle armi in terra Ferma, et Istria della prontezza, et preparatione loro al publico seruitio, per douer ciascuno di essi seruire doue, et come da lui sarà ordinato. Et se alcuno Hauera legitima causa di nõ seruir in persona, sia tenuto nel termine istesso presentarla inanzi la Signoria nostra per supplire

con quelli aiuti, che saranno stimati giusti conforme
alla Deliberatione del Senato 1586. 15. Decembre. Li
altri Feudatarii di qual si voglia sorte, che sono senza
giurisdittione, et non hanno nelle investiture militar
servitio determinato, mà solo pagano alcuna cosa per
annua recognitione, quantunque siano tenuti per le
constitutioni Feudali, et uso universale di tutti li
principati, et per le leggi nostre á sostener li carichi
di vassallaggio proportionalmente alla qualità, et
quantità delle entrate de beni, che possedono in Feu=
do, et quella sia già dalli riti Feudali determinata,
tuttavia non volendo per hora la Signoria nostra at=
tendere questo debito, mà solo riceuer il detto servi=
tio spontaneo, et volontario, per il presente procla=
ma fa intendere á tutti li Feudatarii sopradetti, et a
ciascuno di essi, che nel istesso termine di mese uno
debbano offerir in publico servitio alli Rettori nostri
delle città, overo luochi, aiquali sono sottoposti, quel
tanto che in causa così giusta, et urgente sentono di
poter, et dover ragionevolmente contribuire. Restan=
do per questa volta sola, eccettuati li Feudatarii non
giurisdittionali di Friuli, et Istria, quali la Signoria
nostra, havendo pietà per le gravezze, et danni, che
supportano non intende, che siano compresi nel pre=
sente proclama. Et á quelli, che il presente anno, ó
in altro modo offeriranno il debito servitio inanzi
li Rettori, come é predetto, non sarà fatto pagar da
essi, ne dalli ministri loro cosa alcuna sotto qual si

uoglia pretesto per notar la compositione, ouero alcun altro atto, che occorresse notare, ne altra spesa di qual si uoglia sorte, et la presente sia publicata sopra le Scale di san marco, et Rialto, et stampata á chiara notitia di cadauno. — 1616. adi 27. settembre in pregadi. Desideriamo Hauer particolar informatione di tutti li Fendi, che si ritrouano in quella giurisdittione, et però col Senato ui commettemo, che debbiate in tal proposito far usar ogni diligenza formando una nota distinta di tutti essi Fendi, et di tutti li beni confiscati, che per occasione di qualche delitto sono stati dati in Fendo, con inuiarla sotto lettere uostre, così à noi, come anco alli prouedditori nostri sopra i Fendi in questa città. — Le offerte, che sin hora sono state fatte da alcuni di essi Fendatarii simplici per le presenti occorrenze, uolemo, che á nome publico siano da noi accettate, esprimendo però, che si accettano per hora, con reserua di quel più, che in caso di maggior bisogno fosse giudicato necessario, et conueniente. farete anco publicamente sapere, che quelli di essi Fendatarii, che non Hanno date sin hora le loro offerte, debbano farlo nel termine d'un mese, altrimenti cadino in pena di esser priuati per tre annate del utile, che rende il medesimo Fendo, applicandone la terza parte al denuntiante, che sia tenuto secretto, un'altra alli ministri, che faranno l'essecutione, e l'altra

terza parte alla signoria nostra, alla quale quando non
vi fosse denontiante Rimangano applicati li due terzi;
et che quelli Feudatarii giurisditionali, che non haue=
ranno offerto al proueditor generale dell'arme le loro
persone in publico seruitio, come conuiene, ò che hauen=
do giuste cause non le hauessero portate alla signoria
nostra, se nel termine di giorni quindeci non esse-
guiranno questo loro debito siano, et s'intendino sus=
pesi dalla giurisditione, et ogni atto, che faranno
per se stessi, ò per suoi ministri sia nullo, et incor=
rino in pena della priuatione di tre annate da esser
applicate come è predetto. — et da mò sia preso, che al
magistrato de' proueditori nostri sopra i Feudi in que=
sta città, siano aggionti due altri proueditori, si che
siano in tutto al numero di cinque per maggior fa=
cilità delle redutioni, et ispeditioni. douendo tutta
questa materia, e negocio de' Feudatarii esser com=
messa al medesimo magistrato, che ridotto almeno
al numero di tre, possa deliberare, et esseguire ciò,
che in tali propositi per la maggior parte sarà giu-
dicato conueniente. procedendo anco. e deuenendo
alle essecutioni in conformità delli proclami già fatti
contra quelli di essi feudatarii, che si ritrouano al
seruitio di altri prencipi, e che non hauessero man=
dato le loro giustificationi, e parimente contra
quelli, che nel termine del mese predetto mancasse=
ro di portar le loro offerte, come conuiene. —

| | | |
|---|---|---|
| Padoua | Rouigo | crema |
| Vicenza | Feltre | Bressa |
| Treuiso | ciuidal di bellun | Bergamo |

PARTE PRESA nel eccel.mo conseglio di pregadi 1617. adi 11. agosto in materia di Feudi. Non permettendo le molte gravi occupationi del collegio nostro, che possano, come è mente publica esser ispediti quei Feudatarii giurisditionali, che per debito loro, et essecution delle leggi sono tenuti ricorrer alla signoria nostra, et ad esso collegio per riceuer l'inuestiture delli Feudi Giurisditionali, che godono, e prestar il debito giuramento di Fedeltà nel solito, et consueto modo, conuiene alla carità, et pietà della signoria nostra, e per li publici interessi, e per sollevatione de i medesimi Feudatarii, che sia facilitato il modo delle loro ispeditioni. però L'ANDARA PARTE, che per li proueditori nostri sopra li Feudi ridotti che sianno al numero di tre, et essaminate dalli auocati Fiscali, e consultori con la solita diligenza l'instanze, scritture, et ragioni delli supplicanti servato quanto dalle leggi è ordinato, siano date l'inuestiture alli Feudatarii, che sin hora non l'hanno hauute; douendo però essi prestar nelle mani di sua Serenità in camera il solito et debito giuramento di Fedeltà con l'assistenza di quattro almeno dei conseglieri nostri, e doi capi di 40. facendole registrar ne i publici catastici insieme con li libri, quali per essecution delle leggi hanno da esser fedelmente notificanti, et catasticati à perpetua memoria, et questo per mesi tre prossimi venturi, l'istesso sia totalmente stabilito, ordinato, et eseguito. quanto ad altri Feudi non giurisdittionali, de quali si havesse da dar l'inuestitura in esso collegio, et perche sono alcuni beni Feudali, che per annua

re cognitione pagano à Feltre chi lira una, chi soldi otto, e chi più e chi meno questo danaro portato de qui nella medesima qualità, che è stato riscosso, viene ricusata La ricevuta per non esser di giusto peso. però sia preso, che ogni volta, che capitando danaro di questa ragione in ditto tempo di mesi tre sia ricevuto da i medesimi proveditori sopra i Feudi nella stessa qualità che è stato riscosso senza alcuna difficoltà non ostante altro in contrario. — PARTE PRESA nel eccel.mo conseglio di pregadi 1620. 31. ottobre. in materia di Feudi. Volendo riconoscere li meriti di D.no Curtio Strasoldo canonico d'Aquileia, che in ogni occasione Ha dimostrato La devotione sua verso la republica nostra L'ANDERA PARTE, che non ostante il clericato, quale lo rende inhabile à succeder nei Feudi antichi della sua casa. per gratia speciale, et personale sia concessa ad esso Domino Curtio Strasoldo l'investitura del Feudo giurisdittionale retto, et legale, et nobile del castello di strasoldo, ville, et luoghi à quello soggetti nel modo, et forma concessa al fratello, et altri suoi consorti. Dispensando in ciò le consuetudini Feudali, et leggi del Dominio nostro, le quali s'intendano nondimeno nel rimanente restar nel suo vigore. et il tenore della presente deliberatione sia nella investitura inserto di parola in parola. PARTE PRESA nel eccel.mo conseglio di pregadi 1621. adi 3. novembre in materia de debitori de Feudi, livelli, e censi del polesene. — 1621 adi 3. novembre in pregadi. Dimostrando l'esperienza, che molte deliberationi fatte da questo conseglio. perche

l'entrata delli Feudi, livelli, e censi del polesene spet=
tanti alla signoria nostra per summa considerabile
di danaro si sosrentasse, e che per negligenze, fraudi,
et inobedienze di quelli che sono tenuti pagarli no
s andasse perdendo non hanno partorito l'effetto, che
si credeua, abusando molti la publica clemenza, et
indulgenza, signoriate col dar piu uolte tempo alli
debitori di uenir a far la donuta sodisfattione, sico=
me particolarmente furono Habilitati con la parte
di questo conseglio de diece April 1615. per laquale
fu concesso ad ogni uno termine di mesi quattro, e
dechiarito, che passati questi s'intendessero gli ino=
bedienti decaduti dal beneficio del Feudo, linello,
o censo, et i beni censuali, Feudali, ò liuelarii deuo=
luti alla signoria nostra con le altre conditioni in es=
sa parte dechiarite, e douendosi però deuenir à
qual he ressolutione equiualente al bisogno. l'AN:
DERA PARTE, che quelli, iquali in uirtù della
deliberatione sopradetta 1615. 10. April per non
hauere nel termine delli quattro mesi presen:
ti in essa sodisfatto al loro debito si intendano giu:
stamente decaduti dal beneficio et incorsi nella
pena della perdita de beni, possano col pagare intie:
ramente nello spacio di mesi tre prossimi uen=
turi da principiarsi dal giorno della publicatione
della presente il doppio di quello sono debitori, ò
nella camera di Rouigo, e in questa città al offi=
cio sopra le camere redimersi dalla sopradetta pe=
na, è restar patroni delli beni censuali, Feudali ò

livellarii sovradetti, e questo pretermettendo, s'in=
tendino essi beni devoluti alla Signoria nostra, ne
debbano esser tolti in tenuta dalli proveditori sopra
le camere, iquali beni intendendosi col podestà, e
capitanio di Rovigo siano tenuti nello spatio di
mesi tre, non solo haver fatto lo estratto di tutti essi
debitori, mà un diligentissimo catastico, cavato dal
li libri vecchi, che si ritrovano nella camera di Rovi:
go, e nel officio sopradetto, con metter in chiaro i no:
mi di quelli che possedono al presente, e i beni obli:
gati à questi censi Feudi, ò livelli, de quali col corso
del tempo si fosse smarita la cognitione, ilqual estra:
tto, e catastico debbano esser consignati al magistra:
to sopra i feudi, per esser intorno al essito di detti
beni, essequita la publica [illegible] ne possino li pro
veditori sopra le camere, ne il podestà, et capitanio
di Rovigo sopradetti, dopo [illegible] et ritornato dal
carico andar à capello, se non portaranno fede al se:
cretario deputato alle voci di haver esseguito quanto
di sopra. salva nel resto la conditione espressa nella
sudetta parte 1615. di essere ogn'uno, che per l'avve=
nire pretermettesse di pagare un anno obligato al
pagamento del doppio, et pretermettendo doi anni
[illegible] di perder i beni come di sopra. e perche in
alcuni instrumenti delli predetti beni censuali, Feu:
dali, ò livellarii vi è conditione, che volendo i discen
denti di quelli, che furono investiti far vendita di
essi, debbono pagar alla signoria nostra dieci per
cento di quanto importasse la vendita, conoscendosi

per esperienza, che in ciò ella viene grandemente de=
fraudata. sia però commesso alli ministri della came=
ra di Rovigo, et à quelli del officio sopra le camare, e so=
pra i Feudi di metter in questo ogni maggior applicatio=
ne, volendo che il quarto di tutto quello che per la
loro diligenza, ò avvisi dati da essi, e per la notitia di
chi si sia, fosse riscosso di questa ragione, resti appli=
cato à quello, ò quelli, per opera de quali sarà stata
fatta la essattione. — Et la presente parte sia stam=
pata, publicata nei luoghi soliti di questa città, in
Rovigo Lendenara, et Abbadia à chiara intelligen=
za di cadauno, e perciò inviata á quelli Rettori no=
stri e data al secretario deputato alle voci per l'esse=
cutione del ordigo di sopra dechiarito. adì 15. no=
vembre 1621. publicata sopra le scale di S. Marco
e di Rialto. —— PARTE PRESA nel eccel.mo
consiglio di pregadi 1622. adì. 12. luglio circa
il popular la fortezza di Palma. Douendosi in
essecutione di deliberation di questo consiglio de
28. settembre prossimamente passato venir à
quella provisione che propriamente vaglia à ren=
der più populata la fortezza nostra di Palma, con=
forme alla publica intentione, et del modo, che in
negotio di somma consideratione ben si conosce
esser necessario, et proficuo al interesse delle co=
se nostre. Però L'ANDERA PARTE, che come con=
sigliano li tre ultimi ritornati da quel generalato,
il presente luogotenente di Udine, et l'ultimo ri=
tornato da quel regimento per dar principio al

buon effetto della populatión di essa fortezza, con e
cosa, che sommamente concerne al publico servi=
tio. Sia preso, che gli Habitanti in PALMA siano
liberi dal pagamento d'ogni Datio, et gravezza
per le cose attinenti al loro vivere, et delle mer=
cancie, che fabricheranno in essa Fortezza. —
Che gli proveditori generali siano tenuti di far
publicar due fiere franche ogni anno, fuori del-
la fortezza, nelle ville ad essa sottoposte, cioè Ron=
chis, s. lorenzo, et Palmada, in uno di quelli luo=
chi, et giorni, che parerà al medesimo general,
dovendo ogni una d'esse durar per otto giorni, et
s'intendino franche, et libere da ogni Datio, come
si osserva nelle altre Fiere Franche. — sia
introdotto il mercato den=
due volte alla settimana
tro della Fortezza per soccorrer alli bisogni del vive=
re di quei Habitanti, dovendo il proveditor general
in quei giorni accrescer le custodie alle porte nel
maggior numero di soldadesca, che si possa. —
Habbino facoltà li Rettori con corte in tutti li casi,
che da loro saran ispediti, quando parerà loro per
conscienza di relegar, di metter alla relegatione cō
tutti li ordeni di relegati nella fortezza di Palma,
per quel tempo, che le parerà conveniente, con agiun=
gerli obligo, se le parerà di fabricar in essa una ca=
sa per la summa, che da detti Rettori le sarà com=
messa, havuta in consideratione la condition delle
persone, et la qualità delle sue transgressioni. —
Li relegati, che fabricheranno case, siano obligati giu=
sta le leggi fabricar in fondo vergine senza alcuna

collusione con quei Habitanti, mà fabricar di tutto il
lor danaro per la summa, che le sarà imposta, non
potendo esser dalla vegatione liberati, se non haue=
ranno fatte esse fabriche. — possino li Rettori con cor=
se, et li capitani delle città nostre à quelli, che per l'
numerare saranno banditi à tempo agiongervi con=
ditione che mandandola al confin di Parma, et fabrican=
do per il tempo, et per la quantità del danaro, che
loro sarà assignato s'intendino liberi da loro bandi.
E li faliti per debiti civili, che non sianno sottoposti
al criminale sì come ponno star nelle case, e
botteghe loro per tutto lo Stato, così possino star, et
habitar sicuramente in essa Fortezza, et sianno sicu=
ri, e salui quanto alle loro persone. — che delli
campi communali, ricorrenti da li prencipi Ge=
nerali, ò suggerimenti nelle ville come nella
Scrittura loro da esser mandata al general presente,
et successori, come beni della Signoria nostra la
maggior parte po tolti, unisca et inutili debba
il proveditor generale consignar à quelli, che per
l'annumerare uenissero à fabricar per sua spon=
tanea uolontà, et ad habitar in essa Fortezza
campi due per ogni cento ducati, che con fonda=
mento trovassero hauer speso, acciò questi
possino affaticarsi à coltivar, et coltivar, come
meglio loro parerà li terreni, che gli saranno
consignati, douendo esser prima fatto un dilige

gue

dal ingegnero cauriolo, et tenuto un Libro in
quella cancellaria delli numeri delli pezzi di terra
che saranno consignate a cadauno con nota del
li suoi confini, accio in ogni tempo si possa co
noscer quali siano li beni donati — possino li
donatarii disponer di essi beni donati in chi a
loro parerà, mentre però quelli, che li haverà
nno goder, tenino la habitatione a Palma, et
per quelli, che non vi habitassero la loro por
tione pervenga nella signoria nostra per tutti i
tempi venturi. — Et perche potria grandemen
te giovare per la populatione di essa piazza l'in
trodurvi qualche giurisditione, senza però pre
giudicio, ò aggravio de sudditi nostri, anzi con
loro sollievo. Gia maturissimamente preso, che tut
ti quelli, che si moveranno ne cerchio appellar in
cause civili sino à ducati cento in luogo di ve
nir in questa città con molta spesa, et incommo
do, possano appellarsi di tutte le sentenze, che
seguiranno nella città di Udine, cosi dalli luogo
tenenti, come suo vicario, et capitanio, et vi c.
gerenti, et cosi dalle sentenze ei civil al di Friul,
Gonfalon, Corno minor, et caualle inanzi il
proveditor General presente, et successori,
overo del Vicario, che doverà eleggersi il Gene
ral presente, et suoi successori, come suo vi
ce gerente. Et venendo due sentenze confor
me, restino inappellabili, et se discordi servi

quella di palma per intromissione, et sia, et si in=
tendi immediate deuenute alli ... in que=
sta città, doue propriamente spettano esse ...
Et della presente deliberatione sia mandata copia
al proueditor general di palma, da esser in quel=
la cancellaria registrata per la sua debita esse=
cutione in ogni tempo, Douendo anco del ...
... et de banditi esser manda=
ta copia alli Rettori nostri di terra ferma con=
..., et alli capitani delle città per loro in=
formatione, et per la medesima essecutio=
ne in ogni tempo.

Adi ... luglio 1622 - publicata sopra le
Scale di S. Marco, et di Rialto.

Paulus episcopus seruus seruorum dei adperpetuam
rei memoriam.

Cupientes iudaeos, et alios infideles quoslibet ad fi=
dem catholicam conuerti, et praetextu bonorum per
eos antea possessorum ab eadem fide non distrahi
motu proprio, et ex certa nostra scientia, authori=
tate Apostolica tenore praesentium hac in posterum
ualitura constitutione sancimus, quod cuicunque eo=
rundem iudaeorum et infidelium ad dictam fidem
conuerti uolenti, etiam si in patria potestate consti-
tutus fuerit, bona sua quaecunque tam mobilia quam
immobilia intacta et integra permaneant. Ita ut

etiam filii familias, et in patria potestate, ut praefer=
tur constituti, legitima, et quacunque alia portione bo=
norum patrimonialium, aut maternorum eis de iu=
re seu successione bonorum eis alias debitorum, per eorum
parentes fraudari, aut priuari non possint, neque debe=
ant, sed eis integre, etiam si contra uoluntatem paren=
tum suorum ad fidem ipsam conuersi fuerint, etiam eo=
rum parentibus uiuentibus debeantur. et si bona ipsa ex
usura aut illicito quaestu fuerint acquisita, et notae sint
personae, quibus eorum fuerit de iure facienda restitutio,
et notae sint personae (quia non remittitur peccatum, nisi
restituatur male ablatum) illa eisdem personis omnino
restituantur: personis uero non extantibus praedictis,
cui bona ipsa essent per manus ecclesiae in pios usus con=
uertenda. bona huiusmodi eisdem iudaeis, et aliis infi=
delibus, in fauorem suscepti baptismatis, tanquam in
pium usum libere concedimus: eaque apud ipsos sic con=
uersos iudaeos, et alios infideles remanere decernimus:
interdicentes sub diuini anathematis poena, quibusuis
tam ecclesiasticis, quam secularibus personis ne ullam
super bonis huiusmodi quouis quaesito colore molesti=
am inferant aut inferri patiantur sed magnum se fe=
cisse lucrum existiment, dum tales christo lucrati fue=
rint; ac quoniam (ut scriptum est) qui habuerit sub
stantiam mundi huius, et uiderit fratrem suum nece
ssitatem habere, et clauserit uiscera sua ab eo, quo mo=
do charitas Dei manet in ipso? si ipsi conuersionis tem=
pore inopes, aut indigentes fuerint, omnes tam ec=
asticos

quam seculares per uiscera misericordiae dei nostri ex-
hortamur, ut ipsis conuersis manus porrigant adiutri-
ces. Ipsi quoque Dioecesani, non solum christianos ad subue-
niendum ipsis exhortentur, sed etiam tam de redditibus
ecclesiarum, prout poterunt, quam de his quae ad pau-
perum usus per ipsos conuertendos deuoluuntur hu-
iusmodi Neophytos sustentare non negligant: ipsosque
a detractionibus, et contumeliis paterna affectione
defendant. Et quoniam per gratiam baptismi ciues
sanctorum, et domestici dei efficimur, longeque di-
gnius existit regenerari spiritu, quam nasci carne eadem
constitutione statuimus, ut ciuitatum, et locorum, in
quibus sacro baptismate pro tempore regenerabun-
tur, uere ciues sint, et priuilegiis ac libertatibus et
immunitatibus, quae illis ratione natiuitatis, et origi-
nis dumtaxat consequuntur gaudeant. Curent insuper
sacerdotes baptizantes, et alii ad se recipientes eos susci-
pientes, tam ante baptismum, quam post illos in articu-
lis fidei, ac legis nouae praeceptis caerimoniisque ecclesiae ri-
tibus diligenter instruere. Et tam ipsi quam Dioecesani
curam habeant, ne cum aliis Iudaeis seu Infidelibus saltem
per longum tempus conuersentur, ne sicut quandoque
contingit ab infirmitate aegris, modica occasio ad pri-
stinam damnationem reditionem efficiat. Et quoniam
experientia teste, compertum est mutuam ipsorum
neophytorum inter se conuersationem ipsos in fide
nostra deteriores reddere ac saluti ipsorum plurimum

efficere. Hortamur locorum ordinarios, ut quantum pro
incremento fidei viderint expedire, curent, et studeant
neophytos ipsos cum originariis christianis matrimo-
nio copulare. et prohibeant eisdem sub gravibus poenis,
ne mortuos more iudaeorum sepeliant, aut sabbata, alias-
que solemnitates et antiquae sectae ritus quoquo modo
observent, sed et ecclesias, et praedicationes, prout alii
catholici frequentent, et in omnibus christianorum mo-
ribus se conformes reddant. contemptores autem prae-
dictorum per sacerdotes, in quorum parochiis degent,
aut alios, ad quos de iure, seu antiqua consuetudine de
talibus inquirere spectat, aut etiam per alios quoscunque
dioecesanis, seu inquisitoribus Haereticae pravitatis defe-
rant, et innocato, si opus fuerit auxilio brachii secu-
laris, per eos taliter puniantur, quod aliis transeat in
exemplum. et insuper de his omnibus in provinciali-
bus, et synodalibus conciliis diligens fiat inquisitio et tam
circa episcopos, et sacerdotes in praemissis negligentes,
quam ipsos neophytos, et infideles praedictos contempto-
res opportunum adhibeant remedium. si quis autem
cuiuscunque gradus, vel praeminentiae fuerit, Huiusmo-
di Neophytos ne observationem ritus christiani, [illegible] ab-
[illegible] praemissorum committantur, fouerit, aut defen-
derit, poenas contra fautores Haereticorum promulga-
tas ipso facto incurrant. Neophyti vero, si se corrigere
post monitionem canonicam non curaverint, et ad
vomitum iudaizantes redire comperti sint, contra eos
tanquam perfidos haereticos per ordinarios locorum

secundum sacrorum canonum instituta procedatur
non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus
apostolicis, ac quibus uis priuilegiis indultis, et lite-
ris etiam Apostolicis, seu etiam regiis, uel imperia-
libus eisdem in genere, uel in specie quomodolibet
concessis, que quatenus in detrimentum catholicae
fidei aut nominis christiani seu aliquorum ex pre-
missis quomodolibet uergerent, et ad effectum pre-
sentium cassamus, et irritamus, ac cassa et irrita es-
se decernimus: aliis decretis, et constitutionibus apo-
stolicis, que super premissis sunt edita in suo ro-
bore duraturis, et ut huiusmodi sancte constitutio-
nis ingis memoria habeatur, et ne quispiam il-
lius ignorantiam praetendere possit, illam per singu-
las cathedrales, et collegiatas ecclesias, aliaque pia lo-
ca, in quibus uberior erit fidelium concursus se-
mel in anno ad minus infra diuina publicari uo-
lumus, et decernimus. Et quia difficile foret praesen-
tes ad quaeque loca deferri, uolumus et etiam
declaramus, quod earundem praesentium transumptis,
seu copiis etiam impressis, et manu alicuius notarii
publici sub scriptis, ac sigillo alicuius prelati munitis eadem
prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhibere-
tur, ubicunque forent exhibitae, uel ostensae.
Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscato-
ris die uigesimo primo martii, millesimo quingentesimo

quadragesimo secundo, pontificatus nostri anno octa
uo. Ad hanc constitutionem Pauli tertii vide Nouam
const. 2. de iud.

secundum sacrorum canonum instituta procedatur;

honori duraturis, et ut huiusmodi sanc-
tum iuris memoria habeatur, et ne quisquam quae-
us ignorantiam praetendere possit, illam per singu-
las cathedrales et collegiatas ecclesias, aliaque pia lo-
ca, in quibus uberior erit fidelium concursus se-
mel in anno ad minus infra divina publicari vo-
lumus, et decernimus et quia difficile foret praesen-
tes ad singula quaeque loca deferri, volumus et etiam
declaramus, quod earundem praesentium transumptis
seu copiis etiam impressis, et manu alicuius notarii
publici subscriptis, ac sigillo alicuius praelati munitis eadem
prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur
ubicumque fuerint exhibitae, vel ostensae.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscato-
ris die vigesimo primo martii, millesimo quingentesimo

mediate privatione dell'off.° suo, da esser dato all'Accusator, debba
notar nella ditta Fede la quantità de giorni, che quello, à che sarà
stata concessa la licencia, sarà stato assente et la esboration del danaro,
che per tal conto sarà stato mandato all'officio de camarlenghi et alla
medesima pena incorra quello, che fosse stato sostituito partendosi
inanti il ritorno al Reggimento del Principale et ogni sententia,
termination, ò vero atto, che fosse fatto da altri, che dal Rettor, ò vero
altro Nobile mandato in luogo suo da questo Cons.°, sia di niun valor
come se fatto non fosse et il Cancillier, ò ver altro, sia chi si voglia, che
ardisse di far sententia, ò ver atto alcun contra la forma della p.nte
Parte, incorra in pena di esser perpetuamente bandito della
Città, ò ver luogo dove fossero et di non poter essercitar per anni
dieci continui Cancell.a, ò ver altro officio nelle terre della S.ria N.ra,
i quali Cancillieri, ò ver altri eccettuati solam.te li detti Nobili man=
dati da questo Cons.° in alcun tempo, ò ver occasion non possano far sent.a,
ne atto alcuno, qual sempre s'intendi nullo sotto la pena sop.ta,
dechiarando oltra di ciò, che nõ si possano conceder simili licentie di venir
in questa Città, salvo alli Rettori di Terra ferma, et da mar fino à